



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 497/15/CONS

**MERCATO DELLA FORNITURA ALL'INGROSSO DEL SERVIZIO DI
TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI
(MERCATO N. 2 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
EUROPEA N. 2014/710/UE): DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE,
IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE
DI MERCATO ED EVENTUALE IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI
REGOLAMENTARI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 settembre 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTE le *Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato* ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, dell'11 luglio 2002;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea, del 17 dicembre 2007, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante*, ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea, del 9 ottobre 2014, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante*, ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea, del 7 maggio 2009, *sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell'Unione europea*;

VISTA la delibera n. 60/11/CONS, del 9 febbraio 2011, recante “*Definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS*”;

VISTA la delibera n. 621/11/CONS, del 17 novembre 2011, recante “*Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari*”;

VISTA la delibera n. 259/14/CONS, del 28 maggio 2014, recante “*Rideterminazione dell'asimmetria tariffaria dell'operatore H3G in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 725*”;

VISTA la delibera n. 50/14/CONS, del 30 gennaio 2014, recante «*Avvio del procedimento “Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 tra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari*”»;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 642/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 50/14/CONS*”;

VISTA la delibera n. 401/15/CONS, del 25 giugno 2015, recante “*Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 50/14/CONS*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante “*Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche*”, come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTO l’accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, come integrato dal protocollo d’intesa del 22 maggio 2013;

VISTA la delibera n. 401/15/CONS, del 25 giugno 2015, recante “*Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 50/14/CONS*”;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte dell’Associazione Italiana Internet Provider e delle società BT Italia S.p.A., H3G S.p.A., Fastweb S.p.A., Noverca Italia S.r.l., PosteMobile S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel B.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE, singolarmente, l’Associazione Italiana Internet Provider, le società BT Italia S.p.A., H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel B.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e, congiuntamente, le società Fastweb S.p.A., Noverca Italia S.r.l., PosteMobile S.p.A.;

VISTI i contributi prodotti, singolarmente, dall’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP), dalle società BT Italia S.p.A. (BT ITALIA), H3G S.p.A. (H3G), Telecom Italia S.p.A. (TELECOM ITALIA), Vodafone Omnitel B.V. (VODAFONE), Welcome Italia S.p.A. (WELCOME), Wind Telecomunicazioni S.p.A. (WIND) e, congiuntamente, dalle società Fastweb S.p.A. (Fastweb), Noverca Italia S.r.l. (NOVERCA), PosteMobile S.p.A. (POSTE MOBILE), Tiscali Italia S.p.A. (TISCALI);

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SOMMARIO

1.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE	6
1.1.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	6
1.2.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGOLAMENTARE.....	8
2.	DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE	10
2.1.	INTRODUZIONE.....	10
2.2.	IL MERCATO DELLA TERMINAZIONE DI CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI NELLA DEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE.....	11
2.3.	IL MERCATO DELLA TERMINAZIONE DI CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI	12
2.3.1.	DESCRIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO.....	12
2.3.2.	SOGGETTI ATTIVI DAL LATO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA	17
2.3.3.	DEFINIZIONE DEL MERCATO AL DETTAGLIO	17
2.3.4.	DEFINIZIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO.....	24
3.	DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO	28
3.1.	INTRODUZIONE	28
3.2.	STRUTTURA E DINAMICA DEI MERCATI DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI SU SINGOLA RETE MOBILE	28
3.3.	DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI UTILIZZATI	34
3.3.1.	BARRIERE ALL'ENTRATA	34
3.3.2.	LE ECONOMIE DI SCALA E DIVERSIFICAZIONE	34
3.3.3.	IL CONTROPOTERE DI ACQUISTO	35
4.	IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI	42
4.1.	PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI.....	42
4.2.	VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE NEI MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE DI CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI	44
4.3.	PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE NEI MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI TERMINAZIONE DI CHIAMATE VOCALI SU SINGOLE RETI MOBILI	47
4.3.1.	OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE ..	47
4.3.2.	OBBLIGO DI TRASPARENZA	50
4.3.3.	OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE	53
4.3.4.	OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PREZZI.....	55
4.3.5.	OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DEI COSTI.....	74



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

INDICE DELLE FIGURE E TABELLE

Figura 1 – Parte dell'architettura di rete nelle tecnologie GSM, UMTS e LTE	14
Figura 2 – Parte di un'architettura di rete in tecnologia GSM: il caso di un <i>full</i> MVNO .	16
Tabella 1 – Tariffe di terminazione mobile di cui alla delibera n. 621/11/CONS e s.m.i.	9
Tabella 2 – Ricavi e volumi di traffico terminato sulle reti mobili (2010 -2013).....	29
Tabella 3 – Operatori virtuali presenti in Italia	31
Tabella 4 – Tariffe di terminazione vocale su rete mobile (2014-2017) in centesimi di Euro al minuto	57



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo

1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi di mercato è costituito principalmente dalle direttive nn. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), 2002/21/CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”), così come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 novembre 2009.

2. Il quadro normativo comunitario è stato recepito a livello nazionale dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” (di seguito denominato *Codice*),¹ così come modificato dal decreto legislativo n. 70 del 28 maggio 2012.²

3. Significativo rilievo rivestono, inoltre, una serie di raccomandazioni e comunicazioni della Commissione europea (di seguito, la Commissione) che illustrano gli orientamenti della stessa circa l’applicazione da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dei principi e delle regole stabilite dalle predette direttive.

4. In particolare, la raccomandazione 2014/710/UE³ (di seguito denominata *Raccomandazione*) include fra i quattro mercati rilevanti da analizzare ai fini di una eventuale regolamentazione *ex ante* il mercato della fornitura all’ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 2 nella *Raccomandazione*), specificando che si tratta di uno dei diversi *input* all’ingrosso di cui gli operatori necessitano per poter fornire servizi di rete mobile al dettaglio.⁴

5. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l’analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano ad analizzare periodicamente i mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*, indicati nell’Allegato della *Raccomandazione*, e, ove ricorrano particolari circostanze, possano altresì identificare mercati rilevanti differenti da quelli previsti dalla *Raccomandazione*.⁵

6. Un punto di riferimento sostanziale per le ANR è rappresentato, altresì, dalle *Linee direttrici* della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi

¹ Entrato in vigore il 16 settembre 2003.

² Entrato in vigore il 1° giugno 2012.

³ In GUCE L 295 dell’11 ottobre 2014, pag. 79. La *Raccomandazione* sostituisce la precedente Raccomandazione del 17 dicembre 2007 che individuava sette mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*, pubblicata in GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65 (la “precedente Raccomandazione”).

⁴ Si rimanda alla sezione 2.2 per una trattazione di dettaglio.

⁵ Cfr. art. 15, comma 3 e art. 7, comma 4, della direttiva quadro, recepiti a livello nazionale dall’art. 18 e dall’art. 12, comma 4, del *Codice*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di comunicazione elettronica (di seguito denominate *Linee direttrici*)⁶ che illustrano i criteri cui le ANR devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati, per la definizione dei mercati rilevanti e per la valutazione del grado di concorrenza degli stessi. Per quanto concerne gli aspetti procedurali, il riferimento principale è rappresentato dalla raccomandazione della Commissione *relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva quadro* (di seguito denominata *Raccomandazione sull'art. 7*).⁷

7. Le analisi dei mercati devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la *Raccomandazione* e le *Linee direttrici*. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possono non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

8. Una volta definito il mercato rilevante dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza sul mercato individuato di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi, le ANR introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari.

9. Relativamente all'individuazione degli obblighi regolamentari da imporre alle imprese che detengono un significativo potere di mercato (SMP) nei mercati della fornitura all'ingrosso dei servizi di terminazione vocale su singola rete mobile, notevole importanza riveste la raccomandazione della Commissione n. 2009/396/CE, *relativa alla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili* (di seguito denominata *Raccomandazione sulle tariffe di terminazione*).⁸

10. In tale ambito, a seguito di un'attenta disamina delle problematiche di tipo concorrenziale che possono emergere in tali mercati a causa della loro natura di mercati cosiddetti *two-way access*, la Commissione conclude che nel medio periodo l'obbligo di orientamento al costo sia il più appropriato intervento regolamentare.

11. Più precisamente, la Commissione raccomanda che le ANR, quando impongono obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi agli operatori notificati quali SMP nei mercati della fornitura dei servizi di terminazione vocale, stabiliscano tariffe di terminazione basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente. La valutazione dei costi efficienti si dovrebbe fondare sull'utilizzo di un modello *bottom-up* basato sui costi prospettici incrementali di lungo periodo (di seguito denominato BU-LRIC o

⁶ In GUCE C 165 dell'11 luglio 2002, pag. 6.

⁷ In GUCE L 301 del 12 novembre 2008, pag. 23.

⁸ In GUCE L 124 del 20 maggio 2009, pag. 67.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

modello); ciò dovrebbe portare, nel lungo periodo, alla fissazione di tariffe di terminazione simmetriche.⁹

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

12. L'Autorità ha concluso l'ultima analisi del mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (terzo ciclo) con la delibera n. 621/11/CONS. In linea con le analisi precedenti,¹⁰ considerato che ciascun operatore mobile è l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, l'Autorità ha individuato quattro mercati rilevanti di dimensione geografica nazionale, cioè un mercato distinto per ciascun operatore di rete mobile ed ha notificato come detentori di significativo potere di mercato gli operatori H3G S.p.A. (H3G), Telecom Italia S.p.A. (TELECOM ITALIA), Vodafone Omnitel B. V. (VODAFONE) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (WIND).

13. L'Autorità ha confermato in capo ai quattro operatori di rete mobile gli obblighi di: i) accesso e uso di determinate risorse di rete; ii) trasparenza; iii) non discriminazione; iv) controllo dei prezzi e v) contabilità dei costi. Per quanto riguarda l'obbligo di controllo dei prezzi, l'Autorità ha approvato un percorso di riduzione programmata delle tariffe di terminazione (*glide path*) in base al quale, dal 1 luglio 2012, le tariffe di terminazione praticate dagli operatori di rete (MNO) notificati si riducevano gradualmente fino a raggiungere il valore simmetrico di 0,98 centesimi di euro al minuto a far data dal 1 luglio 2013. Fino a quella data, ad H3G veniva riconosciuta un'asimmetria tariffaria. Successivamente, con la delibera n. 259/14/CONS, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 14 febbraio 2014, n. 725, l'Autorità ha rideterminato l'asimmetria tariffaria in favore di H3G stabilita dalla delibera n. 621/11/CONS per tutto il 2013, specificando che dal 2014 le tariffe sono simmetriche a quelle degli altri operatori.

14. Il *glide path* attualmente vigente è riportato nella tabella che segue.

⁹ Si rimanda al paragrafo 4.3.4 per una descrizione di dettaglio.

¹⁰ Delibera n. 3/06/CONS e delibera n. 667/08/CONS (primo e secondo ciclo di analisi dei mercati dei servizi di terminazione vocale su rete mobile).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 1 – Tariffe di terminazione mobile di cui alla delibera n. 621/11/CONS e s.m.i.

<i>€cent/min.</i>	Dal 1 luglio 2012	Dal 1 gennaio 2013	Dal 1 luglio 2013
H3G	3,5	2,06	1,34
TELECOM ITALIA	2,5	1,5	0,98
VODAFONE	2,5	1,5	0,98
WIND	2,5	1,5	0,98

15. Il valore finale del *glide path* è stato ottenuto attraverso il modello BU-LRIC, adottato dall'Autorità con la delibera n. 60/11/CONS.¹¹

16. Infine, si rileva che, sempre con la delibera n. 621/11/CONS, l'Autorità ha osservato come gli operatori di rete notificati (H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND) non erano più gli unici operatori di rete mobile in grado di offrire servizi di terminazione vocale, in quanto anche gli operatori virtuali assegnatari di archi di numerazione e dotati di propri codici MNC¹² avrebbero potuto offrire il servizio di terminazione, indipendentemente dal grado di infrastrutturazione raggiunto. Tuttavia, dal momento che la commercializzazione di servizi di terminazione da parte degli operatori virtuali, all'epoca dell'adozione della delibera, era ancora in fase iniziale, l'analisi del significativo potere di mercato è stata condotta esclusivamente con riferimento agli operatori licenziatari e l'Autorità si è riservata di monitorare l'evoluzione dell'offerta di servizi di terminazione nell'ambito di una più ampia attività di monitoraggio delle dinamiche di mercato e concorrenziali tra operatori virtuali e operatori infrastrutturati.¹³ Alla luce di quanto emerso dall'attività di monitoraggio, l'Autorità ha rinviato la valutazione circa l'opportunità di notificare anche gli operatori virtuali che offrono servizi di terminazione vocale all'ingrosso (c.d. *full MVNO*) alla successiva analisi di mercato, ossia all'analisi in esame.

¹¹ Il Modello, sviluppato con l'ausilio del consulente *Europe Economics*, ha consentito di individuare in linea con le indicazioni della *Raccomandazione sulle tariffe di terminazione*: i) il costo "LRIC puro" associato al servizio di terminazione vocale su rete mobile; ii) un'unica tariffa di terminazione, senza alcuna differenziazione tra operatori (tariffe simmetriche). Il consulente ha, altresì, provveduto a sviluppare una metodologia per il calcolo del costo medio ponderato del capitale degli operatori di rete mobile.

¹² Il *Mobile Network Code* consente all'operatore di definire numeri IMSI (*International Mobile Subscriber Identity*), contenuti in carte SIM, che identificano in maniera univoca l'utenza.

¹³ Cfr. punto V.5 e punto V.9 della delibera n. 621/11/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1. Introduzione

17. Ai sensi dell'articolo 18 del *Codice*, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la *Raccomandazione* e le *Linee direttrici*,¹⁴ definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

18. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo volto ad individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

19. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il *test* del monopolista ipotetico (*small but significant non transitory increase in price, SSNIP test*).

20. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ovvero dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta (*SSNIP test*), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del *test* del monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto. In tali casi, è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.

¹⁴ Cfr. *Linee direttrici*, capitolo 2, punti 33 – 69.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2.2. Il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili nella definizione della Commissione

21. La *Raccomandazione* include fra i mercati rilevanti da analizzare ai fini di una eventuale regolamentazione *ex ante* il mercato della fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 2 nella *Raccomandazione*), specificando che si tratta di uno dei diversi *input* all'ingrosso di cui gli operatori di rete fissa e mobile necessitano per poter fornire servizi al dettaglio di rete mobile.¹⁵

22. La Commissione osserva che, come nel caso della terminazione su rete fissa, il servizio di terminazione del traffico su rete mobile è il fattore produttivo meno replicabile dagli operatori per fornire servizi di telefonia mobile al dettaglio. Il servizio di terminazione mobile, difatti, consente il completamento di una chiamata destinata ad un cliente di un operatore di rete mobile ed originata da un cliente di un altro operatore di rete fissa o mobile, nazionale o internazionale.

23. Dal momento che, con il regime di pagamento *Calling Party Pays* (CPP), vigente in Europa, la tariffa di terminazione è fissata dall'operatore cui è abbonato il cliente chiamato, né il cliente chiamante né il chiamato hanno la possibilità di influenzare i prezzi praticati dall'operatore di terminazione. Di conseguenza, nel regime del CPP, l'operatore di terminazione può incrementare il prezzo del servizio di terminazione senza che gli acquirenti possano in alcun modo limitare tale potere.

24. Inoltre la Commissione rileva che allo stato, così come in un futuro prossimo, permane una situazione di monopolio strutturale sulla terminazione, poiché non esistono sostituti del servizio di terminazione né dal lato della domanda né dal lato dell'offerta.¹⁶

25. Di conseguenza, nel mercato della terminazione si continua ad osservare la presenza di alte barriere all'entrata, dovute all'assenza di alternative per la terminazione delle chiamate dirette ad un utente attestato sulla rete dell'operatore di terminazione. Ciò fa sì che ogni rete di terminazione risulti essere un mercato monopolistico, anche se la stessa Commissione chiarisce come non sia sufficiente basarsi sulla definizione di un mercato rilevante per ciascuna rete per valutare se un operatore detiene un significativo potere di mercato, ma occorre tenere conto, *inter alia*, dell'eventuale grado di contropotere d'acquisto, che potrebbe rendere non profittevole un incremento di prezzo.

26. Si noti che, nella *Raccomandazione* del 2014, la Commissione puntualizza, per la prima volta, che rientra nel mercato rilevante dei servizi di terminazione vocale su rete mobile l'offerta di servizi da parte dei *full MVNO*, ossia di quegli operatori virtuali che –

¹⁵ “*Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets*”, SWD (2014) 298.

¹⁶ “*An analysis of demand and supply substitutability shows that currently or in the foreseeable future there are no substitutes at wholesale level which might constrain the setting of charges for termination in a given network*”. Cfr. pag. 28, *supra*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

benché non possiedano una licenza per l'utilizzo delle risorse radio – possiedono e/o controllano gli elementi di rete essenziali per gestire il servizio di terminazione delle chiamate sui propri clienti. Al riguardo, la Commissione osserva che i *full MVNO* possono negoziare le tariffe di terminazione con gli altri operatori indipendentemente dall'MNO su cui sono attestati. La Commissione invita le ANR a tener conto del fatto che i *full MVNO*, indipendentemente dalla quota di mercato detenuta, nel prendere in affitto gli elementi di rete dagli operatori di rete mobile, possono beneficiare delle economie di scala e di varietà di questi ultimi, quindi sostenere gli stessi costi unitari per la fornitura del servizio di terminazione. A parere della Commissione, questa sarebbe la ragione per cui numerose ANR che hanno regolamentato le tariffe di terminazione dei *full MVNO* hanno imposto loro tariffe simmetriche a quelle dell'operatore di rete ospitante sin dal momento dell'ingresso sul mercato.¹⁷

27. Infine, per quanto riguarda le prospettive di lungo periodo, si rammenta che la stessa Commissione, nell'*Explanatory Note* alla *Raccomandazione sulle tariffe di terminazione*, sin dal 2009, annovera diverse possibili alternative al sistema di *pricing* CPP, tra cui particolare rilievo assume il cosiddetto *Bill and Keep* (BAK), in base al quale gli operatori di rete stipulano accordi di interconnessione che prevedono una tariffa di terminazione reciproca uguale a zero. L'operatore che offre il servizio di terminazione, quindi, non riceve pagamenti a livello *wholesale* dall'operatore beneficiante, ma recupera i costi sostenuti direttamente dai propri clienti finali. Il BAK, oltre a fornire un potenziale supporto alla risoluzione dei problemi connessi alla persistenza dei *bottleneck*, potrebbe rimuovere la necessità di un intervento regolatorio e condurre, altresì, ad una diminuzione dei prezzi a livello *retail*.

2.3. Il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili

2.3.1. Descrizione tecnica del servizio

28. Il servizio di terminazione delle chiamate vocali su rete mobile consiste nel completamento di una chiamata destinata ad un cliente di un operatore di rete mobile ed originata da un cliente di un altro operatore di rete fissa o mobile, nazionale o internazionale.

29. Nelle reti mobili si possono individuare due sottosistemi che svolgono tutte le funzioni necessarie all'instradamento ed alla consegna delle chiamate, cioè alla terminazione di una chiamata: la rete di accesso (RAN – *Radio Access Network*), che svolge le funzioni di collegamento radio con il terminale d'utente, e la rete di trasporto (CN – *Core Network*), che, invece, svolge le funzioni di trasporto del traffico e di interconnessione con altri operatori. Nonostante questa ripartizione della rete sia valida

¹⁷ Cfr. pag. 28, *supra*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia essa 2G¹⁸, 3G¹⁹ oppure 4G²⁰, esistono profonde differenze tra le reti LTE e le reti delle generazioni precedenti.

30. La rete di accesso consente di veicolare il traffico al terminale di utente, gestendo il collegamento radio. Nelle reti GSM ed UMTS le funzioni di gestione del canale radio e di instaurazione del collegamento sono svolte dalle stazioni radio base (BTS per la tecnologia 2G e NodeB per la tecnologia 3G), mentre le funzioni di controllo, instradamento del traffico e gestione della mobilità sono svolte in apparati appositi collegati alle stazioni radio base (BSC per le reti GSM e RNC per le reti UMTS). Nella rete di accesso radio delle reti LTE esiste un solo nodo (la stazione radio base eNodeB), che assolve alle funzioni di gestione del canale radio ed instaurazione del collegamento, ma anche ad alcune funzioni di controllo.²¹ La rete *core* si occupa dell'instradamento del traffico tra nodi non adiacenti, svolge funzioni di controllo del traffico, si occupa dello scambio del traffico tra operatori differenti. Per la gestione del traffico voce nelle reti GSM ed UMTS si utilizza principalmente la commutazione di circuito, mentre nelle reti LTE si utilizza la commutazione di pacchetto.

31. La catena impiantistica appena descritta è rappresentata sinteticamente nella Figura 1, con riferimento a tutte le architetture.²²

¹⁸ Per “2G” si intendono le reti in tecnologia GSM e sue evoluzioni (ad esempio, GPRS ed EDGE).

¹⁹ Per “3G” si intendono le reti in tecnologia UMTS e sue evoluzioni (ad esempio, HSDPA).

²⁰ Per “4G” si intendono le reti in tecnologia LTE e sue evoluzioni (ad esempio, LTE *Advanced*).

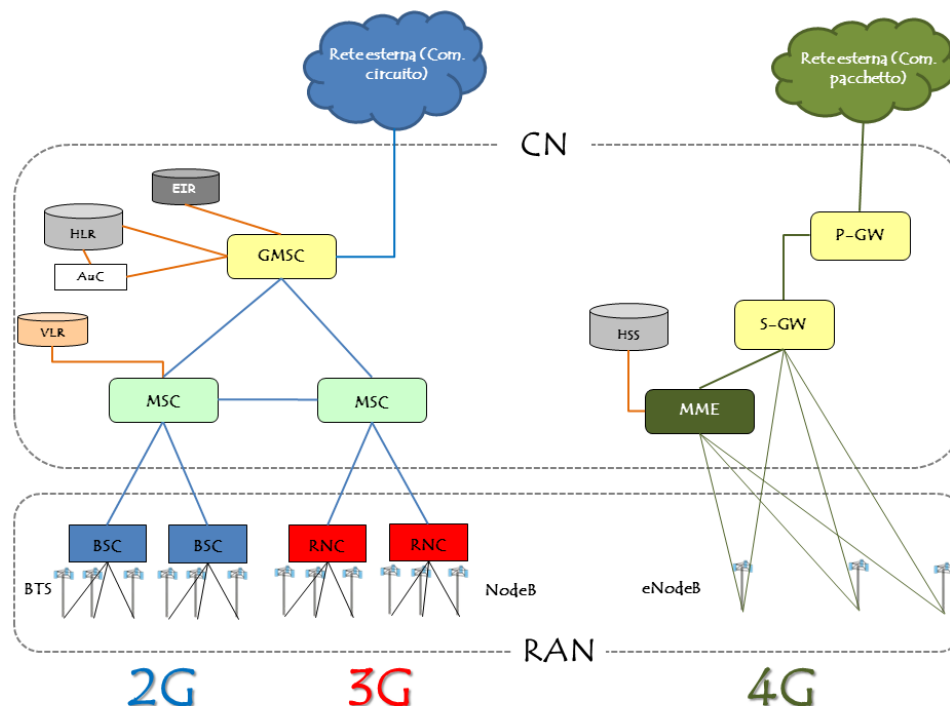
²¹ Le tecniche di accesso radio si sono evolute dal TDMA/FDMA del GSM al CDMA dell'UMTS, fino all'OFDMA delle reti LTE, consentendo miglioramenti soprattutto in termini di velocità del collegamento dati per l'aumento della banda disponibile per ciascun utente.

²² Le reti radiomobili sono più complesse di quanto qui descritto, per la presenza di elementi di rete dedicati a funzioni di carattere generale, quali quelle di controllo e gestione della rete radiomobile, oppure alla gestione di servizi non oggetto del presente provvedimento, quali gli SMS e i servizi dati.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Figura 1 – Parte dell'architettura di rete nelle tecnologie GSM, UMTS e LTE



32. Nel caso di reti GSM ed UMTS, l'operatore di origine consegna la chiamata presso una centrale *Gateway Mobile Switching Center* (GMSC) del sottosistema CN dell'operatore di destinazione presso la quale è interconnesso o co-ubicato. Da questo punto in poi, la chiamata è gestita dall'operatore di destinazione.

33. Il GMSC effettua l'instradamento della chiamata utilizzando il numero del destinatario (*Mobile Station ISDN Number – MSISDN*) e coinvolgendo altri elementi della CN; in particolare, la catena impiantistica prevede l'utilizzo dei *Mobile Switching Centre* (MSC), centrali di commutazione che assolvono, tra le altre funzioni, il controllo delle chiamate e degli *handover* tra celle non adiacenti.

34. A questi elementi, nella rete di trasporto, se ne aggiungono alcuni necessari per garantire una corretta gestione della mobilità, quali: i) l'*Home Location Register* (HLR) ed il *Visitor Location Register* (VLR) necessari per la memorizzazione della localizzazione degli utenti e dei dati ad essi relativi; ii) l'*Authentication Centre* (AuC) dedicato al calcolo dei parametri utilizzati per l'autenticazione e la cifratura; iii) l'*Equipment Identity Register* (EIR) utilizzato per prevenire l'utilizzo di terminali di utente non autorizzati. Attraverso le informazioni memorizzate negli HLR e nei VLR è possibile individuare la cella in cui è localizzato il terminale destinatario della chiamata e, quindi, inoltrare la chiamata allo specifico MSC cui sono attestati gli elementi che gestiscono la cella di destinazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

35. A questo punto, la chiamata viene amministrata dagli elementi della RAN, che consente di gestire le risorse frequenziali e lo scambio del traffico con l'utente finale. Questo sottosistema è composto da due unità funzionali per tenere separati l'utilizzo del canale radio dal controllo delle risorse a disposizione. Nel GSM, tali elementi sono il *Base Transceiver Station* (BTS) per l'accesso radio vero e proprio e il *Base Station Controller* (BSC), che controlla varie BTS assolvendo compiti quali la gestione delle frequenze, la gestione degli *handover* tra BTS adiacenti e lo scambio del traffico tra la BTS e l'MSC; nell'UMTS, le componenti omologhe sono, rispettivamente, il *NodeB* ed il *Radio Network Controller* (RNC).²³

36. Nel caso in cui il servizio sia fornito con tecnologia 4G, l'operatore di originazione consegna la chiamata presso un nodo *PDN Gateway* (P-GW) presso il quale è interconnesso. Tale nodo si occupa sia del transito dei pacchetti sia di funzioni di controllo, come l'allocazione degli indirizzi IP e la gestione dei flussi informativi.

37. Il flusso di traffico dal P-GW passa al *Serving Gateway* (S-GW) che si occupa, tra le altre funzioni, anche della gestione della mobilità degli utenti tra eNodeB differenti. Altri nodi importanti per la gestione del traffico sono il *Mobility Management Entity* (MME), dedicato a funzioni di gestione e controllo, quali la segnalazione tra sottosistema CN e terminale d'utente, l'instaurazione delle comunicazioni o la memorizzazione della posizione del terminale d'utente, e l'*Home Subscriber Server* (HSS), le cui funzioni sono essenzialmente quelle dell'HLR e dell'AuC delle reti 2G e 3G.

38. Gli operatori di rete mobile tendono a separare sempre più le funzioni radiomobili dell'accesso dal *Core Network*, in quanto quest'ultimo è in grado di supportare tecnologie multiple di interconnessione ed accesso. Sul versante della rete di accesso radio, sempre più di frequente gli operatori condividono gli spazi dei siti con il fine di risparmiare sui costi operativi legati a voci quali gli affitti degli spazi stessi e l'energia.

39. Finora si è descritta l'architettura di rete funzionale alla fornitura del servizio di terminazione da parte degli operatori licenziatari. Al riguardo, occorre altresì rilevare che anche gli operatori mobili che non possiedono una licenza per l'utilizzo delle risorse radio possono acquistare dagli operatori licenziatari – sulla base di accordi commerciali – le risorse di rete essenziali per fornire il servizio di terminazione delle chiamate sui propri clienti. Sostanzialmente, un operatore mobile virtuale può:

- i. acquistare dall'operatore di rete mobile un servizio all'ingrosso di tipo *end to end* che gli consenta di rivendere ai propri clienti finali servizi di fonia (venduti anche in *bundle* con altri servizi). L'operatore mobile virtuale, quindi, non gestisce la terminazione delle chiamate sui propri clienti. Il servizio di terminazione è, infatti, tecnicamente gestito dall'operatore di rete (anche ospitante), che incassa la tariffa di

²³ L'operatore di originazione dovrà acquisire, oltre al servizio a traffico, una serie di servizi accessori quali: i) gli spazi in centrale presso i quali gli operatori di originazione dovranno co-locare i propri apparati; ii) le interfacce di interconnessione con la rete dell'operatore di terminazione e iii) i flussi di interconnessione tra le reti degli operatori di originazione e di terminazione.



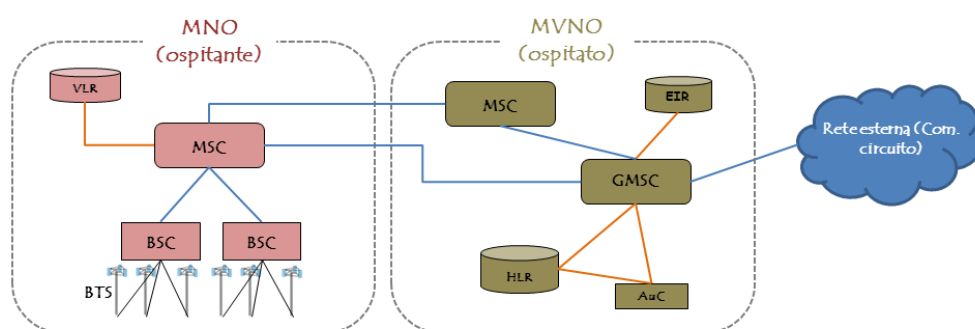
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

terminazione, mentre l'operatore virtuale (anche ospitato) gestisce esclusivamente i rapporti commerciali e di *customer care*;

- ii. acquistare dall'ospitante i servizi all'ingrosso (in genere, di accesso e di raccolta del traffico) necessari per poter costruire la propria offerta commerciale e provvedere in proprio alle attività di commutazione, interconnessione e terminazione del traffico (ad esclusione del collegamento radio). L'operatore mobile virtuale, quindi, utilizza strutture di commutazione di rete mobile proprietarie, una propria base di dati di registrazione degli utenti mobili (HLR), un proprio *codice* MNC, una propria attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza) ed emette carte SIM. L'ospitante mette a disposizione dell'ospitato l'uso delle frequenze radio della propria rete e quegli elementi fisici necessari per trasportare la chiamata dall'elemento radio (per esempio, la BTS nella rete GSM) al primo punto di interconnessione dal quale l'operatore ospitato utilizza i propri apparati.²⁴

40. In coerenza alle indicazioni fornite dalla Commissione nella *Raccomandazione sui mercati rilevanti*, in questa sede si considerano *full* MVNO gli operatori che provvedono in proprio alle attività di commutazione, interconnessione e terminazione del traffico (ad esclusione del collegamento radio), ovvero gestiscono il servizio di terminazione delle chiamate sulle proprie reti. Nella Figura 2 è rappresentata sinteticamente la catena impiantistica con riferimento al caso di un operatore *full* MVNO ed alla tecnologia GSM.

Figura 2 – Parte di un'architettura di rete in tecnologia GSM: il caso di un *full* MVNO



²⁴ Oltre a queste due categorie di operatori virtuali, esistono altre differenti tipologie di operatori che si distinguono in base al grado di indipendenza dall'operatore ospitante. Tuttavia, tali operatori non sono coinvolti nella gestione del servizio di terminazione e, pertanto, ai fini di questa analisi, sono equiparati agli operatori *reseller* che rivendono agli utenti finali un servizio *end-to-end* acquistato dall'ospitante.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2.3.2. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta

41. Nel mercato dei servizi di terminazione su rete mobile sono presenti, dal lato della domanda, gli operatori di rete mobile (MNO e *full* MVNO) e di rete fissa, nazionali e internazionali, che acquistano il servizio di terminazione per offrire servizi al dettaglio di telefonia di tipo *off-net* (mobile-mobile e fisso-mobile).

42. Nello stesso mercato sono presenti, dal lato dell'offerta, operatori (MNO e *full* MVNO) assegnatari di archi di numerazione, che dispongono di un proprio *codice* MNC, di proprie *SIM card*, che possono gestire in proprio le funzioni di commutazione e di trasporto, così come la base dati di registrazione degli utenti mobili (HLR), indipendentemente dalle risorse di rete cui hanno accesso e della tecnologia utilizzata.

2.3.3. Definizione del mercato al dettaglio

Il mercato del prodotto al dettaglio

Sostituibilità dal lato della domanda

43. In linea con quanto indicato nella *Raccomandazione*, il punto di partenza per la definizione del mercato dei servizi di terminazione vocale su rete mobile è la definizione del corrispondente mercato al dettaglio, basata sulle condizioni di sostituibilità esistenti dal lato della domanda e dell'offerta, cioè sul cosiddetto *SSNIP test*.

44. L'analisi di sostituibilità è circoscritta solo a quei servizi suscettibili di influenzare la definizione del corrispondente mercato all'ingrosso. Poiché il servizio di terminazione del traffico vocale su rete mobile è un *input* necessario affinché un operatore (fisso o mobile) permetta ad un proprio utente di destinare una chiamata ad un utente di un altro operatore mobile (chiamata mobile *off-net*), il primo passo per la definizione del mercato dei servizi di terminazione mobile è costituito dall'analisi delle condizioni di sostituibilità esistenti sul mercato al dettaglio tra una chiamata *off-net* e altri servizi in grado di assolvere alla stessa funzione.²⁵

45. Una chiamata *off-net* verso mobile (originata da rete mobile o fissa) potrebbe essere sostituita con una chiamata *off-net* verso fisso o con una chiamata *on-net* verso mobile (di tipo mobile-mobile o di tipo fisso-mobile). Inoltre, la stessa chiamata potrebbe essere sostituita con ulteriori tipologie di servizio di trasmissione dati, quali SMS, *e-mail*, *instant messaging*, ovvero servizi di video chiamata, servizi di *call back*, servizi integrati fisso-mobile, nonché con servizi di comunicazione realizzabili su protocollo IP (VOIP).

²⁵ Si noti che i mercati al dettaglio dei servizi telefonici di rete fissa e di rete mobile non sono inclusi nella lista dei mercati individuati dalla *Raccomandazione* come suscettibili di regolamentazione *ex ante*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

46. Per quanto riguarda la sostituibilità tra chiamate *off-net* verso mobile con i seguenti servizi: i) chiamate *off-net* mobile-fisso (fisso-fisso), ii) chiamate *on-net* verso mobile, iii) messaggi di testo (SMS), *e-mail* ed *instant messaging*, iv) videochiamate, v) servizi di *call back* e vi) servizi integrati fisso-mobile, l'Autorità, ritenendo che non siano intervenuti mutamenti significativi nel mercato, conferma le valutazioni espresse nella precedente analisi di mercato (delibera n. 621/11/CONS), ossia che non sussista un rapporto di sostituibilità tra le chiamate mobili *off-net* ed i summenzionati servizi.

47. L'Autorità ritiene invece opportuno svolgere l'analisi di sostituibilità tra le chiamate *off-net* su rete mobile e le chiamate VOIP su rete mobile, intendendo con ciò sia le chiamate VOIP *end-to-end* sia le chiamate VOIP verso numerazione nomadica in decade 5.²⁶ Infatti solo nel caso in cui, a seguito di una variazione dei prezzi relativi, una chiamata *off-net* su rete mobile sia sostituita con una chiamata VOIP, si verificherebbe una riduzione della domanda di terminazione mobile che potrebbe vincolare il prezzo di terminazione.²⁷

48. L'Autorità rileva, innanzitutto, che per effettuare una conversazione telefonica VOIP in mobilità sia il chiamante sia il chiamato devono possedere un dispositivo mobile di ultima generazione (*smartphone*), connesso a *internet* ed in grado di supportare una specifica applicazione,²⁸ così come devono utilizzare applicazioni VOIP interoperabili.

49. Al riguardo, si rileva che il numero di *smartphone* in circolazione è aumentato considerevolmente ed ha raggiunto i 45 milioni di unità nel 2014.²⁹ Nello stesso anno, il numero di utenti che utilizzano *internet* in mobilità (circa quaranta milioni) risulta quattro volte superiore a quello registrato nel 2009.³⁰ L'aumento del numero di *smartphone* e degli utenti connessi a *internet* in mobilità ha determinato una crescita notevole del traffico dati su rete mobile. Si registra, infatti, che, dal 2009 al 2013, il traffico dati su rete mobile è cresciuto a un tasso medio annuo del 50%, passando da 68.000 *terabyte* circa a 342.000 *terabyte* circa.

²⁶ Le principali applicazioni VOIP possono essere utilizzate sia per chiamare utenti VOIP registrati al servizio tramite un *account* (che utilizza l'indirizzo *e-mail* o il numero di telefono mobile) sia per chiamare utenti VOIP tramite una numerazione in decade 5. In quest'ultimo caso, la chiamata può essere originata anche tramite un terminale fisso o mobile in tecnologia tradizionale a commutazione di circuito.

²⁷ Si esclude, pertanto, il caso della sostituibilità di una chiamata *off-net* su rete mobile con una chiamata originata in VOIP e destinata all'utente chiamato tramite la sua numerazione in decade 3. In questo caso, l'eventuale sostituzione sul mercato al dettaglio non determina una riduzione della domanda di terminazione mobile, dal momento che la chiamata, pur essendo originata tramite un'applicazione VOIP, continua a terminare su una numerazione mobile.

²⁸ Alcune di queste – come, ad esempio, *Skype* – identificano l'utilizzatore tramite un nome-utente o l'indirizzo *e-mail*, altre – come, ad esempio, *Viber* – sfruttano direttamente il numero di cellulare dell'utente. La differenza tra queste due diverse applicazioni è nella percezione che chiamato e chiamante hanno del servizio offerto: mentre il primo tipo di applicazioni utilizza una propria interfaccia nella quale viene visualizzato l'identificativo del chiamante, il secondo tipo fa sì che una chiamata VOIP appaia come una chiamata tradizionale.

²⁹ Cfr. Osservatorio Mobile Marketing & Service del Politecnico di Milano – 2014.

³⁰ Cfr. Osservatorio AGCOM – 2014



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

50. Nonostante queste evidenze, si ritiene ancora poco probabile che, a seguito di un incremento modesto, ma significativo e non temporaneo del prezzo, una parte significativa della domanda sostituisca una chiamata *off-net* con una chiamata in VOIP. Peraltro, la rete *internet* è in grado di offrire livelli di QoS inferiori a quelli offerti da una rete a commutazione di circuito, in particolar modo per i servizi VOIP di tipo *unmanaged*.³¹ Infatti, l'*handover*³² può avere effetti negativi sulla comunicazione, in termini di ritardi elevati, se non addirittura d'interruzione della comunicazione. Inoltre, la qualità dei servizi può essere influenzata negativamente dai ritardi di consegna dei pacchetti, dalla percentuale di pacchetti persa e dallo *jitter*, ovvero dalla variazione del ritardo nella trasmissione dei dati.

51. Tali fattori, quindi, accentuano le differenze tra la fruizione di un servizio di telefonia tradizionale e un servizio di tipo VOIP, per di più *unmanaged*. Pertanto, nonostante il processo di convergenza tecnologica in atto, si può ritenere che, nell'orizzonte temporale della presente analisi, non esista un grado di sostituzione, dal lato della domanda, tra una chiamata tradizionale (sia essa originata da rete mobile o fissa) ed una chiamata VOIP tale da concludere che i due servizi appartengano allo stesso mercato.³³ Questa conclusione troverebbe conferma nel fatto che a giugno 2014 gli utenti che utilizzano regolarmente una delle principali applicazioni di VOIP (Viber) rappresentano solo il 13% degli utenti *internet* in mobilità,³⁴ che corrispondono al 6% del totale degli utenti mobili.

Sostituibilità dal lato dell'offerta

52. Per quanto riguarda l'analisi di sostituibilità dal lato dell'offerta, l'Autorità valuta se in seguito a una variazione dei prezzi relativi, gli operatori non attivi nella fornitura del

³¹ Per servizi VOIP di tipo *unmanaged* s'intendono quei servizi per i quali il fornitore, diversamente dai fornitori di servizi VOIP di tipo *managed*, non ha nessun controllo sulla qualità del servizio, in quanto, trattandosi di un soggetto diverso dal proprietario della rete d'accesso a *internet*, non può controllare il modo in cui i pacchetti vengono gestiti. Diversamente, il fornitore di servizi VOIP di tipo *managed*, essendo anche il fornitore d'accesso a *internet*, è in grado di garantire un certo livello di qualità del servizio, paragonabile a quello offerto dalle reti a commutazione di circuito. Allo stato attuale, poiché nessun operatore di rete mobile offre servizi VOIP di tipo *managed*, l'analisi di sostituibilità riguarda esclusivamente i servizi di tipo *unmanaged*.

³² L'*handover* è la procedura che consente il cambiamento del canale radio mantenendo attiva la comunicazione.

³³ Non si esclude, tuttavia, che l'utilizzo dei servizi VOIP possa essere ulteriormente stimolato dall'integrazione crescente tra servizi di comunicazione offerti tramite piattaforme *social* (in tal senso, si pensi all'acquisto di *Whatsapp* da parte di *Facebook*) o dallo sviluppo di applicazioni proprietarie (si pensi all'estensione delle funzionalità dell'applicazione *Facetime*, installata sugli *smartphone* di Apple, alle chiamate vocali).

³⁴ Cfr. GlobalWebIndex – 2014.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizio di chiamate *off-net* possano entrare nel mercato in un arco di tempo ragionevole sostenendo costi di riconversione produttiva trascurabili.

53. Al riguardo, l'Autorità osserva che gli operatori che forniscono servizi di telefonia verso rete fissa, servizi di telefonia *on-net*, servizi di trasmissione dati su rete mobile (messaggi di testo, *e-mail*, video chiamate, *instant messaging*), servizi di comunicazione VOIP e servizi integrati fisso-mobile, possano offrire servizi di telefonia verso utenti di rete mobile del tipo *off-net* solo dopo aver stipulato con gli operatori di rete mobile uno specifico accordo d'interconnessione e sostenuto i relativi investimenti.

54. Poiché questi operatori hanno già sostenuto ingenti investimenti per offrire i rispettivi servizi, il costo incrementale che dovrebbero sostenere per poter offrire anche il servizio di telefonia verso rete mobile *off-net* può ritenersi trascurabile, se paragonato ai costi sostenuti inizialmente. Di conseguenza, l'Autorità rileva che tra il servizio di telefonia verso rete mobile *off-net* ed i servizi di cui al punto precedente possa sussistere una sostituibilità dal lato dell'offerta.

55. Tuttavia, l'Autorità ritiene che, ai fini della presente analisi, la sostituibilità dal lato dell'offerta non sia rilevante poiché, indipendentemente dal suo esito, non si verificherebbe alcuna variazione della domanda di terminazione vocale. Infatti, qualora nuovi operatori, entrando nel mercato, offrano servizi di telefonia verso rete mobile *off-net*, si assisterebbe solo ad uno spostamento della domanda a livello al dettaglio tra il monopolista ipotetico e gli operatori nuovi entranti, senza che ciò comporti una variazione della domanda totale del servizio di terminazione mobile.

Conclusioni sulla definizione del mercato rilevante del prodotto al dettaglio

56. In virtù delle suddette considerazioni, l'Autorità individua il mercato rilevante del prodotto al dettaglio delle chiamate offerte da un operatore e destinate ad utenti di rete mobile di altro operatore indipendentemente dall'originazione (chiamate *off-net* verso mobile).

Il mercato geografico al dettaglio

57. I titoli abilitativi (autorizzazioni) per la fornitura di servizi di comunicazione mobile sono rilasciati a livello nazionale e le condizioni concorrenziali sul territorio nazionale appaiono sufficientemente omogenee, dal momento che le offerte degli operatori sono rivolte all'intera popolazione italiana.

58. Appare pertanto ragionevole concludere che il mercato geografico rilevante dei servizi al dettaglio di telefonia mobile ha estensione nazionale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Conclusioni sulla definizione del mercato al dettaglio

59. In base all'analisi di sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta, l'Autorità ritiene che il mercato rilevante al dettaglio sia costituito dalla domanda e dall'offerta di chiamate vocali destinate ad utenti di altro operatore mobile, avente dimensione geografica nazionale.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato al dettaglio dei servizi di telefonia mobile?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

O1. I soggetti rispondenti alla consultazione condividono ampiamente l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato al dettaglio dei servizi di telefonia mobile.

O2. Alcuni operatori evidenziano altresì l'opportunità di un'attenta valutazione dello sviluppo dei servizi di comunicazione realizzabili su protocollo IP.

O3. In particolare, TELECOM ITALIA concorda con le conclusioni dell'Autorità circa la non sostituibilità tra chiamate *off-net* verso mobile e chiamate VOIP su rete mobile, ma ritiene che taluni fenomeni, quali la convergenza tecnologica in atto, la penetrazione degli *smartphone*, la conseguente crescita del traffico dati e voce in mobilità, nonché la sostituzione fisso-mobile siano talmente dinamici da rendere necessario un costante monitoraggio delle condizioni di sostituibilità tra chiamate *off-net* verso mobile con servizi di chiamata realizzabili su protocollo IP offerti da soggetti che si configurano più genericamente come fornitori di servizi sulla rete *internet* (cosiddetti *Over the top* – OTT).

O4. WIND evidenzia che la crescente diffusione tra ampie fasce della popolazione, soprattutto giovani, di servizi basati su applicazioni di *instant messaging* o VOIP di tipo *end-to-end* porterebbe a non dover escludere un effetto di sostituzione tra le chiamate vocali tradizionali ed i suddetti servizi. Al riguardo, WIND ritiene che l'indebolimento competitivo degli operatori mobili rispetto a nuovi soggetti operanti sul mercato (OTT) non giustificerebbe un'ulteriore riduzione dei valori di terminazione già definiti con la delibera n. 621/11/CONS nell'ambito della precedente analisi di mercato.

O5. NOVERCA, FASTWEB, TISCALI e POSTE MOBILE ritengono che l'Autorità debba approfondire l'analisi prospettica degli impatti dello sviluppo di servizi di chiamata realizzabili su protocollo IP offerti dagli OTT sulle leve competitive degli operatori mobili.

O6. AIMP condivide che ad oggi non sussista sostituibilità con i servizi VOIP, ma ritiene opportuno prevedere il divieto per gli operatori mobili di discriminare il traffico VOIP sulle loro reti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

O7. Infine, AIP non condivide le valutazioni dell'Autorità circa la non sostituibilità tra chiamate *off-net* verso mobile con chiamate *on-net* verso mobile e ritiene che il mercato del prodotto debba includere anche le chiamate *on-net* verso mobile.

Le valutazioni dell'Autorità

V1. Con riferimento alle osservazioni sullo sviluppo dei servizi di comunicazione realizzabili su protocollo IP, di cui ai punti da O2 a O5, l'Autorità rileva che già nello schema di provvedimento in consultazione si è evidenziata la possibilità che l'integrazione tra servizi di comunicazione offerti tramite piattaforme *social* e lo sviluppo di applicazioni proprietarie possano stimolare ulteriormente la diffusione e, successivamente, l'utilizzo di servizi VOIP in mobilità.

V2. In tal senso, l'Autorità non esclude che la capacità degli OTT di esercitare un vincolo competitivo sugli operatori mobili che offrono servizi tradizionali di telefonia nel mercato al dettaglio possa esplicitarsi e rafforzarsi nel medio-lungo termine. La crescente penetrazione degli *smartphone* potrà condizionare positivamente la possibilità di aver accesso ad applicazioni VOIP, anche se, per limitare le circostanze di mancata interoperabilità tra applicazioni, gli utenti dovranno, oltre a dotarsi di dispositivi mobili capaci di supportare i servizi VOIP, scegliere altresì di installare sui propri *smartphone* più di una applicazione VOIP. Inoltre, lo sviluppo delle reti 4G potrà prospetticamente garantire migliori *performance*, capacità, affidabilità di trasmissione e, quindi, contribuire a ridurre il divario tra il livello di qualità percepito dagli utenti di servizi di telefonia vocale tradizionale e VOIP.

V3. Tuttavia, l'Autorità ritiene che, nell'orizzonte temporale della presente analisi, permangano barriere tali da impedire che, a seguito di un incremento modesto, ma significativo e non temporaneo del prezzo, una parte significativa della domanda sostituisca una chiamata *off-net* con una chiamata in VOIP.

V4. Pertanto, non essendo intervenuti elementi significativi che inducano ad ipotizzare, per lo scenario di riferimento della presente analisi, un mutamento delle condizioni competitive indotto dalla diffusione dei servizi di VOIP in mobilità, l'Autorità conferma che le chiamate *off-net* verso mobile e le chiamate VOIP su rete mobile non appartengono allo stesso mercato.

V5. In merito alla richiesta riportata al punto O6, l'Autorità chiarisce che la regolamentazione dei servizi di comunicazione VOIP non rientra nel perimetro del presente procedimento.

V6. Con riferimento alle osservazioni circa la sostituibilità tra chiamate *off-net* verso mobile e chiamate *on-net* verso mobile, di cui al punto O7, l'Autorità rileva che non sono intervenuti cambiamenti significativi rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato.

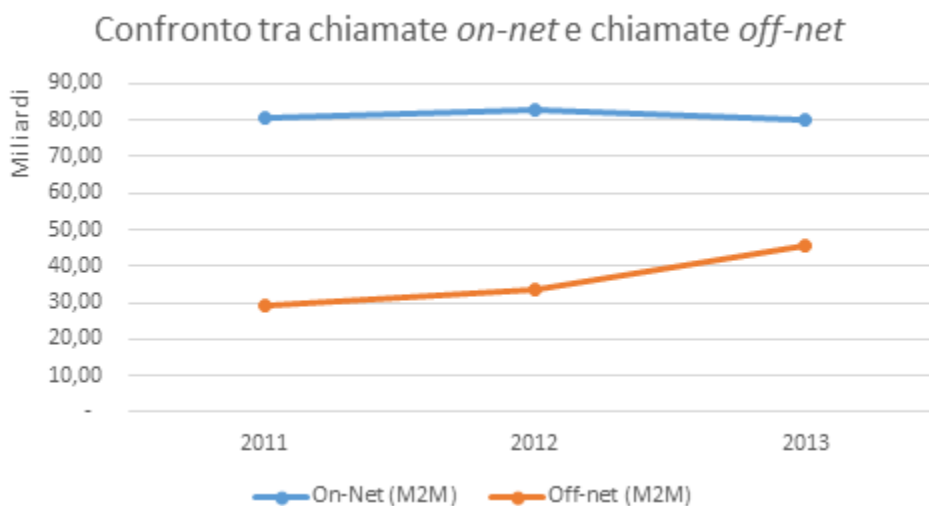


Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

V7. L'Autorità puntualizza che, perché due servizi possano dirsi sostituti, rileva la possibilità che uno sia in grado di esercitare un vincolo competitivo sull'altro. In tal senso, a seguito di una variazione dei prezzi relativi, un utente intenzionato a sostituire una chiamata *off-net* con una chiamata *on-net* dovrebbe poter utilizzare una *SIM card* appartenente alla medesima rete dell'operatore cui è abbonato il chiamato. La possibilità di sostituire una chiamata *off-net* con una chiamata *on-net* è, quindi, condizionata dalla circostanza che il chiamante ed il chiamato dispongano di più *SIM card* di operatori differenti o di dispositivi mobili in grado di gestire più *SIM card* contemporaneamente, in modo che l'originazione e la ricezione della chiamata sulla *SIM* alternativa avvengano senza incorrere nell'onere di dover sostituire di volta in volta la *SIM*.

V8. Inoltre, l'Autorità rileva che la disponibilità da parte degli utenti di più *SIM* non necessariamente comporta che le stesse siano attive, che siano utilizzate per effettuare traffico vocale e che siano utilizzate contemporaneamente.

V9. Infine, dall'analisi dell'andamento dei volumi di traffico voce *on-net* ed *off-net* (mobile-mobile), si evince che dal 2011 al 2013 i volumi di traffico *on-net* si sono mantenuti sostanzialmente costanti (circa 1%), mentre i volumi di traffico *off-net* (mobile-mobile) sono cresciuti significativamente (circa 56%); ciò esclude l'esistenza di un fenomeno di sostituzione a scapito delle chiamate *off-net*.



V10. Ciò premesso, si ritiene che le possibilità di sostituzione tra chiamate *on-net* ed *off-net* siano significativamente limitate e tali da non ingenerare un fenomeno di sostituibilità tra le due tipologie di chiamate. Pertanto, l'Autorità conferma le proprie valutazioni e conclude che, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, non vi è sostituibilità dal lato della domanda tra le chiamate verso mobile *off-net* e le chiamate verso mobile *on-net*.

V11. Alla luce delle valutazioni suesposte, l'Autorità conferma la definizione del mercato rilevante al dettaglio di cui al punto 59 dello schema di provvedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2.3.4. Definizione del mercato all'ingrosso

Il mercato del servizio all'ingrosso

60. In questo paragrafo l'Autorità verifica se, nel periodo di tempo intercorso dalla precedente analisi di mercato, siano intervenuti cambiamenti di carattere economico e/o tecnico tali da rendere superata la definizione dei mercati rilevanti del servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile adottata con la delibera n. 621/11/CONS.

61. Un operatore (di rete fissa o mobile) che offre ai suoi clienti servizi di telefonia vocale verso utenti di un altro operatore mobile deve acquistare da quest'ultimo (operatore di destinazione) il servizio di terminazione, al fine di completare la chiamata.

62. L'Autorità valuta se, in seguito ad un aumento modesto, ma significativo e non transitorio del prezzo del servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile, gli operatori cui sono abbonati gli utenti che effettuano la chiamata possano sostituire questo servizio con altri servizi all'ingrosso.

63. Da un punto di vista tecnico l'operatore di destinazione è, di fatto, l'unico operatore in grado di consegnare la chiamata ad un proprio utente, pertanto, l'Autorità ritiene che non esistano servizi all'ingrosso sostituibili con il servizio di terminazione del traffico voce su rete mobile in grado di esercitare vincoli competitivi diretti nei confronti dell'operatore di destinazione, che renderebbero non profittevole l'aumento del prezzo.

64. Poiché la domanda di terminazione delle chiamate su rete mobile deriva dalla domanda sul mercato al dettaglio, è necessario valutare l'eventuale esistenza di vincoli indiretti che possano condizionare l'incremento ipotetico del prezzo del servizio di terminazione, vincoli derivanti dall'esistenza di servizi sostituibili a livello al dettaglio. Infatti, qualora l'aumento del prezzo di terminazione del traffico voce su rete mobile si trasferisca in modo significativo sul prezzo al dettaglio di una chiamata verso rete mobile di tipo *off-net*, lo spostamento della domanda di mercato al dettaglio verso altri servizi potrebbe rendere non profittevole l'aumento del prezzo all'ingrosso. In tal caso, la definizione del mercato all'ingrosso dovrebbe includere anche i servizi all'ingrosso corrispondenti ai servizi al dettaglio potenziali sostituiti di una chiamata verso rete mobile *off-net*.

65. Tuttavia, l'analisi svolta al paragrafo 2.3.3 ha evidenziato che una chiamata verso rete mobile di tipo *off-net* non è sostituibile con altri servizi al dettaglio. Pertanto, si ritiene che dal lato della domanda non siano presenti vincoli indiretti (*indirect constraints*) che possono condizionare l'incremento ipotetico del prezzo del servizio di terminazione del traffico voce su rete mobile offerto dall'operatore di destinazione. Dal lato dell'offerta si osserva che, in seguito a un aumento modesto, significativo e non transitorio del prezzo del servizio di terminazione voce su rete mobile, nessun operatore non attivo sul mercato possa entrare nel mercato ed offrire un servizio di terminazione equivalente a quello offerto dall'operatore di destinazione (ossia consegnare la chiamata all'utente dell'operatore di destinazione). Quest'ultimo è, infatti, l'unico in grado di consegnare la chiamata a un determinato utente della sua rete.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

66. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, un'applicazione rigorosa dell'analisi di sostituibilità condurrebbe, tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'offerta, alla definizione di un mercato rilevante per ciascun utente di rete mobile. Tuttavia, le condizioni concorrenziali riscontrabili nell'offerta dei servizi di terminazione voce su rete mobile non giustificherebbero questa conclusione, dal momento che ciascun operatore di rete mobile pratica le medesime condizioni per terminare le chiamate su tutti gli utenti attestati alla propria rete. Pertanto, appare ragionevole considerare l'insieme dei servizi di terminazione offerti per completare le chiamate su tutti gli utenti di una rete mobile come appartenenti ad un unico mercato.

Conclusioni sulla definizione del mercato del servizio all'ingrosso

67. In base alle valutazioni espresse nei punti precedenti, l'Autorità ritiene che il mercato rilevante del prodotto sia costituito dal mercato del servizio di terminazione del traffico voce su singola rete mobile, indipendentemente dalla rete di origine, ed individua un mercato rilevante del prodotto per ciascun operatore mobile che possa offrire il servizio di terminazione vocale sulle proprie numerazioni.

Il mercato geografico all'ingrosso

68. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le condizioni della concorrenza sono simili, o sufficientemente omogenee, e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

69. Non essendo intervenuti cambiamenti significativi rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato, l'Autorità conferma quanto disposto dalla delibera n. 621/11/CONS, ossia che la dimensione geografica di tutti mercati rilevanti dei servizi di terminazione vocale su singole reti mobili è nazionale.

Conclusioni sulla definizione del mercato rilevante all'ingrosso

70. In base all'analisi di sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta, l'Autorità ritiene che il mercato rilevante del prodotto sia costituito dal servizio di fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili, indipendentemente dalla rete di origine, ed individua un mercato rilevante, di dimensione geografica nazionale, per ciascuno dei seguenti operatori: BT ITALIA, H3G, LYCAMOBILE, NOVERCA, POSTE MOBILE, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati all'ingrosso del servizio di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

O8. I soggetti rispondenti alla consultazione condividono ampiamente l'orientamento dell'Autorità circa la definizione merceologica dei mercati all'ingrosso del servizio di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile.

O9. Più precisamente, AIMP e BT ITALIA ritengono che il perimetro merceologico dei mercati all'ingrosso debba includere anche la terminazione del traffico *on-net*. AIMP richiede, quindi, che l'Autorità precisi che la locuzione "indipendentemente dalla rete di origine" debba essere intesa nel senso di ricomprendere il servizio interno di terminazione *on-net*.

O10. TELECOM ITALIA condivide pienamente l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione merceologica dei mercati all'ingrosso, ma ritiene che le chiamate originate da Paesi *extra-UE* non andrebbero assoggettate ai medesimi obblighi previsti per le chiamate originate da Paesi *intra-UE*. TELECOM ITALIA rileva che esiste un forte sbilanciamento sia dei flussi di traffico, con volumi uscenti dall'UE maggiori di quelli entranti, sia delle tariffe di terminazione, che, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, sono significativamente superiori a quelle regolamentate dalle ANR europee. TELECOM ITALIA, pertanto, chiede che le chiamate originate da clienti di Paesi *extra-UE* siano esplicitamente escluse dal presente provvedimento e che le tariffe di terminazione applicate a tale direttrice possano essere svincolate dal *glide path* sottoposto a consultazione, coerentemente all'approccio regolamentare già adottato dalle ANR di alcuni Paesi UE (Belgio, Croazia, Francia, Malta, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria) nell'ambito del quadro regolamentare vigente.

O11. TELECOM ITALIA condivide l'inclusione nel mercato rilevante dei servizi di terminazione offerti dai *full MVNO* e auspica che l'Autorità monitori costantemente le dinamiche di mercato, al fine di aggiornare prontamente la lista dei mercati rilevanti nel caso di ingresso di nuovi *full MVNO*.

O12. Infine, tutti i soggetti rispondenti condividono pienamente l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione geografica dei mercati all'ingrosso.

Le valutazioni dell'Autorità

V12. Con riferimento alle osservazioni riportate al punto O9, l'Autorità rileva che, in continuità con la precedente raccomandazione del 2007, nella *Raccomandazione* del 2014, la Commissione ha confermato le proprie valutazioni circa l'inclusione del mercato della fornitura del servizio di terminazione vocale all'ingrosso nella lista dei mercati



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rilevanti. Coerentemente, nell'*Explanatory Note* di accompagnamento alla *Raccomandazione* del 2014, la Commissione ha confermato che il mercato rilevante della fornitura del servizio di terminazione vocale all'ingrosso attiene alla fornitura da parte di ciascun MNO e *full* MVNO del servizio di terminazione sulla propria rete. Più precisamente, la Commissione ha puntualizzato che anche gli operatori *full* MVNO possono negoziare con altri operatori le tariffe di terminazione sulle proprie numerazioni.³⁵ Ciò premesso, in piena aderenza al quadro regolamentare comunitario e nazionale, l'Autorità conferma la definizione di mercato di cui allo schema di provvedimento, ritenendo che il mercato rilevante del prodotto sia costituito dal servizio di fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili.

V13. Inoltre, l'Autorità precisa che la locuzione “indipendentemente dalla rete di origine” è da intendersi come “indipendentemente che la chiamata sia originata da altra rete mobile o da rete fissa ed indipendentemente dalla direttrice di traffico, nazionale o internazionale”, coerentemente a quanto specificato nell'*Explanatory Note* della *Raccomandazione*.³⁶

V14. Con riferimento alle osservazioni di cui al punto O10, l'Autorità precisa che il mercato di riferimento all'ingrosso include anche le chiamate originate da clienti *extra-UE* e rinvia ai punti V66 – V74 per le valutazioni in merito all'ambito di applicazione degli obblighi regolamentari.

V15. Ciò premesso, l'Autorità conferma la definizione del mercato rilevante all'ingrosso di cui al punto 70 dello schema di provvedimento.

³⁵ Cfr. *Explanatory Note*, *ibidem*, pag. 28: “The relevant market is limited to each terminating operator's network. As regards the market for mobile termination, this is composed of the markets for termination offered by each MNO and full MNVO that can negotiate call termination charges with other mobile operators independent of their host mobile network operator”.

³⁶ Cfr. *Explanatory Note*, *ibidem*, pag. 28: “It includes call termination irrespective of where the call originates (national, international, fixed and mobile)”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

3.1. Introduzione

71. L'articolo 17 del *Codice* ha recepito l'articolo 14 della direttiva quadro, che conforma la definizione del significativo potere di mercato, ai fini della regolamentazione di settore, a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del *Codice*, *“si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori”*.

72. Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle *Linee direttrici* di cui l'Autorità tiene massimo conto nello svolgimento dell'analisi di mercato.³⁷

73. In base a quanto indicato ai paragrafi 75 e seguenti delle *Linee direttrici*, per stabilire l'esistenza di un significativo potere di mercato l'Autorità si avvale di diversi indicatori quali, *inter alia*, le quote di mercato, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.

74. Per quanto riguarda la quota di mercato, anche se al paragrafo 76 delle *Linee direttrici* si afferma che nel caso di prodotti differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che *“spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato”*, salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla *Raccomandazione*.

3.2. Struttura e dinamica dei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile

75. In Italia gli operatori che offrono il servizio di terminazione vocale sulla propria rete sono: H3G (dal 2003), TELECOM ITALIA (dal 1990), VODAFONE (dal 1995), WIND (dal 1999). Come anticipato nei paragrafi precedenti, accanto agli operatori mobili licenziatari, anche nel mercato italiano hanno iniziato ad offrire il servizio di terminazione quattro operatori *full MVNO*, su un totale di 15 operatori virtuali attualmente presenti sul

³⁷ Cfr. *Linee direttrici*, capitolo 3, punti 70-106.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mercato. Allo stato, offrono il servizio di terminazione sulla propria rete NOVERCA (dal 2011), BT ITALIA (dal 2014), LYCAMOBILE (dal 2014) e POSTE MOBILE (dal 2014).

76. La Tabella seguente mostra i ricavi ed i volumi di traffico vocale terminati sulle reti di tutti gli operatori attivi dal lato dell'offerta per gli anni 2010-2013.

Tabella 2 – Ricavi e volumi di traffico terminato sulle reti mobili (2010 -2013)

	2010	2011	2012	2013
<i>Volumi di traffico terminato (milioni di minuti)</i>	40.823	47.712	50.425	62.302
<i>Ricavi complessivi (milioni di euro)</i>	3.139	2.593	1.671	715
<i>Ricavo unitario (centesimi di euro al minuto)</i>	7,69	5,43	3,31	1,15

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

77. Da questa tabella si evince con chiarezza come, nel 2013, i minuti di terminazione aumentano sensibilmente. Più precisamente, mentre nel periodo 2010-2012 i minuti di terminazione totali aumentano costantemente a un tasso medio annuo dell'11%, nell'ultimo periodo il tasso di crescita è del 24%. A fronte di tale dinamica, i ricavi totali da terminazione si sono ridotti ad un tasso medio annuo del 39%, mentre il ricavo unitario da terminazione si è ridotto a un tasso medio annuo del 47% circa. Dal momento che nel periodo preso in esame, si assiste a una riduzione dei ricavi di terminazione, nonostante aumentino considerevolmente i minuti terminati, la riduzione del ricavo unitario non può che essere attribuita alla riduzione delle tariffe di terminazione imposta dall'Autorità.

78. Ciò premesso, prima di passare ad esaminare gli indicatori volti a valutare la sussistenza di un significativo potere di mercato, si ritiene opportuno fornire alcune informazioni riguardo agli operatori virtuali.

Gli operatori mobili virtuali nel mercato italiano

79. Gli operatori virtuali sono operatori che, diversamente dagli operatori di rete, non possiedono una licenza per l'utilizzo delle risorse radio quindi acquistano dagli MNO capacità trasmissiva per vendere servizi di comunicazione mobile ai clienti finali, spesso congiuntamente ad altre tipologie di servizi. Gli operatori virtuali possono essere più o



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

meno infrastrutturati, cioè possono gestire in proprio alcuni elementi di rete e le relative funzioni oppure avvalersi completamente delle infrastrutture di rete dell'ospitante.

80. In ogni caso, gli operatori virtuali non si limitano necessariamente a rivendere servizi di comunicazione mobile; si tratta piuttosto di imprese di comprovata esperienza in settori differenti da quello delle comunicazioni su rete mobile che sfruttano la loro reputazione e la loro organizzazione per vendere servizi di comunicazione mobile, mirati a soddisfare le esigenze di particolari tipologie di clientela. Sotto questo profilo, la letteratura economica non considera gli operatori virtuali meri rivenditori di servizi di comunicazione mobile. Infatti, pur avendo un'identità separata da quella dell'operatore ospitante (come i rivenditori di servizi), gli operatori virtuali sfruttano le loro risorse, ad esempio, la loro rete di distribuzione e la reputazione del loro marchio, per offrire servizi a valore aggiunto per la clientela finale, generando così un vantaggio sia per sé stessi sia per gli operatori ospitanti.

81. La creazione di valore anche per questi ultimi può derivare dall'incremento della diffusione ovvero del livello di consumo dei servizi di telefonia mobile tra gli utenti che dipendono, a loro volta, dalla capacità dell'operatore virtuale di: *i)* segmentare il mercato in maniera diversa ed innovativa rispetto all'operatore ospitante, raggiungendo segmenti di clientela non raggiunti da quest'ultimo; *ii)* essere più efficiente nella gestione di alcune fasi della catena del valore; *iii)* valorizzare il servizio di telefonia attraverso l'offerta di servizi complementari. L'esistenza di un vantaggio anche per gli operatori ospitanti spiegherebbe perché nella maggior parte dei paesi gli operatori virtuali, diversamente da quanto è accaduto nelle reti fisse,³⁸ sono entrati sul mercato a seguito della stipulazione di accordi volontari con gli operatori di rete mobile, quindi, in assenza di un intervento diretto da parte del regolatore.³⁹ In generale, è ragionevole assumere che gli accordi su base volontaria tra le due categorie di operatori si raggiungano solo ove la presenza sul mercato degli operatori virtuali consenta agli operatori infrastrutturati di aumentare i profitti. Si deve anche considerare che gli operatori virtuali hanno la possibilità di rivolgersi a più di un operatore per stipulare accordi di accesso, contrariamente a quanto accade nelle reti fisse, dal momento che gli operatori di rete mobile nel fornire accesso alle infrastrutture radio non operano in regime di monopolio.

82. Ciò premesso, l'Autorità rileva che nel mercato italiano sono presenti 15 operatori virtuali che operano ad un differente livello di infrastrutturazione. La tabella che segue riporta l'elenco degli operatori virtuali presenti sul mercato italiano e degli MNO che li ospitano sulla loro rete, indicando quali tra questi sono *full MVNO*, ossia hanno raggiunto

³⁸ Sia i rivenditori sia gli operatori parzialmente infrastrutturati di rete fissa sono entrati sul mercato a seguito di obblighi di interconnessione e di accesso imposti dai regolatori agli operatori dominanti, obblighi che hanno consentito loro di acquisire *input* essenziali per la fornitura di servizi alla clientela finale a prezzi orientati ai costi.

³⁹ Il primo operatore virtuale è entrato sul mercato negli Stati Uniti nel 1996. Dopo tre anni, *Virgin Mobile UK* è stato il primo operatore virtuale ad entrare sul mercato europeo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

un livello di infrastrutturazione tale che consente loro di offrire il servizio di terminazione delle chiamate verso le proprie numerazioni.

Tabella 3 – Operatori virtuali presenti in Italia

MNO ospitante	MVNO ospitato	Full MVNO
H3G S.p.A.	FASTWEB S.p.A.	NO
	RCS&RDS S.R.L. (EX DIGI ITALY S.R.L.)	NO
TELECOM ITALIA S.p.A.	BT ITALIA S.p.A.	SI *
	COOP ITALIA S.R.L.	NO
	TISCALI ITALIA S.p.A.	NO
	NOVERCA ITALIA S.p.A.	SI
VODAFONE OMNITEL B.V.	COMPAGNIA ITALIA MOBILE S.R.L.	NO
	DAILY TELECOM MOBILE S.R.L.	NO
	ERG MOBILE (TOTALERG S.p.A.)	NO
	LYCAMOBILE S.R.L.	SI *
WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	AUCHAN S.p.A.	NO
	GREEN ICN S.p.A.	NO
	INTERMATIC S.p.A.	NO
	NETVALUE S.R.L.	NO
	POSTE MOBILE S.p.A.	SI *

*Gli operatori stanno completando il processo di migrazione dell'intera base utenti verso la piattaforma *full* MVNO.

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati forniti dagli operatori nel 2014

83. Da recenti notizie di stampa, risulta che NOVERCA cesserà la propria attività sul mercato dei servizi di comunicazione *retail* interpersonali, ma continuerà ad offrire servizi *retail machine-to-machine* (M2M) avvalendosi della rete dell'ospitante. Pertanto, Noverca si specializzerà – in qualità di *Mobile Virtual Network Aggregator* – nell'offerta di servizi di accesso *wholesale* “chiavi in mano” agli operatori interessati ad operare in qualità di operatore virtuale sul mercato italiano, agendo da intermediario tra l'ospitante e il virtuale. In ogni caso, NOVERCA continuerà ad acquistare servizi di accesso radio dall'ospitante – funzionali sia alla fornitura di servizi *retail* di tipo M2M alla propria clientela sia alla fornitura di servizi *wholesale* agli altri virtuali abilitati sulla propria piattaforma MVNA – così come ad offrire il servizio di terminazione mobile per gli operatori virtuali abilitati sulla propria piattaforma MVNA.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

84. Non tutti gli operatori virtuali presenti nel mercato italiano offrono il servizio di terminazione vocale; la maggior parte acquista dall'ospitante un servizio di connettività *end-to-end* funzionale alla fornitura dei servizi di comunicazione mobile al dettaglio.

85. Inoltre, gli operatori virtuali operano in segmenti di mercato diversificati e non necessariamente sovrapponibili a quelli serviti dagli operatori di rete licenziatari. Al riguardo, si osserva che una prima categoria di operatori virtuali è costituita da imprese attive nella grande distribuzione organizzata (AUCHAN, COMPAGNIA ITALIA MOBILE e COOP ITALIA) e nella fornitura di servizi di pubblica utilità (POSTE MOBILE), che commercializzano i servizi di telefonia mobile in una logica di estensione del marchio e per l'ingresso in settori come l'*e-banking* e l'*e-payment*. In una seconda categoria possono essere ricompresi sia gli operatori di telefonia fissa (come BT ITALIA, FASTWEB e TISCALI) sia operatori focalizzati su fasce di clientela o direttrici di traffico specifiche (DAILY TELECOM e LYCAMOBILE).

86. In Italia, gli operatori italiani virtuali hanno fatto il loro ingresso sul mercato soltanto nel 2007, quindi con notevole ritardo rispetto agli altri paesi europei,⁴⁰ rispetto ai quali hanno raggiunto anche una quota di mercato complessiva inferiore. Il minore sviluppo degli operatori virtuali italiani potrebbe essere ricondotto al fatto che gli operatori virtuali hanno cominciato ad operare in Italia in una fase di evoluzione avanzata del mercato della telefonia mobile, caratterizzata da un elevato livello del tasso di penetrazione e un relativamente basso livello dell'ARPU.

87. Ciononostante, la quota di mercato dei virtuali in Italia mostra comunque ampi margini di crescita: nel primo semestre del 2014 la quota di mercato in termini di SIM detenuta complessivamente da tutti gli operatori virtuali è passata da 5,7% a 6,9%, mentre quella detenuta dagli operatori che nel corso del 2014 sono diventati *full MVNO* è passata da 3,5% a 4,5%. Appare opportuno precisare che gli operatori che hanno proseguito nel processo di infrastrutturazione evolvendo verso un modello operativo di tipo *full MVNO* hanno avviato solo di recente la migrazione dell'intera base clienti verso la nuova piattaforma. Le SIM native di tipo *full MVNO* sono quindi di numero inferiore rispetto all'intero parco SIM detenuto dagli operatori *full MVNO*.

88. Tra gli operatori virtuali POSTE MOBILE detiene una quota di mercato in termini di SIM di circa il 3% mentre tutti gli altri operatori virtuali detengono quote di mercato inferiori all'1%.

⁴⁰ In Germania e nel Regno Unito, gli operatori virtuali sono entrati sul mercato a partire dalla fine degli anni Novanta (nel 1999 Virgin Mobile UK è stato il primo operatore virtuale europeo) e, dopo una fase di forte espansione, dal 2007 hanno registrato una progressiva flessione delle quote di mercato quale fisiologico consolidamento. In Francia ed in Spagna l'ingresso degli operatori virtuali è stato accelerato dall'adozione di misure da parte del regolatore nazionale volte a disciplinare l'accesso degli operatori sul mercato. Nel 2013, le quote di mercato degli operatori virtuali nei principali paesi europei risultano pari a circa il: 20% in Germania (il dato non esclude tuttavia dal computo i semplici *reseller* cosicché risulta sovrastimato), 15% nel Regno Unito; 13% in Spagna; 11% in Francia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

89. Con riferimento al segmento di mercato detenuto dagli operatori virtuali, si rileva che POSTE MOBILE detiene una quota di mercato del 47% (nel 2013 pari a 51,5%), mentre gli altri operatori virtuali (a parte FASTWEB, che detiene una quota del 12%) hanno quote inferiori al 10%. Si segnala che, tra gli operatori *full MVNO*, NOVERCA detiene una quota di mercato del 4,2% (nel 2013 pari al 2,9%) e BT ITALIA dell'1,3% (nel 2013 pari al 1,1%). Inoltre, nel primo semestre del 2014, LYCAMOBILE è passato da 5,7% a 12,9%, divenendo il secondo operatore virtuale sul mercato.

90. Nonostante il mercato della telefonia mobile abbia registrato nel complesso una riduzione del suo “indice di mobilità”,⁴¹ si rileva che gli operatori virtuali registrano un saldo “*donating-recipient*”⁴² su base annuale positivo per il 2013 (+214 mila linee rispetto al 2012), in crescita nel primo semestre del 2014 (+ 337 mila linee), mentre per gli operatori di rete (fatta eccezione per H3G), l'indicatore risulta negativo.

91. Infine, si rileva che la quota di mercato calcolata in termini di ricavi da servizi di telefonia vocale detenuta dai *full MVNO* è pari a circa il 3%.

92. Quanto alle condizioni economiche relative al servizio di terminazione, i *full MVNO* incassano e corrispondono direttamente agli operatori di originazione/destinazione, incluso l'ospitante, con i quali stipulano contratti di interconnessione, la tariffa di terminazione per il traffico terminato/generato sui/dai propri utenti.

93. Le altre condizioni economiche praticate dagli operatori ospitanti ai *full MVNO*, che riguardano tra l'altro l'accesso al canale radio, si articolano in contributi *una tantum* e canoni legati al traffico. Tra questi ultimi, ai fini della presente analisi, è importante rilevare che i *full MVNO* pagano un canone legato al traffico, il cosiddetto *airtime*, sia per le chiamate (su base minutaria) e gli SMS (su base unitaria) originati da clienti propri, sia per le chiamate e gli SMS terminati su clienti propri; in genere, i prezzi sono differenziati a seconda che la chiamata e/o l'SMS sia del tipo *on-net* o *off-net*. Nel caso di chiamate e/o SMS ricevuti dai clienti dei *full MVNO*, la tariffa di *airtime* remunera esclusivamente le attività di accesso alle infrastrutture di rete dell'operatore ospitante. Nel caso, invece, di chiamate vocali e/o SMS originati da clienti del *full MVNO*, la tariffa di *airtime* remunera i servizi di accesso e di raccolta offerto dall'operatore ospitante.⁴³

94. Con riferimento ai margini tra ricavi e costi sostenuti dai virtuali si osserva che alcuni contratti tra operatore ospitante ed ospitato prevedono che, in ogni caso, la tariffa di terminazione praticata dal *full MVNO* non possa essere inferiore all'*airtime* che

⁴¹ L' “indice di mobilità” – calcolato quale rapporto tra il totale delle di linee donate e acquisite e la *customer base media complessiva* – mostra un rallentamento rispetto al primo semestre del 2013, passando dal 20% al 12,6%.

⁴² Il saldo “*donating-recipient*” dà evidenza, su base annua, del numero di nuovi clienti acquisiti mediante la portabilità del numero (l'operatore che acquisisce il cliente si definisce “*recipient*”) al netto dei clienti che hanno cessato il rapporto contrattuale (l'operatore che cede il cliente si definisce “*donating*”).

⁴³ Generalmente la tariffa di *airtime* in terminazione non è differenziata da quella in originazione. Tuttavia, può essere prevista una tariffazione differente laddove si raggiungano specifici rapporti di bilanciamento di traffico in entrata e in uscita.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quest'ultimo paga all'operatore ospitante, evitando in questo modo all'operatore *full MVNO* di subire una perdita ogniqualvolta il traffico termina sulla propria rete. Si osserva, a riguardo, che la tariffa di *airtime*, che remunera il servizio di accesso radio fornito dall'operatore ospitante, non è oggetto della presente analisi.

3.3. Descrizione degli indicatori utilizzati

95. Come già osservato in precedenza, ciascun operatore di terminazione è l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulle proprie numerazioni; di conseguenza, ogni operatore detiene una quota di mercato pari al cento per cento. Tale argomentazione è valida anche per i *full MVNO* che gestiscono la terminazione delle chiamate sui propri clienti.

96. L'analisi del livello e dell'andamento delle quote di mercato, pur essendo necessaria, non è di per sé sufficiente per identificare un operatore dotato di significativo potere di mercato. Infatti, nonostante l'esistenza di una quota di mercato pari al cento per cento, è necessario valutare se un ciascun operatore mobile (*MNO* e *full MVNO*) possa esercitare il suo potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione all'ingrosso su singole reti mobili.

97. A riguardo, l'Autorità ritiene che, in considerazione delle caratteristiche del mercato, ai fini della valutazione del significativo potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione del traffico su singola rete mobile sia opportuno analizzare anche altri indicatori (fra quelli elencati nelle *Linee direttrici*): i) la presenza di barriere all'entrata; ii) le economie di scala e diversificazione; iii) la presenza di un contropotere di acquisto.

3.3.1. Barriere all'entrata

98. Come illustrato al punto 63, è tecnicamente impossibile per un operatore nuovo entrante fornire il servizio di terminazione mobile per terminare una chiamata sulla rete di un altro operatore, quindi, non esistono sostituti al servizio fornito sia dagli *MNO* sia dai *full MVNO*. In altri termini, l'impossibilità di duplicare l'infrastruttura di terminazione verso gli utenti di un determinato operatore costituisce una barriera all'ingresso e fa sì che vi sia un'assoluta mancanza di concorrenti potenziali.

99. Pertanto, ciascun mercato rilevante dei servizi di terminazione presenta significative barriere tecniche all'entrata che non appaiono modificabili nell'orizzonte di tempo considerato dalla presente analisi.

3.3.2. Le economie di scala e diversificazione

100. In generale, gli operatori di rete mobile licenziatari sono in grado di conseguire economie di scala e di varietà comparabili tra loro e superiori a quelle conseguibili da



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

parte dei *full MVNO*, essendo comunque le offerte di questi ultimi vincolate dalle condizioni di fornitura degli *input* intermedi da parte dell'ospitante.

101. Tuttavia, con specifico riferimento ai servizi di terminazione, la Commissione osserva che i *full MVNO*, nel prendere in affitto gli elementi di rete dagli operatori di rete mobile, possono beneficiare delle economie di scala e di varietà di questi ultimi, quindi sostenere gli stessi costi unitari per la fornitura del servizio di terminazione, indipendentemente dalla quota di mercato detenuta sul mercato al dettaglio.⁴⁴

102. Sotto questo profilo, pertanto non si riscontrano differenze significative tra le due tipologie di operatori.

3.3.3. Il contropotere di acquisto

103. Il fornitore di un servizio — ancorché con quota di mercato rilevante o, come nel caso della terminazione in questione, pari al 100% — potrebbe essere vincolato nella fissazione del relativo prezzo dal contropotere da parte degli acquirenti. Ciò accade quando questi ultimi hanno la capacità di influenzare il prezzo del servizio acquistato.

104. In base al sistema di *pricing* vigente, il pagamento del servizio di terminazione è a carico dell'operatore che origina la chiamata. Pertanto, qualora un operatore di originazione (sia mobile che fisso) disponga di un contropotere di acquisto nei confronti dell'operatore di terminazione, le condizioni economiche di acquisto del servizio di terminazione del traffico su rete mobile potrebbero trovare valori di equilibrio prossimi a quello efficiente.

105. L'Autorità, nell'ambito della delibera n. 621/11/CONS, tenuto conto della struttura dei mercati della terminazione su rete mobile, riteneva inverosimile che un operatore (fisso o mobile), sulla cui rete era originata una chiamata *off-net* verso rete mobile, fosse in grado di esercitare un contropotere di acquisto finalizzato a limitare il potere di mercato degli operatori di terminazione e, quindi, condizionare il prezzo del servizio. Pertanto, l'Autorità concludeva che gli operatori H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND erano in grado di agire indipendentemente dai concorrenti nella formulazione delle condizioni tecniche ed economiche di offerta del servizio di terminazione.

106. Tali considerazioni appaiono tuttora valide per i rapporti di interconnessione tra gli MNO che, pertanto, non sono in grado di esercitare tra di loro un contropotere di acquisto. Tuttavia, l'Autorità è tenuta a valutare anche la capacità di un operatore (fisso o mobile), sulla cui rete è originata una chiamata *off-net* verso un *full MVNO*, di esercitare un

⁴⁴ La Commissione ha espresso lo stesso concetto nella lettera di commenti al caso francese FR/2012/1304: “The Commission considers that full MVNOs and their respective host MNOs provide the same termination service because both operators make use of the same mobile network on the basis of the wholesale service for national roaming. Consequently, both Free Mobile and full MVNOs can benefit from the same economies of scale and/or scope as the host MNO and hence achieve the same unit costs irrespective of their actual market shares”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contropotere di acquisto nei confronti di quest'ultimo. Al riguardo, si osserva che, stante l'imposizione di obblighi regolamentari sulla terminazione in capo agli operatori di rete (sia mobile sia fissa), risulta neutralizzato il potere contrattuale che, in assenza di regolamentazione, i *full MVNO* subirebbero. Pertanto, in uno scenario di *Modified Greenfield approach*,⁴⁵ si ritiene che nessun operatore sia in grado di esercitare un contropotere di acquisto in grado di limitare il comportamento dei *full MVNO* a praticare prezzi di terminazione al di sopra del livello concorrenziale.

107. Per quanto riguarda poi la particolare relazione tra *full MVNO* e gli operatori ospitanti, si osserva che la capacità dell'ospitato di incrementare il proprio prezzo di terminazione potrebbe essere limitata dalla possibilità che l'ospitante reagisca aumentando, a sua volta, il prezzo di altri servizi all'ingrosso non regolamentati che il *full MVNO* acquista dall'ospitante, in particolare l'*airtime*. Al riguardo, l'Autorità osserva che eventuali problemi relativi alle negoziazioni pertinenti all'acquisizione di servizi differenti dalla terminazione vocale (tra i quali, tra l'altro, il servizio di accesso all'ingrosso alla rete mobile) non rientrano nell'oggetto dell'analisi del mercato in esame. Peraltro, l'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, esaminerà l'evoluzione dell'offerta di servizi di accesso mobile da parte degli MNO mediante l'avvio di un'apposita attività di monitoraggio, contestuale alla pubblicazione della presente consultazione pubblica.

108. Pertanto, l'Autorità conclude che non sussiste un contropotere di acquisto e, quindi, sia gli MNO sia i *full MVNO* sono in grado di agire indipendentemente da tutti i concorrenti per la fissazione dei prezzi di terminazione.

Conclusioni sulla valutazione del significativo potere di mercato

109. Sulla base delle valutazioni che precedono, l'Autorità ritiene che tutti gli operatori che offrono servizi di terminazione vocale sulla propria rete mobile siano detentori di un significativo potere di mercato. Pertanto, l'Autorità notifica gli MNO (H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND) ed i *full MVNO* (BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE) quali operatori SMP nei rispettivi mercati di terminazione.

⁴⁵ Si considera uno scenario in cui i *full MVNO* operano in assenza di regolamentazione, ma si tiene conto della regolamentazione vigente in capo agli operatori di rete mobile e fissa notificati sui mercati della terminazione vocale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D3. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

O13. La quasi totalità dei soggetti rispondenti condivide le conclusioni dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato in capo agli operatori, sia MNO sia *full* MVNO, che offrono servizi di terminazione vocale sulla propria rete mobile.

O14. Più precisamente, TELECOM ITALIA e WIND concordano sull'individuazione anche degli operatori *full* MVNO quali detentori di significativo potere di mercato, in linea con quanto deciso anche a livello comunitario da altre ANR, e ritengono opportuno che l'Autorità monitori lo sviluppo dell'offerta di servizi di terminazione all'ingrosso da parte di nuovi *full* MVNO nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, così da prevederne l'immediata notifica e l'imposizione dei medesimi obblighi regolamentari, ivi incluso l'obbligo di controllo dei prezzi, previsti per gli MNO.

O15. VODAFONE condivide le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato, ma evidenzia che la capacità degli operatori di terminazione di esercitare la propria dominanza sia fortemente limitata nei confronti degli operatori dei Paesi *extra*-UE. Questi ultimi non necessariamente sono soggetti ai medesimi obblighi regolamentari, ivi incluso l'obbligo di controllo dei prezzi definiti secondo un modello BU-LRIC puro, cui sono soggetti gli operatori che offrono servizi di terminazione nei Paesi UE, coerentemente al vigente quadro regolamentare europeo. VODAFONE rileva altresì che sussistono, inoltre, forti sbilanciamenti tra i volumi di traffico terminati su clienti di operatori UE ed originati da clienti di operatori *extra*-UE ed i volumi di traffico terminati su clienti di operatori *extra*-UE ed originati da clienti di operatori UE. Pertanto, VODAFONE ritiene opportuno che l'Autorità approfondisca le proprie valutazioni in merito all'analisi del significativo potere di mercato e, di conseguenza, chiarisca che, in virtù dell'assenza di un contropotere di acquisto da parte degli operatori italiani nei confronti degli operatori *extra*-UE, gli obblighi regolamentari adottati nell'ambito della presente analisi non siano da ritenersi applicabili con riferimento alle chiamate mobili e fisse originate da clienti di operatori *extra*-UE.

O16. AIIP e BT ITALIA condividono le conclusioni dell'Autorità in merito all'identificazione del SPM anche in capo ai *full* MVNO. Tuttavia, AIIP rileva l'opportunità che l'Autorità monitori l'offerta da parte degli MNO dei servizi di accesso alle proprie infrastrutture ai *full* MVNO, onde evitare possibili ripercussioni, conseguenti alla notifica di questi ultimi, sul prezzo del *airtime* che i *full* MVNO corrispondono all'ospitante. BT ITALIA evidenzia altresì che i costi che gli operatori virtuali sostengono per acquistare il servizio di accesso alle infrastrutture dell'ospitante a prezzi non regolamentati, non solo per le chiamate originate dai propri clienti ma anche per le chiamate terminate sui propri clienti, non consentono ai *full* MVNO di conseguire le medesime economie di scala e di diversificazione degli operatori MNO.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

O17. FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI non condividono le conclusioni dell'Autorità in merito alla notifica dei *full* MVNO quali operatori aventi significativo potere di mercato.

O18. In primo luogo, FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI ritengono che il mercato italiano presenta delle peculiarità tali da differenziarlo dai principali Paesi UE. In Italia, sono presenti un numero limitato di operatori virtuali e solo 4 offrono il servizio di terminazione. NOVERCA, attivo sul mercato all'ingrosso della terminazione mobile sin dal 2011, ha avviato la dismissione delle attività di fornitura di servizi interpersonali al dettaglio, mentre BT ITALIA, LYCAMOBILE e POSTE MOBILE hanno iniziato ad operare su piattaforma *full* MVNO soltanto dal secondo semestre 2014. Pertanto, la quota di mercato per il 2014 calcolata in termini di volumi dovrebbe essere di gran lunga inferiore rispetto a quanto riportato nello schema di provvedimento in consultazione e quasi nulla se calcolata in termini di ricavi.

O19. FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI rilevano altresì una sostanziale staticità del mercato che favorisce processi di consolidamento del mercato a discapito degli operatori di piccole dimensioni: *i)* la crescita delle quote di mercato dei virtuali appare un fenomeno altamente volatile e connesso a circostanze transitorie; *ii)* i prezzi dei servizi mobili non presentano delle dinamiche decrescenti, laddove, addirittura, non risultano crescenti; *iii)* i volumi di portabilità del numero sono considerevolmente diminuiti (-38%).

O20. In secondo luogo, le società ritengono che il fatto che ciascun *full* MVNO sia l'unico operatore a poter offrire servizi di terminazione delle chiamate sulle proprie numerazioni non sia una condizione sufficiente per individuare un significativo potere di mercato. FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI ritengono che l'analisi di criteri aggiuntivi rispetto all'analisi della quota di mercato indurrebbe a conclusioni differenti rispetto a quelle cui è pervenuta l'Autorità nello schema di provvedimento.

O21. Innanzitutto, FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI non condividono le conclusioni dell'Autorità circa la possibilità che i *full* MVNO perseguano le medesime economie di scala e di diversificazione degli operatori di rete ospitanti e, quindi, che sostengano i medesimi costi unitari di fornitura del servizio di terminazione. Al riguardo, FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI esprimono le medesime considerazioni di AIMP e BT ITALIA circa l'impossibilità per i *full* MVNO di conseguire le medesime economie di scale e di diversificazione dei MNO, in virtù dei costi che gli operatori virtuali sostengono per acquistare il servizio di accesso alle infrastrutture dell'ospitante a prezzi non regolamentati. In aggiunta, rilevano che i *full* MVNO non dispongono di alcun controllo sulla gestione dell'accesso all'infrastruttura di rete dell'ospitante e, quindi, non sono nella possibilità di gestire in maniera flessibile l'utilizzo delle componenti di rete funzionali alla fornitura del servizio di terminazione ovvero di rivolgersi ad altri operatori di rete per la selezione di un mix efficiente di risorse di rete.

O22. Infine, con riferimento all'analisi dei criteri aggiuntivi, FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI non condividono le conclusioni dell'Autorità circa l'assenza di un



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contropotere di acquisto da parte dei MNO e rilevano che, di fatto, gli operatori *full MVNO* sono stati impossibilitati a praticare, anche in assenza di regolamentazione *ex-ante*, un prezzo di terminazione vocale superiore rispetto a quello degli operatori di rete ospitanti e degli operatori di maggiori dimensioni.

O23. In terzo luogo, FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI evidenziano una mancanza di misure regolamentari a supporto degli operatori virtuali, che espone questi ultimi a comportamenti discriminatori da parte degli operatori ospitanti.

O24. Infine, BT ITALIA richiede che l'Autorità fornisca indicazioni in merito alle valutazioni circa la fornitura del servizio di terminazione vocale all'ingrosso su rete mobile da parte della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., detentrica di una licenza individuale per l'installazione e la fornitura di una rete di comunicazioni (in tecnologia ETSI GSM-R), per garantire l'interoperabilità del traffico voce originato e terminato sui propri utenti.

Le valutazioni dell'Autorità

V16. In merito alle osservazioni di cui al punto O14, l'Autorità precisa che la presente analisi mira a disciplinare, per l'orizzonte temporale di riferimento, la fornitura del servizio di terminazione all'ingrosso su rete mobile offerto dagli operatori operanti sul mercato italiano. Eventuali mutamenti connessi all'ingresso di nuovi operatori sul mercato saranno valutati dall'Autorità nell'ambito di un apposito procedimento, coerentemente alle procedure ed alle modalità del quadro regolamentare di riferimento.

V17. Con riferimento alle osservazioni di cui al punto O15, relativamente alla valutazione della capacità degli operatori notificati di esercitare la propria dominanza anche nei confronti degli operatori dei Paesi *extra-UE* per la terminazione delle chiamate originate dai clienti di questi ultimi, l'Autorità rinvia alle valutazioni di cui ai punti V66 – V74.

V18. L'Autorità, relativamente alle osservazioni di cui al punto O16, in relazione ai canoni e contributi *airtime*, conferma quanto espresso nello schema di provvedimento al punto 107 ossia che esaminerà l'evoluzione dell'offerta di servizi di accesso mobile da parte degli MNO nell'ambito dell'apposita attività di monitoraggio, avviata con comunicazione del 5 febbraio 2015, ai fini di valutare l'opportunità di esercitare le proprie competenze anche in tale mercato laddove si riscontrassero delle condotte discriminatorie o, comunque, contrarie alla normativa vigente.

V19. Con riferimento alle osservazioni in merito alla mancata sussistenza di SPM in capo ai *full MVNO*, di cui ai punti O17 e seguenti, l'Autorità rileva la piena aderenza dell'analisi svolta rispetto alle indicazioni delle *Linee direttrici* e alla prassi Europea.

V20. In primo luogo, l'Autorità rileva che anche nel secondo semestre 2014 l'evoluzione della quota di mercato dei virtuali in Italia ha mostrato delle dinamiche crescenti, passando al 7,1% (rispetto al 5,7% dell'anno precedente). Si osserva una flessione di circa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4,2 milioni di linee degli MNO, mentre i virtuali crescono di oltre 1,5 milioni (6,7 mln a fine 2014). La quota di mercato di POSTE MOBILE cresce dello 0,6%, mentre quella degli altri virtuali cresce complessivamente dello 1,2%.

V21. Inoltre, l'“indice di mobilità” per gli operatori virtuali registra un saldo “*donating-recipient*” su base annuale positivo anche per il 2014 (+324 mila linee rispetto al 2013), mentre per gli operatori di rete tale indicatore continua (fatta eccezione per H3G), ad essere negativo. Ciò premesso, si confermano i margini di crescita per gli operatori virtuali, in generale, ed, in particolare, per i *full MVNO*. Pertanto gli operatori virtuali continuano a incrementare la loro presenza sul mercato riducendo, corrispondentemente e quantomeno in linea teorica, il contropotere di acquisto degli altri soggetti i quali, laddove venisse fissato un prezzo di terminazione asimmetrico, al fine di terminare il loro traffico, sarebbero comunque indotti ad accettare il prezzo fissato.

V22. In secondo luogo, l'Autorità ritiene che dagli esiti della consultazione non sono emerse evidenze oggettive tali da modificare le valutazioni circa la capacità dei *full MVNO* di conseguire le medesime economie di scala e di diversificazione degli ospitanti, secondo quanto riportato ai punti 101 e 102 dello schema di provvedimento. Permane, infatti, il principio secondo cui l'operatore ospitato è in grado di fruire delle stesse economie di scale dell'ospitante selezionato, salvo condotte discriminatorie che sono oggetto di un'apposita attività di monitoraggio. La possibilità di scegliere l'ospitante tra i diversi MNO dovrebbe, in linea teorica, garantire l'assenza di condotte discriminatorie considerato che gli MNO dovrebbero competere per attrarre soggetti da ospitare sulla propria rete.

V23. In terzo luogo, l'Autorità rileva inoltre che i *full MVNO*, nel caso di comportamenti atti ad impedire l'interconnessione, possono adire l'Autorità al fine di avvalersi delle tutele che lo stesso *Codice* riconosce ai sensi dell'articolo 23.

V24. Con riferimento al punto O22, relativo al contropotere di acquisto, l'Autorità conferma le proprie valutazioni in merito alla capacità degli operatori di rete e dei *full MVNO* di agire indipendentemente da tutti i concorrenti per la fissazione dei prezzi di terminazione in assenza di regolamentazione *ex ante*. L'avvio di controversie su tema non è, infatti, indicativo della non possibilità dei *full MVNO* di agire indipendentemente. Infatti all'origine della controversia vi è propria la richiesta da parte dei *full MVNO* di ottenere tariffe di terminazione non simmetriche a quelle degli MNO.

V25. Ciò premesso l'Autorità, avendo verificato che i) sussistono elevate barriere all'entrata, ii) gli operatori *full MVNO* possono beneficiare delle stesse economie di scala e diversificazione degli operatori ospitanti, iii) sia gli MNO sia i *full MVNO* sono in grado di agire indipendentemente da tutti i concorrenti per la fissazione dei prezzi di terminazione., conferma le proprie valutazioni di cui al punto 109 dello schema di provvedimento e ritiene che tutti gli operatori che offrono servizi di terminazione vocale sulla propria rete mobile siano detentori di un significativo potere di mercato. Pertanto, l'Autorità notifica gli MNO (H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND) ed i *full MVNO*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE) quali operatori SMP nei rispettivi mercati di terminazione.

V26. Tuttavia, l'Autorità nella declinazione degli obblighi terrà conto delle diversità evidenziate tra MNO e *full* MVNO in termini di quote di mercato, ancora largamente inferiori per i virtuali rispetto a quelle degli MNO, benché in crescita, e della necessità per i *full* MVNO di contrattare condizioni economiche di accesso adeguate con gli MNO ospitanti, cosa che conferisce ai virtuali minore indipendenza sul mercato.

V27. Con riferimento alle osservazioni di cui al punto O24 relative ai servizi offerti da RFI, l'Autorità chiarisce che valuterà, nell'ambito dell'attività di monitoraggio in corso, l'opportunità di esercitare le proprie competenze di natura regolamentare o di vigilanza.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

4.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

110. Ai sensi del vigente quadro normativo l'Autorità, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, è chiamata ad imporre misure regolamentari ed a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

111. Le direttive europee (in particolare, per il mercato in esame, la direttiva accesso), la *Raccomandazione* e le *Linee direttrici* forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorità segue nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato.⁴⁶ Altre indicazioni a riguardo possono rinvenirsi nella Posizione Comune ERG sui rimedi del maggio 2006.

112. Alla luce del quadro normativo di riferimento, una volta constatata l'assenza di concorrenza effettiva in un mercato rilevante, dovuta alla presenza di una o più imprese aventi un significativo potere di mercato, l'Autorità è tenuta ad imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle *Linee direttrici*) ed è chiamata a verificare che ogni obbligo imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura del problema competitivo riscontrato sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'art. 8 della direttiva quadro ed agli articoli 4 e 13 del *Codice* e sia strettamente necessario ed adeguato al conseguimento di tali fini.

113. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il *Codice* e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi.

114. L'Autorità può innanzitutto imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, le specifiche tecniche, le caratteristiche della rete, i termini e le condizioni per la fornitura e per l'uso ed i prezzi. In particolare, quando un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione (cfr. *infra*) l'Autorità può imporre l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di

⁴⁶ Cfr. *Linee direttrici* – capitolo 4.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.⁴⁷

115. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

116. L'Autorità ha, inoltre, la facoltà di imporre all'operatore notificato obblighi di non discriminazione, consistenti principalmente nell'applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e nella fornitura a terzi di servizi ed informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri *partner* commerciali.⁴⁸

117. L'Autorità può imporre altresì obblighi di separazione contabile, obbligando, in particolare, un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, quindi, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.⁴⁹

118. L'Autorità può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate nel caso in cui reputi che il rifiuto di concedere l'accesso, o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente, ostacolerebbe lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio.

119. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.

120. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso e l'uso di determinate risorse di rete, l'Autorità può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di accesso tali servizi, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete.⁵⁰

⁴⁷ Cfr. art. 46 del *Codice* ed art. 9 della direttiva accesso.

⁴⁸ Cfr. art. 47 del *Codice* ed art. 10 della direttiva accesso.

⁴⁹ Cfr. art. 48 del *Codice* ed art. 11 della direttiva accesso.

⁵⁰ Cfr. art. 49 del *Codice* ed art. 12 della direttiva accesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

121. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi.

122. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo, l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.⁵¹

4.2. Valutazione delle problematiche competitive nei mercati rilevanti dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili

123. Sulla base delle risultanze dell'analisi del significativo potere di mercato, svolta nel capitolo 3, l'Autorità ha individuato i quattro operatori licenziatari (H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND) ed i quattro *full* MVNO operanti sul mercato italiano (BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE) quali detentori di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate su singole reti mobili.

124. I principali comportamenti anti-competitivi che un operatore avente significativo potere di mercato potrebbe attuare sul mercato dei servizi vocali di terminazione mobile attengono a: *i)* la pratica di prezzi eccessivi; *ii)* la collusione tacita; *iii)* la discriminazione di prezzo e non di prezzo; *iv)* il rifiuto di interconnettersi ad altri operatori.

125. Gli operatori di terminazione, a causa del sistema di *pricing* vigente (CPP) e del fatto di essere gli unici operatori in grado di offrire il servizio nel proprio mercato, hanno un incentivo a praticare prezzi eccessivi. In particolare, gli operatori detentori di SMP nel mercato della terminazione hanno la possibilità di incrementare il prezzo senza che i

⁵¹ Cfr. art. 50 del *Codice* ed art. 13 della direttiva accesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

clienti possano sostituire il servizio di terminazione con altri servizi e senza che i potenziali concorrenti possano iniziare ad offrire il servizio di terminazione delle chiamate rivolte ai suoi clienti.

126. Un secondo problema competitivo è dato dalla possibile collusione tacita tra operatori nella fissazione delle tariffe di terminazione. Due o più operatori potrebbero infatti colludere tacitamente fissando tariffe di terminazione particolarmente elevate, al di sopra dei propri costi, determinando quindi inefficienze di tipo allocativo.

127. Un ulteriore comportamento anti-competitivo che potrebbero tenere gli operatori di terminazione è quello di discriminazione dei prezzi, prevalentemente per l'interconnessione mobile-mobile. In particolare, gli operatori di maggiori dimensioni potrebbero imporre agli operatori nuovi entranti o di minori dimensioni tariffe di terminazione eccessive e superiori al prezzo della terminazione mobile interna, ossia al prezzo implicito di terminazione per le chiamate di tipo *on-net*. Tale comportamento determinerebbe una differenza significativa tra i prezzi al dettaglio delle chiamate *on-net* e delle chiamate *off-net* ed impedirebbe agli operatori di minori dimensioni, che devono consolidare la propria base clienti, di competere nel mercato delle chiamate mobile-mobile *on-net* con gli operatori che hanno una base clienti più ampia e consolidata, essendo entrati sul mercato precedentemente agli altri concorrenti.

128. Inoltre, un operatore SMP potrebbe rifiutare le richieste di interconnessione degli altri operatori. Si tratta, anche in questo caso, di un comportamento anti-competitivo volto a precludere il mercato finale, in quanto il servizio di terminazione costituisce un *input* essenziale per la fornitura dei servizi al dettaglio di telefonia.

129. Anche in presenza di obbligo di fornitura del servizio di terminazione mobile, un operatore potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio il suo significativo potere di mercato, agendo sulle condizioni tecniche di fornitura del servizio di terminazione su rete mobile. In particolare, le maggiori criticità sono riscontrabili nelle condizioni tecniche di fornitura dei servizi accessori al servizio di terminazione, quali: la co-ubicazione in centrale; le interfacce; l'energia e il condizionamento in centrale; i flussi di interconnessione; i ritardi di fornitura per l'espletamento di studi di fattibilità.

D4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

O25. I soggetti rispondenti alla consultazione condividono sostanzialmente con l'orientamento dell'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

O26. Più precisamente, VODAFONE condivide l'orientamento dell'Autorità, tuttavia ritiene che le problematiche competitive rilevate non siano verificabili nell'ambito delle interazioni con operatori terzi riguardo alla fornitura del servizio di terminazione mobile delle chiamate originate in Paesi *extra- UE*.

O27. AIP condivide sostanzialmente l'analisi dell'Autorità e ritiene altresì opportuno un approfondimento in merito ai comportamenti discriminatori di prezzo e alle eventuali pratiche restrittive della concorrenza che un operatore integrato fisso-mobile, ovvero un operatore che commercializza offerte convergenti, potrebbe porre in essere.

O28. TELECOM ITALIA ritiene che alcuni dei comportamenti anti-competitivi evidenziati possano essere attuati con difficoltà nel mercato italiano, caratterizzato dalla presenza di operatori di rete mobile che hanno una dimensione tale da garantire loro un adeguato potere contrattuale. Inoltre, TELECOM ITALIA ritiene che il generico obbligo di interoperabilità sia sufficiente a contrastare l'eventuale rifiuto ad interconnettersi che un operatore SMP potrebbe opporre.

O29. FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI non condividono le conclusioni dell'Autorità circa la possibilità per i *full MVNO* di porre in essere dei comportamenti anti competitivi e ritengono che non sussistano i presupposti necessari per ritenere che gli stessi detengano significativo potere di mercato. Gli operatori virtuali rispondenti ritengono altresì che gli eventuali obblighi imposti in capo ai *full MVNO* dovrebbero essere compatibili con il principio di proporzionalità, ovvero basati sulla natura del problema competitivo riscontrato, giustificati alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare e strettamente necessari ed adeguati al conseguimento di tali fini. Ciò premesso, FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI rilevano l'opportunità di modulare l'imposizione degli obblighi regolamentari al fine di non compromettere lo sviluppo e la crescita degli operatori virtuali, in coerenza anche all'approccio seguito da alcuni regolatori europei.

O30. Infine, FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI ritengono che l'eventuale imposizione di obblighi regolamentari in maniera retroattiva in capo ai *full MVNO*, qualora notificati per la prima volta quali aventi significativo potere di mercato, sia illegittima.

Le valutazioni dell'Autorità

V28. Con riferimento alle osservazioni di cui al punto O26, l'Autorità rinvia ai punti da V66 a V74 per le valutazioni in merito all'applicazione degli obblighi regolamentari.

V29. L'Autorità ritiene, in relazione al punto O27, che l'analisi delle eventuali problematiche competitive derivanti dalle condotte poste in essere da un operatore SMP integrato fisso-mobile, ovvero capace di offrire delle offerte convergenti, siano già inquadrabili in quelle descritte nell'analisi contenuta nello schema di provvedimento. Piuttosto, non ritiene condivisibili le osservazioni di cui al punto O28 e rinvia alle valutazioni, espresse alla sezione 4.3, in merito all'individuazione degli obblighi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

regolamentari adeguati a porre rimedio alle problematiche competitive riscontrate sul mercato italiano.

V30. Con riferimento alle osservazioni di cui al punto O29, l'Autorità conferma le proprie valutazioni, di cui al punto V26, circa l'opportunità di tenere conto, nella declinazione degli obblighi regolamentari, di un principio di proporzionalità tra la misura proposta e le caratteristiche del soggetto cui la misura viene imposta, tenuto conto delle infrastrutture di rete su cui esercita controllo e della dimensione sul mercato al dettaglio.

V31. Inoltre, l'Autorità condivide le osservazioni degli operatori virtuali, riportate al punto O30, e ritiene non proporzionata l'imposizione retroattiva degli obblighi regolamentari in capo ai *full MVNO*. In particolare, l'Autorità evidenzia che, con riferimento agli operatori virtuali, l'effetto di una notifica retroattiva sarebbe quello di introdurre obblighi nuovi in capo a operatori che non erano stati individuati come detentori di un significativo potere di mercato nel precedente ciclo di analisi di mercato. Diverso è invece il caso degli operatori di rete, per i quali la notifica retroattiva in questa sede rappresenta una conferma delle conclusioni della precedente analisi di mercato, che si traduce in una conferma di obblighi già imposti in precedenza. Pertanto, l'Autorità ritiene che per i *full MVNO* gli obblighi eventualmente definiti nell'ambito del presente procedimento non possano che valere, e quindi produrre effetti, a partire dalla data di entrata in vigore della delibera di adozione del provvedimento finale. In tal senso le determinazioni assunte in questa sede non potranno incidere su situazioni già giuridicamente definite ovvero su controversie in corso di risoluzione. Per i periodi antecedenti alla notifica, in assenza di obblighi regolamentari specifici, la fissazione dei prezzi è demandata alla negoziazione tra le parti.

V32. Ciò premesso, l'Autorità integra e modifica quanto previsto nello schema di provvedimento secondo le indicazioni suindicate.

4.3. Proposta di regolamentazione nei mercati rilevanti dei servizi terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili

4.3.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

130. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità ritiene che il significativo potere di mercato detenuto nei mercati relativi alla terminazione del traffico vocale su singola rete mobile, faccia sì che ciascun operatore di rete mobile, in virtù del controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e impossibili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure*, rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è quindi probabile che H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND, così come gli operatori *full MVNO*, si rifiutino di concludere accordi di interconnessione per la fornitura dei servizi di terminazione a specifici operatori con tutti i soggetti che avanzano una richiesta equa e ragionevole.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

131. Ai sensi dell'articolo 49 del *Codice*, l'Autorità ritiene proporzionato e giustificato imporre in capo a tutti gli operatori notificati l'obbligo di accogliere tutte le richieste ragionevoli di accesso, improntate a condizioni di equità e ragionevolezza.

132. Il rifiuto di accogliere le richieste d'interconnessione a condizioni eque e ragionevoli, avrebbe, infatti, l'effetto di ostacolare l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato a valle, a detrimento anche dell'utenza finale.

133. Inoltre, in ottemperanza all'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete, appare opportuno imporre agli operatori notificati un obbligo di fornitura dei servizi accessori ed aggiuntivi al servizio terminazione. Pertanto, ciascun operatore notificato dovrà garantire, agli operatori acquirenti, la fornitura di tutti i servizi e risorse necessari a terminare una chiamata di telefonia vocale sulla propria rete mobile tra cui:

- a) garantire a tutti gli operatori terzi l'interconnessione alle proprie centrali, per consentire una efficiente consegna del traffico vocale;
- b) consentire a tutti gli operatori terzi la co-ubicazione di apparati nelle proprie centrali, fornendo tutti i servizi necessari per rendere operativi gli apparati installati nelle centrali stesse;
- c) fornire accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e tutte le tecnologie necessarie per l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi offerti all'ingrosso ed al dettaglio.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a tutti operatori SMP (MNO e *full* MVNO) l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete nei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

O31. La maggior parte dei soggetti rispondenti condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre l'obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete in capo a tutti gli operatori notificati.

O32. TELECOM ITALIA, pur concordando sull'imposizione dell'obbligo, non condivide la formulazione dell'obbligo, secondo quanto riportato all'art. 9 comma 2 dello schema di provvedimento in consultazione. A parere di TELECOM ITALIA, l'indicazione generica di fornire "*ogni altro servizio necessario ad un'efficiente fruizione del servizio di terminazione*" potrebbe ingenerare interpretazioni controverse della norma, oltre ad apparire ingiustificata. Pertanto, TELECOM ITALIA auspica che il dispositivo venga riformulato limitatamente alla parte in parola, in coerenza con quanto riportato al punto 133 dello schema di provvedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

O33. FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI condividono l'orientamento dell'Autorità di confermare l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete ai MNO, ma reputano non giustificata l'imposizione del medesimo obbligo ai *full MVNO*. L'imposizione ai *full MVNO* dell'obbligo alla fornitura dei servizi accessori costituirebbe un onere eccessivo, non commisurato all'eventuale rischio di comportamenti escludenti in assenza di misure di regolamentazione *ex ante*,⁵² in virtù della limitata *customer base*, i *full MVNO* non avrebbero interesse a non concedere l'accesso alla terminazione sui propri clienti finali.

O34. Infine, si richiede che l'Autorità chiarisca nel provvedimento finale che, in caso di indisponibilità di un'interconnessione diretta tra il *full MVNO* e l'operatore di originazione, il prezzo di transito sulla rete dell'ospitante per la terminazione della chiamata sugli utenti del *full MVNO* non sia sostenuto dall'operatore di originazione.

Le valutazioni dell'Autorità

V33. L'Autorità ritiene che l'indicazione circa il fatto che l'operatore di terminazione fornisca "ogni altro servizio necessario ad un'efficiente fruizione del servizio di terminazione" non possa dar luogo ad interpretazioni controverse della norma e che non sia ingiustificata. Si rammenta, infatti, che tale previsione è contenuta anche all'art. 9, comma 1, lettera d), della delibera n. 621/11/CONS, con cui l'Autorità ha approvato la precedente analisi del mercato della terminazione su singola rete mobile, e non risulta ad oggi nessun problema interpretativo ad essa collegato. Inoltre, tale previsione serve a garantire una corretta ed efficiente fornitura del servizio di terminazione attraverso tutti i servizi ad esso necessari.

V34. L'Autorità ritiene giustificata l'imposizione, in capo agli operatori *full MVNO*, dell'obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete e non condivide le osservazioni di alcuni operatori in merito, riportate al punto O33. È vero, infatti, che gli operatori virtuali hanno una limitata base clienti, ma questa circostanza non è di per sé sufficiente a garantire che tali operatori non mettano in pratica strategie volte a limitare la competitività degli operatori loro concorrenti, soprattutto nel caso di operatori di piccole dimensioni. Tuttavia, l'Autorità chiarisce che tale obbligo è limitato, per gli operatori *full MVNO*, ai casi in cui la fornitura a operatori terzi dei servizi necessari alla fruizione del servizio di terminazione è tecnicamente fattibile. Rimane in capo al *full MVNO* l'onere di dimostrare l'impossibilità di fornire alcuni servizi per l'esistenza di vincoli tecnici.

V35. Infine, non si condivide la richiesta di prevedere che il servizio di transito sulla rete dell'ospitante non sia a carico dell'operatore di originazione nel caso in cui non vi sia un'interconnessione diretta tra tale operatore e il *full MVNO* di terminazione. Si tratta, infatti, di una previsione che andrebbe ad incidere su un mercato differente da quello in

⁵² Generalmente i *full MVNO* realizzano un'interconnessione diretta solo con l'ospitante.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

esame (il mercato del transito) per il quale vale il principio del CPP. Inoltre, uno degli incentivi all'interconnessione diretta tra operatori è proprio la possibilità di non ricorrere all'acquisto di un servizio di transito fornito da un operatore terzo. Non si ravvedono, pertanto, le motivazioni per modificare quanto attualmente previsto nel mercato del transito come conseguenza di una strategia implementata, per libera scelta, dagli operatori virtuali che preferiscono ricorrere all'interconnessione diretta esclusivamente con l'operatore ospitante al fine di ridurre i propri costi di rete.

V36. Ciò premesso, l'Autorità conferma quanto previsto nello schema di provvedimento secondo le indicazioni suindicate.

4.3.2. Obbligo di trasparenza

134. L'Autorità ritiene che gli MNO (H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND) ed i *full* MVNO (BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE) possano sfruttare l'accesso privilegiato ad informazioni economiche, tecniche e procedurali relative alla fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione del traffico vocale ed utilizzarle a proprio vantaggio.

135. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionato e giustificato, da un lato, confermare in capo ai quattro operatori di rete mobile gli obblighi vigenti in materia di trasparenza, ai sensi dell'art. 46 del *Codice*, e, dall'altro, imporre i medesimi obblighi in capo ai *full* MVNO.

136. Per ottemperare all'obbligo di trasparenza, l'Autorità ritiene che gli MNO ed i *full* MVNO debbano pubblicare un'offerta di riferimento su base annuale contenente le condizioni tecniche ed economiche dettagliate di fornitura del servizio di terminazione del traffico vocale su propria rete mobile, nonché dei relativi servizi accessori. L'offerta di riferimento dovrà contenere una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura del servizio, sufficientemente dettagliate e disaggregate.

137. Gli operatori avranno comunque facoltà di negoziare condizioni economiche migliorative rispetto a quelle pubblicate in offerta di riferimento. Nel negoziare condizioni tecniche ed economiche differenti da quanto previsto nella propria offerta di riferimento, appare opportuno che l'operatore di terminazione pubblichi in un apposito allegato, entro 30 giorni dalla avvenuta stipula del contratto, le nuove condizioni pattuite con una terza parte della quale può essere sottratta l'identificazione. Ciò al fine di rendere le nuove condizioni tecniche ed economiche conoscibili e accessibili a tutti gli operatori acquirenti.

138. Tutti gli operatori notificati dovranno pertanto predisporre e pubblicare offerte di riferimento conformi agli obblighi contenuti nel presente provvedimento, senza – tuttavia – che vi sia la preventiva approvazione da parte dell'Autorità. Le offerte di riferimento dovranno essere pubblicate sul sito *web* degli operatori entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

139. Infine, gli operatori dovranno pubblicare le offerte di riferimento relative agli anni 2014 e 2015 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, recependone le disposizioni. Le offerte di riferimento hanno validità dal 1° gennaio di ciascun anno, ovvero dalla data di avvio della fornitura del servizio di terminazione mobile da parte degli operatori *full MVNO*.

140. L'imposizione di un obbligo di trasparenza declinato attraverso la pubblicazione di un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata, inoltre, consente la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione (cfr. *infra*), dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili.

D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre agli operatori SMP l'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

O35. La maggior parte dei soggetti rispondenti alla consultazione condivide sostanzialmente l'orientamento dell'Autorità di imporre l'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili in capo a tutti gli operatori notificati.

O36. Più precisamente, AIMP non condivide la facoltà di negoziare condizioni economiche migliorative rispetto a quelle pubblicate in offerta di riferimento, in quanto tale possibilità consentirebbe agli operatori di poter prevedere delle condizioni migliorative esclusivamente rivolte ad alcuni operatori. Laddove siano offerte condizioni migliorative, AIMP ritiene che la loro effettiva disponibilità dovrebbe essere successiva alla pubblicazione delle modifiche alla relativa offerta di riferimento.

O37. TELECOM ITALIA ritiene proporzionata l'imposizione, in capo a tutti gli operatori notificati (MNO e *full MVNO*), dell'obbligo di trasparenza nonché delle corrispondenti condizioni attuative, con particolare riferimento alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente le condizioni tecniche ed economiche. TELECOM ITALIA ritiene ingiustificata la previsione di pubblicare, in un apposito allegato, eventuali accordi in deroga all'offerta di riferimento entro trenta giorni dall'avvenuta stipula del contratto. Tale obbligo, a detta dell'operatore, è ridondante rispetto all'obbligo di revisione dell'offerta di riferimento entro trenta giorni dall'applicazione delle nuove condizioni.

O38. H3G ritiene non proporzionato imporre la pubblicazione delle offerte di riferimento entro il trenta aprile dell'anno precedente a quello riferimento, considerato che le variazioni dei vincoli di *glide path* decorrerebbero dal primo gennaio di ciascun anno. Suggerisce di allineare i termini per la pubblicazione con quelli previsti per i servizi di rete fissa. In merito alle offerte di riferimento relative agli anni 2014 e 2015, reputa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

eccessivamente oneroso dover adempiere entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento definitivo e suggerisce di prevedere un termine di sessanta giorni.

O39. FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI condividono l'orientamento dell'Autorità di confermare l'obbligo di trasparenza in capo ai MNO, ma ritengono che, qualora l'Autorità introduca tale misura anche per i *full* MVNO, la validità della stessa non possa che riferirsi al periodo successivo alla data di approvazione della presente analisi di mercato. FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI richiedono altresì che i termini di pubblicazione dell'offerta di riferimento siano ridefiniti.

Le valutazioni dell'Autorità

V37. Con riferimento alle osservazioni di cui ai punti O36 e seguenti, l'Autorità prende atto delle considerazioni espresse dai soggetti rispondenti e ritiene sufficiente, alla luce del fatto che l'offerta non è soggetta a valutazione da parte dell'Autorità, che gli operatori soggetti all'obbligo di trasparenza pubblicano l'offerta di riferimento entro il 31 ottobre di ciascun anno antecedente all'entrata in vigore della stessa.

V38. In primo luogo, l'Autorità conferma l'obbligo in capo ai MNO ed ai *full* MVNO di pubblicare un'offerta di riferimento su base annuale contenente le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio di terminazione del traffico vocale su propria rete mobile, nonché dei relativi servizi accessori. L'Autorità precisa che laddove siano negoziate delle condizioni tecniche differenti o delle condizioni economiche migliorative rispetto a quelle pubblicate nell'offerta di riferimento vigente, le stesse dovranno essere comunicate a tutti gli operatori interconnessi con un preavviso di almeno novanta giorni nel caso di variazione delle condizioni tecniche e di almeno trenta giorni nel caso di modifiche alle sole condizioni economiche.

V39. L'Autorità chiarisce, tenuto conto di quanto chiarito al punto 139 dello schema di provvedimento, che gli MNO, già soggetti alla pubblicazione dell'offerta di riferimento ai sensi della precedente analisi di mercato *ex* delibera n. 621/11/CONS, dovranno pubblicare solo l'offerta di riferimento per l'anno 2015 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della delibera di adozione del presente provvedimento.

V40. Con riferimento a quanto richiesto al punto O39 l'Autorità ritiene ragionevole che l'obbligo di trasparenza per i *full* MVNO decorra dalla data di entrata in vigore (ossia dalla data di pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità) della delibera di adozione del provvedimento finale. BT ITALIA, H3G, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE pubblicheranno l'offerta di riferimento relativa all'anno 2016 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della delibera di adozione del presente provvedimento.

V41. Ciò premesso, l'Autorità modifica ed integra quanto riportato ai punti da 134 a 139 dello schema di provvedimento, nei termini suindicati, e rende coerenti alla nuova formulazione i dispositivi dell'articolato di riferimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4.3.3. Obbligo di non discriminazione

141. L'Autorità ritiene che gli operatori notificati, anche se sottoposti all'obbligo di accesso, possano sfruttare la loro condizione di SMP nel mercato dei servizi di terminazione vocale sulle loro reti e la loro integrazione nel mercato a valle, al fine di ostacolare la competizione in quest'ultimo, agendo tanto sulle condizioni economiche quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura del servizio di terminazione vocale.

142. Ai sensi dell'art. 47 del *Codice*, l'Autorità ritiene proporzionato e giustificato, da un lato, confermare in capo ai quattro MNO gli obblighi in materia di non discriminazione e, dall'altro, imporre i medesimi obblighi in capo ai *full MVNO*.

143. In base a tale obbligo, tutti gli operatori notificati devono applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e devono fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che forniscono alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

144. L'Autorità ritiene, quindi, che gli MNO e i *full MVNO* debbano offrire il servizio all'ingrosso alle stesse condizioni economiche e tecniche applicate alle proprie divisioni interne. La pubblicazione di offerte di riferimento adeguatamente dettagliate consente di verificare l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione (cfr. *supra*). Inoltre, l'Autorità rileva la necessità di garantire che gli MNO praticino agli operatori ospitati su propria rete prezzi di terminazione non discriminatori rispetto ai prezzi relativi al proprio traffico voce *on-net*.

D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre in capo agli operatori SMP l'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

O40. La maggior parte dei soggetti rispondenti alla consultazione condivide sostanzialmente l'orientamento dell'Autorità di imporre l'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili in capo a tutti gli operatori notificati.

O41. Tuttavia, AIP chiede che l'Autorità chiarisca che sono vietate discriminazioni di prezzo tra chiamate *on-net* ed *off-net* e che i MNO non possono discriminare gli operatori ospitati sulla propria rete e, in generale, tutti gli operatori interconnessi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

O42. TELECOM ITALIA concorda con l'imposizione dell'obbligo di non discriminazione in capo agli operatori notificati, tuttavia non concorda con l'imposizione dell'obbligo di applicare agli operatori ospitati sulla propria rete un prezzo per le chiamate *on-net* non discriminatorio, se non addirittura uguale al prezzo praticato alle proprie divisioni interne. Secondo TELECOM ITALIA, tale previsione andrebbe a regolamentare il mercato competitivo dell'accesso e dell'originazione delle chiamate sulle reti mobili, con l'effetto di incidere sulla componente di traffico *on-net* non inclusa nel mercato della terminazione, e limiterebbe la libertà dei MNO nella stipula degli accordi commerciali con i virtuali ospitati. TELECOM ITALIA chiede, pertanto, che tale previsione venga rimossa dall'articolo.

O43. FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI condividono l'orientamento dell'Autorità di confermare l'obbligo di non discriminazione in capo ai MNO, ma non ritengono proporzionata l'imposizione del medesimo obbligo in capo ai *full MVNO* dell'obbligo di non discriminazione in virtù della ridotta *customer base* e della quota di mercato.

Le valutazioni dell'Autorità

V42. In primo luogo, l'Autorità conferma le proprie conclusioni circa la capacità degli MNO e dei *full MVNO* di perseguire comportamenti discriminatori in assenza di un obbligo di non discriminazione, con l'effetto di disincentivare o ridurre la concorrenza e/o di scoraggiare l'ingresso di nuovi operatori. A tale riguardo si rimanda a quanto argomentato ai punti 141 e 144 dello schema di provvedimento. La misura è infatti proporzionata e collegata al problema competitivo consistente nell'applicazione da parte di operatori SMP di condizioni economiche discriminatorie, ad esempio, per la fornitura dei servizi accessori alla fornitura del servizio di terminazione. In tal caso, si configurerebbe una distorsione al corretto funzionamento delle dinamiche di mercato. Ciò premesso, si chiarisce che potranno essere applicate condizioni economiche di fornitura di servizi non regolamentati differenti, tra diversi operatori, laddove si tratti di servizi o circostanze di fornitura non equivalenti.

V43. Ciò premesso, in relazione alle osservazioni circa la portata dell'obbligo di non discriminazione, di cui ai punti O41 e O42, si chiarisce che lo stesso è rivolto a garantire la non discriminazione, nel mercato in oggetto, tra soggetti esterni, tra un soggetto esterno e le divisioni interne, nonché tra l'ospitato e le divisioni interne. In tal senso, l'Autorità precisa che tale obbligo incide esclusivamente sulla componente di terminazione e non su quella di originazione, non suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

V44. In secondo luogo, l'Autorità, pur tenendo nel massimo conto le osservazioni emerse nell'ambito della consultazione pubblica, riportate al punto O43, non ritiene di modificare il proprio orientamento e di non imporre in capo ai *full MVNO* l'obbligo di non discriminazione. Infatti si ritiene che la dimensione dei *full MVNO* non sia un elemento tale da escludere che gli stessi possano praticare condizioni economiche e tecniche discriminatorie.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

V45. Di conseguenza, l'Autorità conferma quanto disposto dallo schema di provvedimento secondo le valutazioni suindicate.

4.3.4. Obblighi in materia di controllo dei prezzi

145. L'Autorità ritiene che i quattro operatori di rete H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND sarebbero incentivati a praticare prezzi eccessivi, nonostante l'imposizione di obblighi di accesso, trasparenza e non discriminazione.

146. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza, nonché di massimizzare i vantaggi per i consumatori, l'Autorità ritiene opportuno, da un lato, confermare in capo ad H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND l'obbligo di controllo dei prezzi del servizio di terminazione del traffico vocale, ai sensi dell'art. 50 del *Codice*, dall'altro, imporre il medesimo obbligo anche ai *full MVNO*.

147. Come noto, la *Raccomandazione sulle tariffe di terminazione* invita le ANR ad utilizzare un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* per il calcolo dei prezzi dei servizi di terminazione degli operatori di rete notificati. Pertanto, nel precedente ciclo di analisi, l'Autorità ha utilizzato un modello BU-LRIC puro basato su un *mix* di tecnologie 2G e 3G per la fornitura dei servizi voce, SMS e dati.

148. In linea con le indicazioni della *Raccomandazione sulle tariffe di terminazione* ed in continuità con quanto stabilito nel precedente ciclo di analisi di mercato (delibera n. 621/11/CONS), l'Autorità, al fine di promuovere l'efficienza e migliorare il benessere dei consumatori finali, ritiene opportuno che le tariffe di terminazione siano determinate utilizzando un modello BU-LRIC puro. L'Autorità, ai fini del calcolo delle nuove tariffe di terminazione da applicare fino al 2017, ritiene opportuno utilizzare lo stesso modello, aggiornato al fine di tenere conto, in un'ottica *forward looking*, delle mutazioni prevedibili nel contesto competitivo italiano.

149. Ai fini dell'aggiornamento del modello, l'Autorità ha anzitutto valutato l'opportunità di includere anche la tecnologia 4G con riferimento sia al traffico voce che al traffico dati. A causa dell'elevata crescita del traffico dati sulle reti mobili registrata negli ultimi anni, pari a poco meno dell'80% negli ultimi tre anni, e della futura disponibilità di applicazioni che richiederanno sempre maggiore disponibilità di banda (quali, le applicazioni di *streaming* video, anche in alta qualità, e quelle di *gaming online*) è verosimile che un ipotetico operatore efficiente impieghi un *mix* di tecnologie 2G/3G e 4G, caratterizzato dall'utilizzo della tecnologia LTE esclusivamente per soddisfare la domanda di dati in mobilità a banda ultra larga.⁵³ In questo modo, infatti, l'operatore

⁵³ La tecnologia LTE permette, infatti, di raggiungere velocità di trasferimento dati in *download* fino a 326,4 Mb/s e in *upload* fino a 86,4 Mb/s, laddove con le tecnologie precedenti, le velocità di trasferimento dati in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

efficiente minimizzerebbe i costi di produzione totali soddisfacendo, da una parte, l'incremento della domanda di banda ultra larga, sia in termini di volumi sia di qualità, con la tecnologia LTE e, dall'altra parte, la domanda dei servizi tradizionali (voce e SMS) e di dati a banda larga con le tecnologie 2G/3G. Peraltro, dall'analisi dei dati forniti dagli operatori risulta che questi ultimi stanno utilizzando la tecnologia LTE esclusivamente per i servizi di connettività dati.

150. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene che, nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi di mercato, un operatore efficiente che operi nel mercato italiano faccia ricorso alla tecnologia LTE prevalentemente per la fornitura dei servizi dati in banda ultra larga e sviluppi comunque una rete basata su tutte le tecnologie attualmente disponibili. Per veicolare il traffico voce tale operatore utilizzerebbe esclusivamente le tecnologie tradizionali 2G/3G, mentre, per il traffico dati, utilizzerebbe sia la tecnologia 4G (connettività dati a banda ultra larga) sia le reti tradizionali (connettività dati a banda larga), al fine di sfruttare al meglio le economie di scala e di rendere disponibili agli utenti finali offerte *bundle* (voce, SMS/MMS, dati) con diverse modalità di *pricing* in funzione della velocità del collegamento e della quantità di traffico dati, replicando i modelli di offerta adottati dagli altri operatori. Per queste ragioni, l'Autorità, nell'aggiornare il modello, non ha ritenuto opportuno includere la tecnologia LTE. Infatti, seppure l'ipotetico operatore efficiente avesse costruito la sua rete avvalendosi anche di tale tecnologia, verosimilmente l'avrebbe impiegata solo per fornire agli utenti finali servizi di connettività dati a banda ultra larga, di conseguenza, il costo incrementale di lungo periodo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile non avrebbe subito variazioni.⁵⁴

151. L'Autorità ha pertanto aggiornato gli *input* del modello con i dati forniti dagli operatori per calcolare la tariffa efficiente BU-LRIC ed ottenere il valore di atterraggio del *glide path* al 2017.

152. Con riferimento al costo medio ponderato del capitale (WACC), si prevede la revisione del WACC disponendo l'aggiornamento dei parametri sulla base dei criteri già oggi definiti, in relazione alla recente prassi regolamentare-seguita dall'Autorità. Al fine di fornire certezza nell'aggiornamento dei valori, la revisione del WACC verrà effettuata in coerenza con gli esiti del procedimento di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, avviato con delibera n. 390/12/CONS.

153. Nelle more degli esiti di tale procedimento, ai fini del calcolo delle tariffe di terminazione, si è utilizzato come *input* del modello BU-LRIC il WACC, pari a 10,4%, determinato nell'ambito dell'ultima analisi di mercato (cfr. Allegato B alla delibera n. 621/11/CONS).

download e *upload* erano decisamente inferiori (es. la tecnologia HSDPA+ si caratterizza per una velocità di trasferimento dati in *download* fino a 42 Mb/s e in *upload* fino a 11 Mb/s).

⁵⁴ A tal proposito, si evidenzia che la rete 4G, utilizzata esclusivamente per la fornitura di una quota dei servizi dati, non avrebbe un impatto significativo sul calcolo della tariffa di terminazione vocale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

154. Con riferimento al valore delle tariffe, l'Autorità al fine di garantire certezza regolamentare agli operatori del settore, conferma per il 2014 l'ultimo valore approvato con la delibera n. 621/11/CONS, pari a 0,98 centesimi di Euro al minuto e determinato attraverso il modello BU-LRIC. Tale valore è pubblicato dagli operatori di rete mobile nelle Offerte di Riferimento per l'anno 2014.

155. Al fine di definire un *glide path* che copra un orizzonte temporale almeno triennale dalla data di approvazione del provvedimento in oggetto, l'Autorità ritiene opportuno fissare la tariffa determinata dal modello al 2017, mentre le tariffe degli anni 2015 e 2016 vengono determinate in modo da definire un percorso graduale di riduzione con variazioni costanti di anno in anno.

156. Alla luce delle considerazioni precedenti, in base all'utilizzo del modello e sulla scorta delle informazioni fornite dagli operatori mobili, si definisce un nuovo *glide path* che definisce tariffe annuali per il periodo 2014 al 2017.

157. Per gli anni 2014-2017, gli operatori notificati (BT ITALIA, H3G, LYCAMOBILE, NOVERCA, POSTE MOBILE, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND) praticano, per la fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile, prezzi al minuto non superiori a quelli riportati nella seguente tabella.

Tabella 4 – Tariffe di terminazione vocale su rete mobile (2014-2017) in centesimi di Euro al minuto

Dal 01/01/2014	Dal 01/01/2015	Dal 01/01/2016	Dal 01/01/2017
0,98	0,96	0,94	0,92

158. L'Autorità ritiene non proporzionato imporre l'obbligo di controllo dei prezzi anche per i servizi accessori. Per tali servizi si ritiene, infatti, sufficiente imporre agli operatori notificati gli obblighi di trasparenza e non discriminazione.

D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre agli operatori SMP l'obbligo di controllo dei prezzi, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti sul modello

O44. ANIP condivide la scelta di adottare un modello BU-LRIC puro. Tuttavia sostiene che, considerati gli ingenti investimenti in LTE dei principali MNO e la sempre maggiore convergenza tra reti e servizi fissi (anche *wireless*) e mobili, non è condivisibile quanto sostenuto dall'Autorità, ovvero che fino al 2017, la tecnologia LTE sarà riservata dagli MNO esclusivamente alla fornitura dei servizi dati in banda ultra larga. Anche WIND



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ritiene che l'Autorità avrebbe dovuto includere gli investimenti in tecnologia e frequenze LTE, al fine di tenere conto, a parere dei WIND, sia della sentenza del Consiglio di Stato n. 725/2014 sia dell'avvento nel quadriennio di riferimento dell'analisi in corso del *Voice over LTE* (VoLTE) in Italia. VODAFONE ritiene parimenti opportuno che l'Autorità tenga conto degli investimenti frequenziali che gli operatori mobili hanno sostenuto.

O45. TELECOM ITALIA concorda che sia prematuro includere nell'aggiornamento del modello i dati relativi alla tecnologia LTE, dal momento che tale tecnologia è, allo stato, utilizzata dagli operatori per la trasmissione dei dati e non della voce. Tuttavia, TELECOM ITALIA evidenzia che le soluzioni VoLTE sono in via di sviluppo e potrebbero essere commercializzate già nell'arco temporale di riferimento della presente analisi. Pertanto, l'operatore ritiene necessario un monitoraggio costante sullo sviluppo delle reti LTE, al fine di adeguare il modello per la determinazione dei costi di terminazione nel successivo ciclo di analisi di mercato della terminazione mobile.

O46. TELECOM ITALIA concorda con la decisione di porre fine al regime di asimmetria tariffaria e, come anche WIND, condivide l'estensione dell'obbligo di controllo dei prezzi agli operatori *full* MVNO in regime di simmetria a partire dal 1 gennaio 2014. Con riferimento agli operatori virtuali, TELECOM ITALIA evidenzia che non si possono considerare alla stregua degli operatori nuovi entranti, dal momento che i virtuali, utilizzando per lo più la rete dell'operatore ospitante, non possono aver sostenuto costi superiori per la gestione della terminazione. D'altra parte, un'eventuale asimmetria non potrebbe essere giustificata sulla base delle diverse bande di frequenza assegnate agli operatori, dal momento che i *full* MVNO fanno ricorso alla rete di accesso radio dell'operatore ospitante. Infine, TELECOM ITALIA evidenzia che tutti i Paesi che hanno sottoposto gli operatori *full* MVNO all'obbligo di controllo dei prezzi hanno imposto loro un livello tariffario uguale a quello degli ospitanti. Analogamente, WIND ritiene che i costi unitari di tali operatori non possono che essere del tutto identici a quelli degli operatori che li ospitano. VODAFONE condivide la proposta di imporre agli operatori SMP l'obbligo di controllo dei prezzi.

O47. La maggior parte degli operatori virtuali ritiene che l'obbligo di controllo dei prezzi debba essere imposto solo agli MNO e considera non proporzionata l'imposizione dello stesso in capo ai *full* MVNO. La previsione dell'obbligo di controllo dei prezzi in campo a questi ultimi potrebbe compromettere lo sviluppo e la crescita sul mercato dei *full* MVNO e, in prospettiva, ridurre il numero di operatori sul mercato (e quindi la concorrenza), a discapito del benessere dei consumatori, obiettivo principe della regolamentazione ai sensi degli artt. 4 e 13 del *Codice*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le osservazioni dei soggetti intervenuti sul WACC

O48. Alcuni operatori hanno chiesto che il valore del WACC di riferimento per il calcolo del *glide path* sia definito nell'ambito del presente procedimento, al fine di preservare il principio della certezza regolamentare.

O49. Più precisamente, TELECOM ITALIA condivide che i valori del costo medio ponderato del capitale per la rete fissa e per la rete mobile siano calcolati attraverso formule coerenti, ma evidenzia che il calcolo del WACC di rete mobile debba tenere in debita considerazione i differenti e rispettivi rischi sottostanti le due tipologie di rete. Pertanto, TELECOM ITALIA auspica che il valore del WACC definito per la rete mobile tenga conto dei parametri propri degli investimenti in reti mobili (come, ad esempio, il tasso di rischio) e che sia quindi diverso rispetto a quello calcolato per la rete fissa. TELECOM ITALIA auspica che l'impatto di una variazione del WACC non sia tale da modificare in maniera sostanziale le tariffe proposte in consultazione e che, pertanto, tali tariffe siano confermate nel provvedimento finale.

O50. Anche AIIP concorda con la necessità di determinare il WACC in coerenza con gli esiti del procedimento di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, ma fa presente che il valore indicato nello schema di provvedimento (pari a 10,4%) andrebbe aggiornato e stimato pari a 7,95%.

O51. VODAFONE richiede che il valore del WACC (pari a 10,4%) assunto a riferimento per il calcolo dei valori di terminazione di cui al *glide path* in consultazione sia confermato.

O52. Altre osservazioni pretendono per una valorizzazione al rialzo del WACC che tenga conto della maggiore rischiosità del mercato mobile.

Le osservazioni dei soggetti intervenuti sulla valorizzazione dei servizi accessori

O53. La quasi totalità dei soggetti rispondenti condivide l'orientamento dell'Autorità di non imporre l'obbligo di controllo dei prezzi con riferimento ai servizi accessori.

O54. Più precisamente, AIIP non condivide la mancata previsione dell'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi accessori. WIND concorda con la non imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi con riferimento ai servizi accessori.

O55. TELECOM ITALIA ritiene che nella valutazione complessiva del costo del servizio di terminazione dovrebbero essere incluse tutte le componenti del servizio che devono necessariamente essere acquistate dall'operatore di originazione, inclusi i servizi accessori. Tali servizi sono indispensabili per la fruizione del servizio di terminazione, ma attualmente non sono soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi e restano nella totale discrezionalità dell'operatore di terminazione, determinando che solo una quota parte del costo di terminazione – quella relativa al traffico – sia assoggettata al controllo. Tale impostazione determina che il costo complessivo del servizio di terminazione sia nei fatti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

non regolamentato, in contraddizione con l'obiettivo dichiarato dall'Autorità. TELECOM ITALIA, pertanto, chiede che tutte le componenti di costo del servizio di terminazione siano soggette a regolamentazione.

Le osservazioni dei soggetti intervenuti sul glide path

O56. La maggior parte dei soggetti intervenuti alla consultazione condivide l'orientamento dell'Autorità circa l'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi in capo sia agli MNO sia ai *full MVNO*, secondo un principio di simmetria tariffaria.

O57. Tuttavia, FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI ritengono che non sussistono le ragioni per notificare i *full MVNO* quali operatori aventi SMP. Nel caso in cui l'Autorità confermi la notifica, l'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi non appare essere proporzionata e giustificata.

O58. Ciò premesso, si rileva che TELECOM ITALIA concorda con i valori del *glide path* e li ritiene coerenti sia con il precedente *trend* sia con proprie simulazioni basate su dati di volumi, dimensionamento e costi prospettici in proprio possesso.

O59. AIPP condivide la scelta di confermare per il 2014 la stessa tariffa che era stata calcolata con il modello per il 2013 e chiede che sia precisato che il valore di 0,92 centesimi di Euro al minuto sia il valore del modello tragguradato al 2017.

O60. WIND concorda con la conferma del valore di 0,98 centesimi di Euro al minuto per il 2014, ma non concorda con i successivi valori del *glide path* proposto dall'Autorità che, a suo dire, dovrebbero essere superiori. A tal proposito, l'operatore evidenzia anzitutto gli elevati investimenti effettuati dagli operatori nonostante la drastica riduzione dei ricavi del settore mobile e la crisi economica attraversata dal Paese dal 2007 in poi. Inoltre, WIND evidenzia che gli stringenti limiti di campo elettromagnetico in Italia costringono gli operatori italiani ad installare un numero di stazioni radio base decisamente superiore rispetto agli omologhi europei.

O61. VODAFONE ritiene che il valore di 0,98 centesimi di Euro al minuto sia già notevolmente al di sotto dei costi sostenuti per la fornitura del servizio di terminazione mobile e, conseguentemente, non idoneo a garantire la sostenibilità dei relativi investimenti. VODAFONE ritiene che confermare il valore di 0,98 centesimi di Euro al minuto per l'intero periodo regolatorio di riferimento sia la misura più idonea a garantire sostenibilità al mercato nella sua interezza. Laddove, l'Autorità ritenga non perseguibile tale orientamento, VODAFONE chiede che sia mantenuto il valore di 0,98 centesimi di Euro al minuto quantomeno sino al 30 giugno 2015, facendo decorrere il valore di 0,96 centesimi di Euro al minuto a partire dal 1 luglio 2015, in modo da salvaguardare i piani di investimento già eseguiti nei mesi passati, e che si proceda con le successive riduzioni a far data dal 1 luglio di ciascun anno oggetto di analisi.

O62. La maggior parte degli operatori virtuali intervenuti alla consultazione lamenta una mancanza di trasparenza sui meccanismi di funzionamento del modello BU-LRIC



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

utilizzato dall'Autorità e richiede che siano rese accessibili le informazioni attualmente non disponibili. A parere degli stessi, l'Autorità non avrebbe tenuto in debito conto la riduzione dei costi incrementali di rete, per i quali non si è richiesto un aggiornamento dei valori rispetto alle valutazioni espresse nell'ambito della precedente analisi di mercato, così come dell'impatto dell'incremento del traffico dati sull'allocazione dei costi comuni.

O63. Più precisamente, FASTWEB, NOVERCA, POSTE MOBILE e TISCALI ritengono che il valore di terminazione efficiente non possa essere superiore a 0,60 centesimi di Euro al minuto, in coerenza anche alle *best practice* europee.

O64. Gli operatori virtuali intervenuti ritengono altresì che il valore di terminazione definito dal modello debba essere immediatamente vincolante e che, quindi, non si debba prevedere un percorso di avvicinamento graduale, ammissibile soltanto in fase di prima applicazione di un approccio BU-LRIC PURO.

O65. WIND rileva che le tariffe di terminazione applicate dagli operatori *extra*-UE per il traffico originato da clienti di operatori italiani e diretto a clienti degli operatori *extra*-UE sono fortemente superiori alle tariffe imposte dall'Autorità agli operatori italiani. Si richiede, quindi, che l'Autorità analizzi l'analisi in coerenza anche ai recenti orientamenti seguiti da alcuni regolatori europei.

Le valutazioni dell'Autorità

Il Modello

V46. Con riferimento all'esclusione della tecnologia LTE dal modello, l'Autorità evidenzia anzitutto di aver chiesto agli operatori di rete di comunicare i volumi attuali e prospettici di traffico 4G, sia voce che dati. Dalle risposte ricevute, risulta che tutti gli operatori prevedevano l'utilizzo della tecnologia LTE esclusivamente per i servizi dati e non per il servizio voce; inoltre, la percentuale di traffico dati 4G rappresenta, secondo le previsioni degli operatori, meno del 20% del traffico dati complessivo atteso.

V47. Sulla base anche di tali informazioni, l'Autorità ha ritenuto che ipotizzare il ricorso alla tecnologia 4G da parte dell'ipotetico operatore efficiente per la fornitura del servizio voce nell'arco temporale di riferimento della presente analisi non avrebbe adeguatamente descritto la situazione di mercato italiana e ha deciso di non includere la tecnologia LTE nel modello BU-LRIC.

V48. D'altronde, la tecnologia LTE è in fase iniziale ed è, quindi, complesso fare previsioni affidabili in merito sia alla data di lancio sia ai volumi di utilizzo del VoLTE. Inoltre, un altro fattore d'incertezza circa i volumi di traffico scambiato tra operatori in tecnologia LTE è legato alla circostanza che l'introduzione di una nuova tecnologia per l'interconnessione è un processo complesso e lungo, come dimostra il passaggio in corso all'interconnessione IP nella rete fissa. Infine, si evidenzia che, almeno nella fase iniziale di utilizzo del VoLTE, è probabile che le chiamate voce effettuate da utenti con SIM 4G



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sotto copertura LTE saranno realizzate su rete tradizionale (2G/3G) mediante il meccanismo del CS *Fall Back*. Alla luce delle considerazioni precedenti, l'Autorità conferma l'esclusione della tecnologia LTE dal modello BU-LRIC per la determinazione del costo efficiente del servizio di terminazione.

V49. Con riferimento all'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi in capo agli operatori *full MVNO*, l'Autorità evidenzia che tali operatori beneficiano delle medesime economie di scala e di diversificazione dell'operatore ospitante ai fini della fornitura del servizio di terminazione, dal momento che utilizzano la medesima rete di accesso, indipendentemente dalle quota di mercato che i *full MVNO* detengono sul mercato al dettaglio. Non si ritiene, pertanto, giustificato il riconoscimento di costi di fornitura differenti rispetto a quelli riconosciuti agli operatori ospitanti, in linea con gli orientamenti della Commissione.⁵⁵

V50. L'Autorità, pertanto, conferma l'orientamento espresso in consultazione, imponendo agli operatori *full MVNO* l'obbligo di controllo dei prezzi, in base al quale un operatore *full MVNO* pratica lo stesso prezzo imposto all'ospitante. Per effetto delle considerazioni riportate al punto V31, l'obbligo di controllo dei prezzi ha effetto per gli operatori *full MVNO* a partire dalla data di entrata in vigore della delibera di adozione del provvedimento finale, che avverrà con la pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

II WACC

V51. Con riferimento al calcolo del WACC l'Autorità, nel confermare quanto proposto in consultazione pubblica al punto 152⁵⁶, ritiene opportuno che i diversi valori del WACC utilizzati nell'ambito delle analisi di mercato di rete fissa e mobile siano calcolati in coerenza tra di loro, secondo la recente prassi adottata dall'Autorità. Chiaramente, il valore così determinato per la rete mobile terrà in conto, nella determinazione dei pertinenti parametri rilevanti, delle specificità degli operatori mobili.

V52. Cionondimeno, l'Autorità ritiene di accogliere le osservazioni dei soggetti intervenuti circa l'opportunità di chiarire, nell'ambito del presente procedimento, il valore del WACC sottostante al calcolo dei valori di *glide path* senza rimandare la valorizzazione ad un provvedimento successivo a conclusione del procedimento di analisi dei mercati dell'accesso, avviato con delibera n. 390/12/CONS.

⁵⁵ La Commissione ha espresso lo stesso concetto nella lettera di commenti al caso francese FR/2012/1304: *"The Commission considers that full MVNOs and their respective host MNOs provide the same termination service because both operators make use of the same mobile network on the basis of the wholesale service for national roaming. Consequently, both Free Mobile and full MVNOs can benefit from the same economies of scale and/or scope as the host MNO and hence achieve the same unit costs irrespective of their actual market shares"*.

⁵⁶ "152. Con riferimento al costo medio ponderato del capitale (WACC), si prevede la revisione del WACC disponendo l'aggiornamento dei parametri sulla base dei criteri già oggi definiti, in relazione alla recente prassi regolamentare seguita dall'Autorità. Al fine di fornire certezza nell'aggiornamento dei valori, la revisione del WACC verrà effettuata in coerenza con gli esiti del procedimento di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, avviato con delibera n. 390/12/CONS".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

V53. In tal senso, attesa la conclusione dell'analisi di mercato su rete fissa di cui alla succitata delibera, si è proceduto al calcolo del costo medio ponderato del capitale su rete mobile assumendo, a riferimento, in linea con l'analisi di mercato dell'accesso su rete fissa, la metodologia di cui alla delibera n. 747/13/CONS⁵⁷ con parametri aggiornati. Nello specifico, i parametri economici comuni ai mercati fisso e mobile (RFR, ERP, Tax rate) sono quelli utilizzati ai fini del calcolo del WACC 2015-2017 su rete fissa nell'ambito del procedimento avviato con delibera n. 390/12/CONS. I parametri caratteristici degli operatori mobili *comparables* (*gearing*, *ratio*, *Equity beta*, costo del debito) sono stati aggiornati in coerenza con la metodologia di cui sopra. La selezione dei *comparables*, ai fini della determinazione del *gearing* nozionale, dell'*equity beta* medio e del costo del debito medio è stata svolta in coerenza con la delibera n. 621/11/CONS salvo includere, oltre a Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Group, anche la società capogruppo Vimpelcom ltd cui fa riferimento, in Italia, Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Il calcolo del beta medio e del gearing nozionale

V54. Secondo la metodologia di cui sopra l'Autorità ha quindi proceduto a calcolare dapprima i singoli valori degli *equity beta* dei *comparables* e, successivamente, ne ha determinato il valore medio ponderato. Tale media è stata assunta come *proxy* del beta dell'operatore efficiente di rete mobile che offre servizi di terminazione sul territorio italiano. Come indicato al punto 21 dell'allegato A alla delibera n. 60/11/CONS, i beta stimati (*equity beta*) tengono conto del livello effettivo di debito e del rischio di default di ciascuna impresa. Pertanto, prima di procedere al calcolo della media ponderata, viene effettuata una "correzione" degli *equity beta*, per ciascun *comparable*, attraverso la seguente formula che determina l'*asset beta* tenuto conto del *gearing* specifico dell'impresa considerata: $asset\ beta = equity\ beta * (1 - g)$.

V55. In coerenza con quanto effettuato nell'ambito della delibera n. 621/11/CONS si è successivamente stimato l'*asset beta* medio come media ponderata degli *asset beta* di ciascun *comparable* sulle relative capitalizzazioni e sulla quota percentuale dei ricavi realizzati, dalle stesse società, nelle attività di telefonia mobile, come desumibile dalle relazioni finanziarie degli operatori. Ne deriva un *asset beta* medio pari a 0,58 (era 0,53 nella delibera n. 621/11/CONS).

V56. La media pesata dei valori dei *gearing ratio* di ciascun *comparable* sulle relative capitalizzazioni oltre che sui i pesi aggiornati come sopra indicato, fornisce un *gearing ratio* nozionale (gt), al 2014, pari al 52%.

V57. Il valore corretto dell'*equity beta* medio si ottiene rapportando l'*asset beta* medio di cui sopra alla differenza (1-gt), ed è pari a 1,21 (era 0,84 nella delibera n. 621/11/CONS)

⁵⁷ Tale metodologia è stata assunta a riferimento anche nel calcolo dei parametri di *risk-free rate* ed ERP relativi al WACC di rete fissa, di prossima adozione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Costo del debito

V58. Nella delibera n. 621/11/CONS l'Autorità ha calcolato il costo del capitale di debito (Cd) come somma del tasso *risk-free* e il premio per il debito (premio per il rischio di default). Nel presente procedimento, come premesso, l'Autorità ha utilizzato una metodologia in linea con la delibera n. 747/13/CONS e con l'analisi del mercato dell'accesso su rete fissa. Il costo del debito viene quindi calcolato come media dei rendimenti delle obbligazioni di durata comparabile con i BTP ancora in circolazione nel 2014. Per Telecom Italia e Vimpelcom si ottiene, rispettivamente, 5,64% e 7,04%.

V59. Per quanto riguarda Vodafone, attesa l'assenza di obbligazioni attualmente in circolazione della durata comparabile con i BTP da cui poter desumere un valore del costo del debito utile ai fini del WACC, il costo del debito è stato calcolato come rapporto tra spese per interessi e debiti a lungo termine desumibili dai dati di bilancio dell'operatore al 31/12/2014, pari a 7,14%.

V60. Il costo medio del debito è quindi pari a 6,97%, ottenuto come media ponderata dei singoli costi del debito dei *comparables* sulle relative capitalizzazioni e sulla quota di attività svolta nell'ambito della telefonia mobile.

V61. La tabella seguente riporta, alla luce dei parametri determinati come sopra indicato, il calcolo del WACC su rete mobile:

Aggiornamento del valore del WACC di rete mobile

Parametri	621/11/CONS	Metodologia	WACC mobili 2015-2017	Metodologia
(a) Risk free rate	4,20%	Rendimento spot BTP - Media 1-2 anni	4,44%	Media su 5 anni fino al 2014 dei BTP <u>Coerente con metodologia ex delibera n. 747/13/CONS</u>
(b) Debt Premium	-		-	
(c) Cost of Debt	6,20%	<i>Risk free + premio per il debito</i>	6,97%	Media, per ogni <i>comparable</i> , delle obbligazioni, di durata comparabile con BTP, in circolazione nel 2014. <u>Coerente con metodologia ex</u>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Parametri	621/11/CONS	Metodologia	WACC mobili 2015-2017	Metodologia
				<u>delibera n. 747/13/CONS</u>
(d) Tax Shield	27,50%	Aliquota dell'Ires, ovvero l'imposta sul reddito delle società	27,50%	Aliquota dell'Ires, ovvero l'imposta sul reddito delle società (come 747/13/CONS)
(e) Tax Rate	36%	Incidenza fiscale complessiva che non tiene conto degli effetti della Legge 214 del 2011	36%	Incidenza fiscale complessiva che tiene conto degli effetti della Legge 214 del 2011 (come <u>ex delibera n. 747/13/CONS</u>)
(f) Pre-tax Cost of Debt	7,02%	Calcolo	7,93%	Calcolo
(g) Equity risk premium	4,50%	Dimson 2007	3,10%	Dimson 2014 <u>Coerente a metodologia ex delibera n. 747/13/CONS</u>
(h) Gearing	37,2%	Media ponderata dei <i>gearing ratio</i> dei <i>comparable</i> i cui pesi sono i ricavi da servizi da telefonia mobile sul totale dei ricavi (Telecom Italia e Vodafone)	52%	<u>Coerente con metodologia ex delibera n. 747/13/CONS</u>
(i) Asset Beta	-		-	-
(j) Equity beta	0,84	beta ottenuto come media ponderata per le capitalizzazioni dei beta dei <i>comparable</i> di (TI e Vodafone)	1,21	<u>Coerente con la metodologia ex delibera n. 747/13/CONS con riferimento alla correzione del gearing specifico.</u>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Parametri	621/11/CONS	Metodologia	WACC mobili 2015-2017	Metodologia
(k) Post tax Cost of Equity	7,98%		8,19%	
(l) Pre-tax Cost of Equity	12,47%		12,80%	
(m) Nominal pre-tax WACC	10,4%		10,25%	

V62. L'Autorità fissa, pertanto, il WACC 2015-2017 su rete mobile al 10,25%.

V63. Con riferimento alle osservazioni in merito alla non imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi sui servizi accessori, riportate al punto O53 e seguenti, che, secondo un operatore, determinerebbe un'asimmetria del costo del servizio di terminazione, l'Autorità evidenzia che la presente analisi riguarda il mercato della terminazione del traffico telefonico, con esclusione dei servizi accessori che vengono acquistati dagli operatori per consentire l'interoperabilità tra le reti necessaria a garantire la corretta fruizione di tutti i servizi d'interconnessione. Va detto che il costo complessivamente sostenuto dagli operatori acquirenti i servizi accessori va attribuito a tutti i servizi acquistati e non deve essere considerato legato esclusivamente al servizio di terminazione.

V64. Inoltre, l'Autorità evidenzia che le condizioni strutturali dei mercati della telefonia fissa sono differenti rispetto a quelle dei mercati della telefonia mobile. In particolare, nei mercati della telefonia fissa TELECOM ITALIA è in posizione di dominanza rispetto agli altri operatori, principalmente per le elevate quote di mercato e per gli elevati volumi di traffico da gestire sia con riferimento ai volumi generati/diretti da/verso clienti propri che con riferimento al traffico di altri operatori in transito. Pertanto, nei mercati dell'interconnessione fissa l'Autorità ha ritenuto opportuno imporre l'obbligo di controllo dei prezzi in capo a TELECOM ITALIA anche con riferimento ai servizi accessori. Al contrario, le condizioni strutturali del mercato della telefonia mobile non giustificano l'imposizione di un obbligo di controllo dei prezzi sui servizi accessori, dal momento che gli operatori di rete mobile si trovano tutti in condizioni analoghe. L'analisi delle condizioni di fornitura dei servizi accessori nei mercati della terminazione su rete mobile non è influenzata da quella delle condizioni di fornitura dei servizi accessori nei mercati dell'interconnessione su rete fissa.

V65. Alla luce delle diverse conclusioni cui è giunta l'Autorità con riferimento ai mercati dell'interconnessione su rete fissa e della terminazione su rete mobile, l'Autorità ritiene sufficiente garantire che le condizioni economiche di fornitura dei servizi accessori rispettino i criteri di equità e ragionevolezza e non ritiene proporzionato, alla luce dei problemi competitivi evidenziati, un obbligo di controllo di prezzo. Pertanto, si conferma



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'orientamento espresso in consultazione, ritenendo che con riferimento ai servizi accessori non sia proporzionato imporre l'obbligo di controllo dei prezzi e che sia sufficiente imporre gli obblighi di trasparenza e non discriminazione.

V66. Con riferimento al tema delle chiamate originate da clienti finali di Paesi *extra*-UE di cui ai punti O10, O15, O26 e O65, l'Autorità, in seguito alle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica nazionale, ha inviato una richiesta supplementare di informazioni agli operatori mobili al fine di poter meglio comprendere la problematica. Agli operatori è stato richiesto di fornire informazioni, qualitative e quantitative, in merito ai volumi di traffico in uscita e in entrata scambiati con operatori *extra*-UE, alle relative voci di spesa e ricavo per l'acquisto/vendita del servizio di terminazione nonché alle tariffe di terminazione applicate dai maggiori operatori in termini di traffico loro destinato.⁵⁸

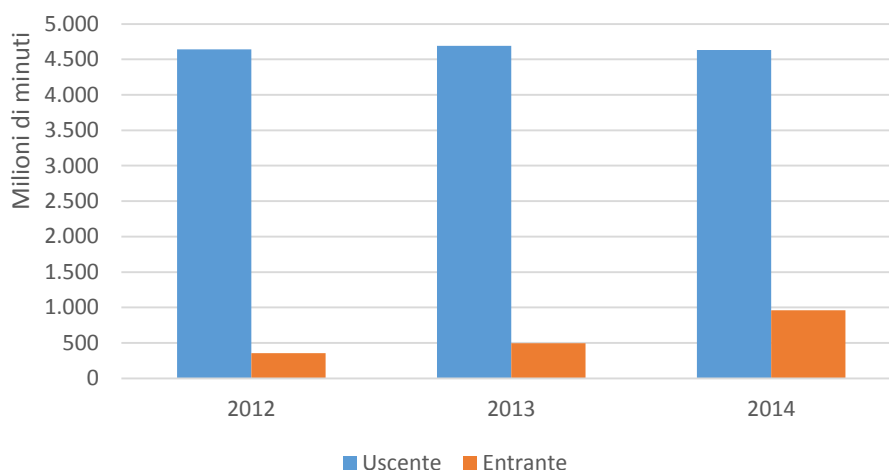
V67. Dalle risposte ricevute, risulta anzitutto che i volumi di traffico originati da operatori italiani verso operatori *extra*-UE sono di gran lunga superiori dei volumi di traffico generati da operatori *extra*-UE verso operatori italiani. Questo sbilanciamento è frutto, principalmente, dei flussi migratori, laddove molti minuti di traffico vengono generati verso Paesi caratterizzati da un'elevata emigrazione. Al tempo stesso, i ricavi degli operatori italiani per traffico terminato da operatori *extra*-UE sono nettamente inferiori alla spesa per il traffico di operatori italiani terminato verso operatori *extra*-UE; questo è solo in parte spiegato dallo sbilanciamento dei volumi, dal momento che la tariffa media applicata dagli operatori *extra*-UE al traffico originato dagli operatori italiani risulta di circa 9 €cent/min. Dai dati comunicati dagli operatori, risulta che la tariffa applicata dagli operatori *extra*-UE può anche essere superiore a 20 €cent/min. Le figure seguenti mostrano i valori complessivi, rispettivamente, dei volumi di traffico scambiato tra operatori italiani e operatori *extra*-UE e dei ricavi e della spesa per la terminazione:

⁵⁸ Le tariffe che gli operatori italiani pagano per la terminazione del traffico diretto verso operatori di Paesi *extra*-UE risentono, in alcuni casi, delle tariffe di transito che vengono applicate dai grossi *carrier* internazionali, laddove gli operatori nazionali non sono direttamente interconnessi con gli operatori *extra*-UE di destinazione. Nella richiesta d'informazioni l'Autorità ha chiesto di dare evidenza, laddove possibile, esclusivamente delle tariffe di terminazione applicate dagli operatori *extra*-UE per il traffico originato dai clienti degli operatori italiani, depurando le informazioni dalle tariffe di transito.

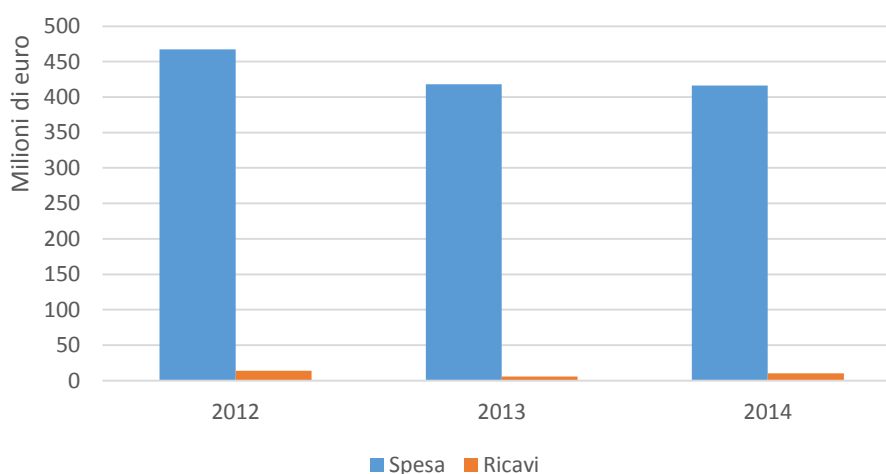


Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Traffico scambiato con operatori *extra-UE*



Spesa e ricavi per traffico *extra-UE*



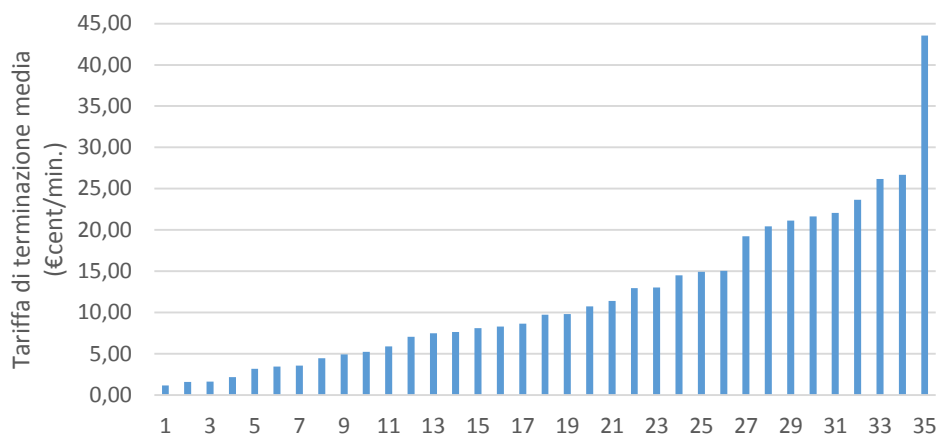
V68. In particolare, nella richiesta d'informazioni, l'Autorità ha chiesto a ciascun operatore di indicare dati di dettaglio almeno per i primi 15 Paesi in ordine di traffico per gli anni 2012-2014; sulla base dei dati forniti dagli operatori per il 2014, si è individuato un elenco di 35 Paesi *extra-UE*. L'Autorità ha quindi determinato la "spesa media" sostenuta da tutti gli operatori italiani per terminare il proprio traffico verso gli operatori dei suindicati Paesi. In questo modo, è stata determinata la "tariffa di terminazione media" praticata agli operatori italiani dagli operatori dei suddetti Paesi *extra-UE*. Al 2014 la tariffa di terminazione media praticata dagli operatori di tutti i 35 Paesi *extra-UE* è sempre superiore alla tariffa efficiente determinata dall'Autorità; nel 25% dei casi, la tariffa media praticata è superiore a 20 €cent/min. Nelle figure seguenti sono riportate le tariffe



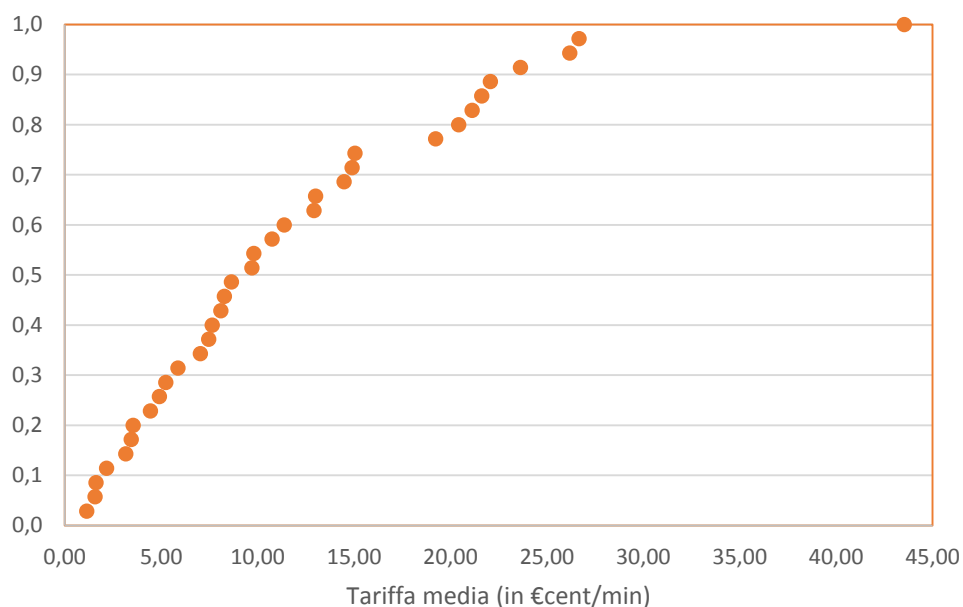
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

medie praticate dagli operatori dei 35 Paesi *extra*-UE in ordine crescente e la funzione di distribuzione delle tariffe.

MTR medie per Paese *extra*-UE al 2014



CdF delle tariffe di terminazione *extra*-UE nel 2014



V69. Da quanto emerso sia dai contributi ricevuti sia dai dati elaborati, l'Autorità ha riscontrato l'esistenza di un problema di natura competitiva a scapito degli operatori mobili nazionali, dovuto al diverso regime regolamentare cui sono soggetti gli operatori *extra*-UE. Infatti, l'esistenza di un *framework* unico a livello comunitario ha consentito un generale allineamento delle politiche regolamentari in termini di tariffe nei mercati



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della terminazione su rete mobile e un abbassamento delle asimmetrie tariffarie tra operatori europei. L'esistenza di asimmetrie tariffarie con operatori *extra-UE*, infatti, determina un vantaggio competitivo a favore dell'operatore (o degli operatori) con la tariffa più elevata, che, a parità di volumi di traffico scambiati, può (possono) beneficiare di maggiori ricavi. Come descritto dalla Commissione nella *raccomandazione sulle tariffe di terminazione*, l'asimmetria dovrebbe rappresentare una condizione transitoria nel mercato della terminazione e deve essere giustificata dall'esistenza di fattori che sono al di fuori del controllo dell'operatore e che determinano un aumento dei suoi costi.

V70. Da quanto emerge dall'analisi condotta, gli operatori *extra-UE* non sono sempre soggetti nei loro Paesi a una stringente regolamentazione dei prezzi del servizio di terminazione e possono praticare tariffe notevolmente superiori a quelle imposte dall'Autorità agli operatori notificati. Inoltre, in molti casi gli operatori *extra-UE* applicano agli operatori italiani tariffe di terminazione superiori a quelle da loro stessi applicate per la terminazione del traffico nazionale. Infatti, mentre gli operatori italiani notificati praticano il prezzo di terminazione imposto dall'Autorità, gli operatori *extra-UE* definiscono le proprie tariffe di terminazione nell'ambito delle negoziazioni per l'interconnessione. Gli operatori italiani, quindi, sono privati di un contropotere di acquisto nella contrattazione con gli operatori *extra-UE*.

V71. Al fine di fornire agli operatori nazionali un maggiore contropotere e colmare il divario regolamentare esistente, l'Autorità ritiene che non sia adeguato modificare la definizione del mercato rilevante, come richiesto da un operatore, escludendo il traffico originato da operatori di Paesi *extra-UE*. Tale soluzione, da un lato, consentirebbe agli operatori italiani notificati di poter definire gli accordi d'interconnessione con gli operatori nell'ambito di libere contrattazioni commerciali, ma dall'altro non permetterebbe di prevenire l'adozione di strategie anti competitive nei confronti degli operatori *extra-UE*, come il rifiuto a contrarre. Inoltre, da un punto di vista tecnico, la terminazione delle chiamate originate da clienti di Paesi *extra-UE* richiede l'utilizzo degli stessi elementi di rete richiesti per la terminazione del traffico proveniente da operatori *intra-UE*.

V72. Alla luce del problema evidenziato e dell'assenza di un *framework* regolamentare univoco tra operatori italiani e operatori *extra-UE*, l'Autorità ritiene che l'obbligo di controllo dei prezzi per il traffico originato da operatori *extra-UE* non sia proporzionato. L'imposizione di una tariffa regolamentata e determinata in base ai costi incrementali efficienti di lungo periodo, infatti, consente una riduzione delle tariffe al dettaglio per l'operatore acquirente del servizio di terminazione e impedisce che l'operatore di terminazione influenzi le politiche di prezzo al dettaglio dei concorrenti. Nel caso in questione, l'imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi in capo agli operatori italiani notificati determina un beneficio in favore dei clienti degli operatori *extra-UE*, mentre nessun beneficio viene percepito dagli utenti italiani, per i quali le tariffe al dettaglio per le chiamate verso i Paesi *extra-UE* restano elevate perché influenzate dalle elevate tariffe di terminazione imposte dagli operatori di questi Paesi. Inoltre, come già accennato in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

precedenza, l'esistenza di un'asimmetria tariffaria determina uno svantaggio competitivo ingiustificato a danno degli operatori italiani.

V73. La non imposizione dell'obbligo di controllo dei prezzi per le chiamate provenienti da clienti di operatori *extra-UE* consente la libera contrattazione della tariffa di terminazione da applicare agli operatori *extra-UE*. L'esito di tale contrattazione potrebbe anche essere quello di definire tariffe di terminazione inferiori a quelle attualmente applicate dagli operatori *extra-UE* e in linea con le tariffe determinate in base al principio dell'orientamento al costo. In questo modo, si verrebbe a determinare un beneficio per gli utenti italiani che potrebbero vedere ridotte le tariffe al dettaglio per le chiamate dirette verso Paesi *extra-UE*.

V74. In conclusione, l'Autorità non impone l'obbligo di controllo dei prezzi per le chiamate originate da clienti di operatori *extra-UE* e consente agli operatori nazionali notificati di stabilire la tariffa di terminazione, esclusivamente per tali chiamate, in esito a libere contrattazioni con gli operatori *extra-UE* improntate ai principi di equità e ragionevolezza. A tale riguardo l'Autorità rileva la necessità che gli operatori di transito fissi nazionali che consegnano il traffico agli operatori mobili notificati implementino un sistema di fatturazione che tenga conto del CLI di origine della chiamata per distinguere il traffico *extra-UE* dal traffico generato dai propri clienti *retail*. Alcuni operatori di transito hanno chiesto all'Autorità, una volta ricevuta dagli operatori mobili notificati nazionali l'indicazione di tariffe differenziate per i paesi *extra-UE*, di prevedere un tempo di implementazione della funzionalità suddetta. Ciò premesso, l'Autorità ritiene appropriato consentire agli operatori di transito fissi nazionali un tempo ragionevole – stimabile in tre mesi - per adeguare i propri sistemi. Pertanto, l'Autorità ritiene che gli operatori mobili notificati, nell'applicare le tariffe differenziate già comunicate, debbano negoziare in buona fede con gli operatori di transito nazionali le modalità di gestione transitoria della fatturazione, nelle more della implementazione di tutte le funzionalità richieste all'operatore di rete fissa per distinguere il traffico proveniente dai paesi *extra-UE* da quello generato dai propri clienti fissi *retail*.

V75. Con riferimento alla trasparenza del modello di costo l'Autorità ritiene opportuno fornire alcuni elementi aggiuntivi in grado di chiarire le ragioni sottostanti alla valutazione di cui alla Tabella 4 dello schema di provvedimento, richiamando, in parte, quanto riportato nella delibera n. 60/11/CONS.

V76. In particolare, l'Autorità evidenzia che il modello calcola il costo incrementale del servizio voce ricorrendo alla differenza tra i costi complessivi in cui l'operatore incorre in due differenti scenari; nel primo, scenario *Factual*, si determina la configurazione di rete necessaria a smaltire tutti i servizi (voce, sms, dati) offerti dall'operatore, mentre nel secondo, scenario *Counter Factual*, si determina la configurazione di rete necessaria a smaltire tutti i servizi ad esclusione della terminazione vocale.

V77. L'operatore modellato offre servizi voce, sms e dati ai clienti finali attraverso un mix di tecnologie di seconda e terza generazione e il modello determina la configurazione di rete necessaria a smaltire la domanda di traffico richiesta nelle due tecnologie. A tal



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fine, per ciascuna tecnologia il modello determina separatamente il numero di stazioni radio base (BTS/NodeB) necessario per smaltire il traffico di ciascuna delle diverse categorie di domanda e da questo ricava tutti gli altri elementi di rete (BSC/RNC, MSC, GMSC, Torri, collegamenti trasmissivi, etc.) e lo staff necessario. Il numero di elementi di rete è definito in funzione dei volumi da smaltire e di una serie di parametri necessari al dimensionamento della rete (capacità di traffico di ciascun elemento, probabilità di blocco, traffico nell'ora di picco, etc.).

V78. Per le voci di domanda SMS e dati non c'è differenza tra le configurazioni individuate nei due scenari, mentre è rilevante solo la differenza nel caso della voce. Il modello determina la configurazione di rete scegliendo, per ciascuno scenario e per entrambe le tecnologie, il numero massimo di stazioni radio base calcolato per le diverse categorie di domanda. Una volta dimensionata la rete, il modello calcola il costo complessivo a partire dai dati di costo (Capex e Opex) di ciascuna voce (elementi di rete e staff).

V79. La scelta di configurare la rete in base al massimo numero di stazioni radio base per categoria di domanda può comportare che il servizio di terminazione può avere un costo incrementale nullo indipendentemente dal volume di traffico voce terminato sulla rete. Questo accade quando il numero di stazioni radio base richiesto per smaltire i volumi di traffico voce sia inferiore al numero di stazioni radio base richiesto per smaltire i volumi di un servizio diverso dalla voce (come, ad esempio, i dati). Pertanto, anche se il dimensionamento si basa sui volumi di domanda, la funzione di costo non segue un andamento lineare con l'aumento dei volumi. Inoltre, la funzione di costo è influenzata dal mix dei volumi richiesti per le diverse categorie di domanda (per le ragioni esposte in precedenza), oltre che dal mix tecnologico (2G/3G).

V80. Il progressivo spostamento in corso dei volumi di traffico voce dalla rete di seconda generazione a quella di terza generazione comporta che, nonostante i volumi di traffico terminato siano in aumento, i costi incrementali decrescano nel tempo. Infatti, nella rete 3G i costi comuni e congiunti del servizio di terminazione vocale con i servizi dati sono elevati a causa dell'elevato livello di domanda del traffico dati.

V81. L'Autorità prende atto del fatto che gli MNO hanno ritenuto che il risultato del modello non rispecchi i reali costi di rete sostenuti nel presente ciclo regolatorio. Al riguardo, l'Autorità evidenzia che uno dei fattori determinanti ai fini del dimensionamento della rete è connesso alla quantità di traffico dell'ora di punta. Il modello, infatti, determina la configurazione di rete efficiente in base al volume di traffico atteso nell'ora di picco (*Busy Hour*). A tal fine, il volume totale di traffico dell'anno viene anzitutto convertito in traffico medio in un'ora e da questo, attraverso un fattore moltiplicativo (fattore di picco), si determina il traffico dell'ora di picco.

V82. Ciò premesso, l'Autorità rileva che i dati forniti dagli operatori mostrano un incremento della quantità di traffico dell'ora di punta rispetto a quanto stimato nella precedente analisi di mercato. La valutazione svolta nello schema di provvedimento in consultazione ha previsto un incremento del fattore di picco, stimato sulla base dei dati



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicati dagli operatori. Ad esito delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione l'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori verifiche circa la correttezza di tale valutazione. In tal senso, si è proceduto elaborando una stima indiretta del fattore di picco. A tal fine, atteso che il fattore di picco è proporzionale al numero massimo di chiamate nell'ora di punta, l'Autorità ha stimato il numero di chiamate nell'ora di picco dell'ipotetico operatore efficiente per ogni direttrice di traffico (*on-net*, originato *off-net* e terminato *off-net*) per gli anni di riferimento della precedente e della presente analisi di mercato a partire dalle corrispondenti voci stimate dai dati degli operatori. La valutazione svolta ha evidenziato che il fattore di picco, superiore rispetto al precedente ciclo regolamentare, è aumentato di un ulteriore 2% rispetto a quanto ipotizzato in consultazione pubblica.

V83. L'Autorità ha pertanto ritenuto di dover procedere a una rivalutazione dei costi del modello aggiornando il fattore di picco sulla base di un incremento percentuale del 2% rispetto al valore utilizzato ai fini del calcolo del valore di atterraggio sottoposto a consultazione pubblica. Per tali ragioni il modello, aggiornato con i valori di domanda forniti dagli operatori e con il valore del WACC di 10,25% calcolato così come descritto ai punti V51-V62, determina la tariffa che, arrotondata per difetto, conferma il valore determinato in esito al precedente ciclo di analisi di mercato di 0,98 €cent/min.

V84. Con riferimento alle osservazioni di WIND di cui al punto O60 circa gli stringenti limiti di campo elettromagnetico italiani, l'Autorità ribadisce quanto già osservato nel precedente ciclo di analisi di mercato concluso con l'approvazione della delibera n. 621/11/CONS. In particolare, il modello determina, per ciascun geo-tipo in cui è suddiviso il territorio nazionale, il numero di stazioni radio base necessario a smaltire tutto il traffico richiesto. Uno dei parametri utilizzati per tale scopo è il raggio di copertura delle celle, determinato a partire dai valori reali degli operatori al fine di tenere conto delle problematiche che gli operatori devono affrontare, tra le quali i limiti di emissione imposti dalla legge.

V85. L'Autorità, in conclusione, modifica il valore atterraggio a 0,98 €cent/min per il 2017.

V86. Ne consegue che l'Autorità conferma l'adozione, a far data dal 2014 e per tutto il periodo di riferimento della presente analisi, di una tariffa uguale all'ultima fissata con la delibera n. 621/11/CONS, pari a 0,98 €cent/min. Per i *full MVNO*, in applicazione a quanto riportato al punto V31, il vincolo di prezzo di 0,98 €cent/min. varrà dalla data di pubblicazione della delibera di adozione del provvedimento finale sul sito *web* dell'Autorità.

V87. Ciò premesso, l'Autorità modifica ed integra quanto riportato ai punti da 145 a 158 dello schema di provvedimento, nei termini suindicati, e rende coerenti alla nuova formulazione i dispositivi dell'articolato di riferimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4.3.5. Obblighi in materia di contabilità dei costi

159. L'Autorità ritiene proporzionato e giustificato, da un lato, confermare in capo agli operatori di rete mobile (H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND) l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per il servizio di terminazione del traffico voce su rete mobile, ai sensi dell'art. 50 del *Codice*, dall'altro, imporre il medesimo obbligo anche ai *full MVNO*.

160. Tutti gli operatori notificati predispongono ed inviano annualmente all'Autorità conti di dettaglio su costi e volumi, seguendo i formati contabili indicati all'art. 13 della delibera n. 621/11/CONS. Gli operatori *full MVNO* daranno evidenza delle informazioni relative alle componenti di rete di loro pertinenza.

161. Al fine di garantire maggiore certezza dei tempi di produzione e revisione degli esercizi contabili, gli operatori di rete mobile dovranno fornire le informazioni relative alla contabilità dei costi, a pena delle sanzioni previste dall'art. 98 del *Codice*, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico dell'esercizio di riferimento.

162. La conformità della contabilità dei costi predisposta dagli operatori notificati rispetto agli obblighi previsti dalla presente delibera dovrà essere certificata da un soggetto indipendente avente specifiche competenze ed incaricato dall'Autorità.

163. Nelle more della conclusione del procedimento relativo all'aggiornamento delle disposizioni in materia di contabilità regolatoria per i servizi di rete fissa e mobile, avviato con delibera n. 143/14/CONS, restano in vigore i formati contabili di cui all'art. 13 della delibera n. 621/11/CONS.

D9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre agli operatori SMP l'obbligo di contabilità dei costi nei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

O66. TELECOM ITALIA ritiene che l'obbligo di redigere la contabilità dei costi così come disciplinato dall'art. 13 della delibera n. 621/11/CONS non sia più giustificato e proporzionato, alla luce dell'orientamento dell'Autorità di fissare le tariffe attraverso un modello BU-LRIC puro. TELECOM ITALIA, pertanto, ritiene maggiormente efficace e giustificato l'obbligo di fornire informazioni, anche di maggior dettaglio rispetto a quelle richieste negli attuali prospetti contabili, finalizzate a consentire l'alimentazione, in maniera trasparente, dei parametri di *input* del modello utilizzato per definire le tariffe di terminazione. TELECOM ITALIA auspica che il passaggio ai nuovi schemi contabili avvenga quanto prima. A tal riguardo, l'operatore chiede anche che vengano chiarite le modalità e le tempistiche con cui l'Autorità intende aggiornare i formati contabili previsti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dalla delibera n. 621/11/CONS, validi in via transitoria, a seguito della conclusione del procedimento relativo all'aggiornamento delle disposizioni in materia di contabilità regolatoria di cui alla delibera n. 143/14/CONS.

O67. VODAFONE non condivide l'orientamento dell'Autorità e ritiene che l'imposizione dell'obbligo di contabilità dei costi non sia proporzionata e giustificata, in quanto l'attuale modello di calcolo delle tariffe di terminazione segue una logica di tipo *bottom up*, mentre la contabilità dei costi si basa su una logica di tipo *top down*. Nel caso in cui l'Autorità ritenga di voler confermare l'obbligo di contabilità dei costi nella sua interezza, VODAFONE chiede che il WACC vigente sia confermato, in quanto il costo del capitale impiegato nel mobile segue dinamiche diverse rispetto a quello impiegato nel fisso, in ragione di una maggiore rischiosità determinata da *i)* una più elevata discontinuità tecnologica, *ii)* un'accesa competizione di prezzo e *iii)* una fase di consolidamento più avanzata.

O68. Alcuni operatori richiedono inoltre che sia previsto un termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento finale per la produzione delle informazioni relative alla contabilità dei costi relativa all'anno contabile 2014.

O69. Gli operatori virtuali ritengono che l'imposizione di un obbligo di contabilità dei costi in capo ai *full MVNO* non sia proporzionata, equa e giustificata, sia perché tecnicamente i *full MVNO* non gestiscono gli elementi di rete per i quali le tabelle di contabilità dei costi vigenti richiedono la fornitura di evidenze contabili, sia per i costi di gestione connessi alla raccolta, certificazione e produzione delle uniche informazioni di pertinenza dei *full MVNO*. Sul punto, rilevano, in aggiunta, che nei principali Paesi europei le ANR non hanno imposto tale obbligo in capo agli operatori *full MVNO*, benché notificati. Si evidenzia altresì che nell'ambito dell'analisi di mercato della terminazione di rete fissa di cui alla delibera n. 179/10/CONS, l'Autorità non ha ritenuto di imporre tale obbligo in capo agli operatori notificati (eccezion fatta per TELECOM ITALIA), in virtù della ridotta quota di mercato detenuta dagli operatori alternativi e dei rilevanti costi che ne deriverebbero in capo sia agli operatori sia all'Autorità per la sua verifica.

Le valutazioni dell'Autorità

V88. L'Autorità prende atto delle osservazioni riportate al punto O66 e rileva che già con la delibera n. 143/14/CONS è stato avviato un apposito procedimento per l'aggiornamento delle disposizioni in materia di contabilità regolatoria dei servizi di rete fissa e mobile, che ha, tra gli altri, l'obiettivo di ottimizzare e uniformare tutti i formati contabili. Pertanto, per la definizione delle nuove contabilità si rimanda a quel procedimento, dal momento che l'introduzione di nuovi formati in questa sede, anche in via transitoria, rappresenterebbe un onere ingiustificato in capo agli operatori, oltre a compromettere il buon andamento della funzione amministrativa. Nelle more della conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 143/14/CONS, gli operatori continueranno a produrre le contabilità secondo i formati approvati con la delibera n. 621/11/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

V89. L'Autorità evidenzia altresì che l'obbligo di contabilità dei costi costituisce, tra gli altri, uno strumento di cui il regolatore dispone per poter riconciliare il modello di costo con i dati contabili degli operatori, come previsto dalla *Raccomandazione sulle tariffe di terminazione*. Non si condividono, pertanto, le osservazioni di VODAFONE, riportate al punto O67, secondo cui l'imposizione di tale obbligo sarebbe in contrasto con il principio della buona efficienza amministrativa.

V90. Con riferimento alla richiesta di VODAFONE circa la conferma del valore del WACC, si rimanda alle specifiche valutazioni su questo tema di cui ai punti V51 e seguenti.

V91. L'Autorità, inoltre, non ritiene di accogliere la richiesta di cui al punto O68 e conferma l'obbligo vigente ai sensi della precedente analisi di mercato, confermando che gli operatori notificati dovranno inviare all'Autorità il sistema di rendicontazione contabile entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio civilistico relativo all'esercizio 2014.

V92. Infine, l'Autorità, tenendo nel massimo conto le osservazioni emerse nell'ambito della consultazione pubblica, ritiene di accogliere le osservazioni riportate al punto O69 e di modificare il proprio orientamento. I *full MVNO* presentano quote di mercato contenute rispetto agli operatori di rete e gestiscono, per la fornitura del servizio di terminazione, solo la parte di trasporto dell'infrastruttura di rete necessaria, in quanto non dispongono degli elementi di accesso radio. Pertanto, la produzione di una contabilità regolatoria, con l'evidenza di informazioni di dettaglio in merito ai costi di fornitura del servizio di terminazione, risulta un onere non proporzionato per tali operatori. L'Autorità ritiene opportuno, quindi, non imporre in capo agli operatori *full MVNO* l'obbligo di contabilità dei costi ed aggiorna di conseguenza quanto previsto dallo schema di provvedimento in consultazione, evidenziando che l'obbligo di contabilità dei costi è imposto esclusivamente agli operatori di rete già notificati ad esito della precedente analisi di mercato (TELECOM ITALIA, VODAFONE, WIND e H3G). Tale disposizione è coerente con quanto stabilito nei mercati della terminazione su rete fissa, laddove l'obbligo di contabilità dei costi è stato imposto esclusivamente in capo a TELECOM ITALIA.

V93. Ciò premesso, l'Autorità modifica ed integra quanto riportato ai punti da 159 a 163 dello schema di provvedimento, nei termini suindicati, e rende coerenti alla nuova formulazione i dispositivi dell'articolato di riferimento.

Altri temi

Le osservazioni sulla terminazione SMS

O70. AIP evidenzia l'esigenza di regolamentare anche la terminazione degli SMS, per lo meno quale input per servizi di messaggistica aziendale. Pur riconoscendo che tale mercato non è incluso in quelli della *Raccomandazione*, l'Associazione ritiene che lo specifico contesto competitivo nazionale sia tale da giustificare la sua regolamentazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

in Italia. A tal riguardo afferma che l'Autorità con delibera n. 185/13/CONS si impegnava a monitorare l'andamento delle tariffe di terminazione SMS al fine di verificare che le stesse rispondessero sempre a criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In considerazione di ciò, dichiara che la riduzione dei prezzi di terminazione SMS è estremamente rallentata e che i valori attuali sono superiori ai costi di una fornitura efficiente del servizio e ben al di sopra della media europea.

Le valutazioni dell'Autorità sulla terminazione SMS

V94. L'Autorità non condivide le osservazioni di AIMP e rileva che già nell'ambito dell'analisi di mercato sui servizi di terminazione SMS, conclusa con la delibera n. 185/13/CONS, non ha ravvisato la necessità di imporre una regolamentazione *ex ante*, alla luce della concorrenza esercitata dai fornitori dei servizi di messaggistica alternativi agli SMS tradizionali. L'Autorità ha evidenziato altresì che, pur in assenza di regolamentazione, i ricavi unitari per il servizio di terminazione SMS continuavano a ridursi del 16,4%, scendendo da 5,3 centesimi circa nel 2008 a 4,5 nel 2011. Ciò premesso, l'Autorità conferma le proprie valutazioni e ritiene che non sussistono elementi tali per poter modificare gli orientamenti precedentemente adottati ed avviare una nuova analisi di mercato dei servizi di terminazione SMS. Infatti, i ricavi unitari si sono ulteriormente ridotti negli ultimi quattro anni (2012-2015), con una percentuale di poco inferiore al 30%, quasi doppia rispetto a quella riportata nella delibera n. 185/13/CONS con riferimento al quadriennio precedente (2008-2011).⁵⁹ Inoltre, l'andamento dei volumi dei servizi di messaggistica tradizionale (-41% a fine 2014 rispetto all'anno precedente) evidenzia un progressivo effetto di sostituzione da parte dei servizi di *instant messaging* e conferma le conclusioni raggiunte dall'Autorità nella suindicata analisi di mercato.⁶⁰

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) relativo allo schema di provvedimento, pervenuto in data 23 aprile 2015;

CONSIDERATO che l'AGCM condivide l'individuazione di otto distinti mercati rilevanti e l'identificazione dei soggetti dotati di significativo potere di mercato da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO che l'AGCM ritiene che l'applicazione del modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* sia, in linea di massima, coerente con le indicazioni della Commissione;

CONSIDERATO che l'AGCM condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'imposizione a tutti i soggetti dotati di significativo potere di mercato di un obbligo di controllo dei prezzi secondo un principio di simmetria e ritiene che lo stesso sia in linea

⁵⁹ Cfr. BEREC (15) 72 "Fixed and mobile termination rates in the EU January 2015".

⁶⁰ Cfr. Osservatorio AGCOM, dicembre 2014.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

con la *Raccomandazione sulle tariffe di terminazione* e relativa *Nota Esplicativa*, pur rilevando l'opportunità di valutare la previsione di un periodo transitorio prima dell'implementazione delle tariffe regolamentate in capo ai *full MVNO* in virtù delle quote di mercato limitate e del recente processo di aggiornamento del servizio offerto senza introdurre una regolamentazione avente efficacia retroattiva;

RITENUTO che le valutazioni dell'AGCM in relazione alla definizione dei mercati rilevanti e dell'identificazione dei soggetti aventi significativo potere di mercato siano pienamente adesive alla proposta di provvedimento dell'Autorità;

RITENUTO di tenere nella massima considerazione le osservazioni dell'AGCM in relazione all'opportunità di declinare gli obblighi imposti in capo agli operatori *full MVNO* secondo un principio di proporzionalità, in particolare con riferimento agli obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi, secondo quanto valutato ai punti V25, V26 e V49;

CONSIDERATO che l'Autorità ritiene che per i *full MVNO* gli obblighi definiti nell'ambito del presente procedimento non possano che valere, e quindi produrre effetti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, secondo quanto valutato al punto V31;

RITENUTO altresì di tenere nella massima considerazione le osservazioni dell'AGCM circa l'opportunità di circoscrivere all'ambito comunitario la rilevanza delle misure regolamentari imposte in capo soggetti aventi significativo potere di mercato, al fine di ampliare le leve concorrenziali a disposizione di questi ultimi nel confronto competitivo internazionale;

VISTE le informazioni acquisite dall'Autorità relativamente al traffico di terminazione originato da clienti di operatori dei Paesi *extra-UE*;

VISTA la lettera della Commissione C (2015) 5524 final del 30 luglio 2015, relativa allo schema di provvedimento concernente l'identificazione e l'analisi del mercato della fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile, adottato dall'Autorità nella seduta del Consiglio del 25 giugno 2015 e notificato alla Commissione europea e agli Stati membri in data 3 luglio 2015;

CONSIDERATO che la Commissione ha esaminato le risposte fornite in data 17 luglio 2015 alla sua richiesta di informazioni ed ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento finale;

CONSIDERATO che la Commissione ha rilevato che nello schema di provvedimento notificato vengono illustrati *“solo limitatamente i dettagli dei parametri confluiti nel modello BU-LRIC usato per il calcolo”* delle tariffe di terminazione mobile;

CONSIDERATO che la Commissione, sottolineando l'importanza della trasparenza nel processo decisionale nel campo della regolamentazione, ha pertanto invitato l'Autorità *“a precisare ulteriormente, nel provvedimento definitivo, le modalità applicative seguite per il modello, i costi considerati ai fini dei calcoli e le modalità*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

precise che hanno portato l'autorità al risultato finale di una tariffa efficiente di 0,98 €cent/min per il 2017”;

RITENUTO di accogliere l’invito della Commissione a fornire maggiori dettagli in merito alle modalità applicative del modello per il calcolo delle tariffe efficienti;

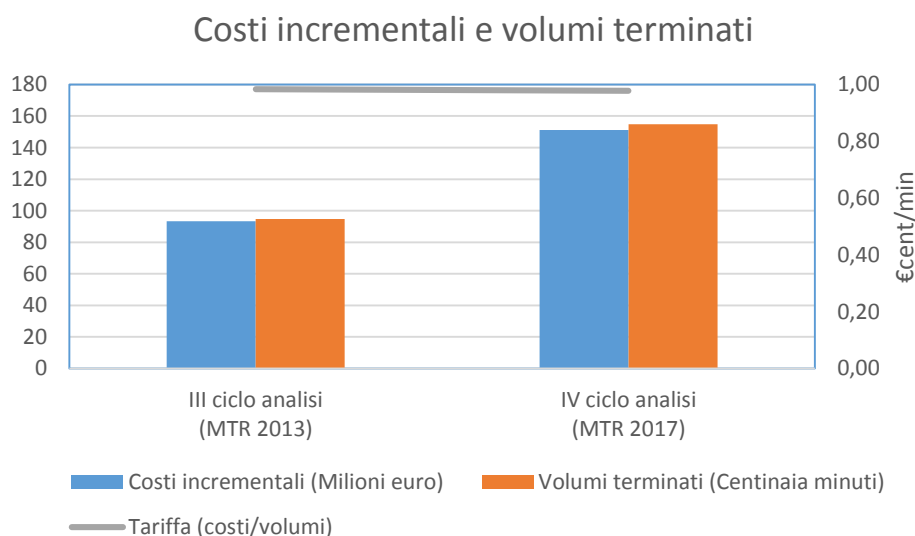
CONSIDERATO quanto segue:

- i) nell’ambito del presente provvedimento l’Autorità ha aggiornato alcuni dei parametri del modello di costo adottato con la delibera n. 60/11/CONS ed utilizzato nella precedente analisi di mercato, di cui alla delibera n. 621/11/CONS;
- ii) il modello di cui sopra determina una tariffa efficiente di fine periodo sulla base dei volumi di traffico prospettici e di un approccio di tipo *Scorched earth* per la determinazione del numero di siti necessario;
- iii) la quota di mercato dell’ipotetico operatore efficiente è pari al 20%, in linea con la precedente analisi di mercato;
- iv) la nuova tariffa efficiente, per il 2017, è stata determinata attraverso il modello BU-LRIC di cui sopra, aggiornato in funzione dei valori di domanda di traffico voce, SMS e dati forniti dagli operatori, del nuovo valore del WACC, pari al 10,25%, e del fattore di picco calcolato sulla base dei dati forniti dagli operatori; si forniscono nel seguito i dettagli relativi alla domanda e al fattore di picco;
- v) con riferimento alla domanda, l’Autorità ha considerato i volumi prospettici di traffico vocale, SMS e dati, per l’operatore efficiente, al 2017, stimati sulla base degli ultimi dati disponibili (aggiornati al 2015). Nello specifico, i volumi di traffico vocale terminato sulla sua rete sono pari a circa 15,5 miliardi di minuti, mentre i volumi di traffico vocale dallo stesso originati *on-net* e *off-net* sono pari, rispettivamente, a circa 16,4 miliardi di minuti e 18,7 miliardi di minuti; i volumi di traffico dati complessivi (*upstream* + *downstream*) sono pari a circa 106 Petabytes, mentre i volumi di SMS totali (*on-net*, inviati *off-net* e terminati da altre reti) sono pari a circa 19,6 miliardi di messaggi;
- vi) rispetto al precedente ciclo regolamentare, i volumi di traffico vocale terminato incrementano di circa 6 miliardi di minuti;
- vii) rispetto al precedente ciclo di analisi di mercato, si è riscontrato un aumento dei costi comuni e congiunti del servizio di terminazione vocale con gli altri servizi, per effetto principalmente dell’aumento dei volumi complessivi di traffico dati (*upstream* + *downstream*) di circa 91 Petabytes (pari a circa il 600%), proporzionalmente di gran lunga superiore all’aumento del traffico vocale terminato (pari al 63% circa); tale aumento ha determinato un aumento del numero, e quindi dei costi, degli apparati necessari a gestire il traffico dati che sono comuni al traffico voce;
- viii) l’aumento dei costi comuni suddetti determina, nel modello, una riduzione dei costi incrementali da allocare alla terminazione vocale. Ne consegue che all’aumento dei volumi di terminazione di traffico vocale non è corrisposto un proporzionale aumento dei costi incrementali, comportando, quindi, una riduzione del rapporto tra costi incrementali e volumi di terminazione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- ix) d'altro canto, l'aumento dei volumi di traffico vocale ha determinato un aumento del fattore di picco, che raddoppia, per effetto di una concentrazione del traffico nell'ora di punta di gran lunga superiore a quanto rilevato nel precedente ciclo regolamentare. Ciò ha determinato, a sua volta, un raddoppio dei costi incrementali relativi alla terminazione del traffico vocale. Tale aumento ha compensato, di fatto, l'effetto di riduzione precedentemente detto; ne risulta un valore di terminazione pari a quello del precedente ciclo regolamentare;
- x) nello specifico, sulla base dell'incremento dei volumi di traffico di terminazione vocale e del fattore di picco, il modello determina un aumento complessivo dei costi allocati pari a circa 58 milioni di euro; la figura seguente pone a confronto i costi incrementali del servizio di terminazione vocale (espressi in milioni di euro) e i volumi di traffico vocale terminato (espressi in centinaia di minuti) che hanno determinato le tariffe efficienti per l'anno 2013, nel precedente ciclo, e per l'anno 2017, nel presente provvedimento; si osserva una invarianza del rapporto tra costi e volumi:



CONSIDERATO che la Commissione ha rilevato che dallo schema di provvedimento notificato *“sembrava che la discriminante per la diversità di trattamento nell'applicazione del prezzo massimo fosse l'origine extra-UE della chiamata”*;

RITENUTO, pertanto, opportuno chiarire, in coerenza a quanto già precisato nella risposta alla richiesta d'informazioni della Commissione, che la rimozione dell'obbligo di controllo dei prezzi si applica a tutte le chiamate originate da operatori al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), indipendentemente se queste vengono consegnate all'operatore di terminazione direttamente dall'operatore di originazione oppure attraverso un operatore di transito, sia esso *intra-* o *extra-UE/SEE*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO inoltre opportuno chiarire che l'identificazione del chiamante si basa sui parametri *Calling Party Number*, in accordo alle specifiche delle raccomandazioni ITU Q763 e Q767, e SIP-URI e/o TEL/URI in accordo alla RFC 3966;

RITENUTO altresì opportuno evidenziare, in coerenza con quanto già chiarito alla Commissione in risposta alla richiesta d'informazioni, che gli operatori italiani stabiliranno in accordi bilaterali con gli operatori di transito come affrontare i casi in cui risulta impossibile identificare l'origine della chiamata (CLI nascosto/errato) e che l'Autorità vigilerà su tali accordi;

RILEVATO infine che la Commissione ha concluso che, secondo quanto stabilito dall'art. 7, paragrafo 7, della direttiva quadro, l'Autorità può adottare il progetto di misura, dovendo in tal caso informarne la Commissione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

CAPO I

DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a. “operatore notificato”: l'operatore identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
- b. “MNO”: l'operatore di rete mobile licenziatario;
- c. “*full* MVNO”: l'operatore virtuale che offre servizi di terminazione vocale all'ingrosso;
- d. “servizi accessori al servizio di terminazione delle chiamate vocali su rete mobile”: i servizi associati alla fornitura dei servizi di terminazione del traffico vocale su rete mobile.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 2

IDENTIFICAZIONE DEI MERCATI RILEVANTI

1. Sono identificati otto mercati rilevanti dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile, uno per ciascuno operatore: H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE, WIND, BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA, POSTE MOBILE.
2. I mercati rilevanti, di cui al comma precedente, hanno dimensione geografica nazionale.

Art. 3

IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

1. Nei mercati rilevanti di cui all'Art. 2, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e gli operatori BT ITALIA, H3G, LYCAMOBILE, NOVERCA, POSTE MOBILE, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND sono identificati quali operatori detentori di significativo potere di mercato, ciascuno con riferimento al mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile.

CAPO II

OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI MNO NOTIFICATI QUALI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 4

OBBLIGHI IN CAPO AGLI MNO NOTIFICATI

1. Ai sensi del *Codice*, agli operatori H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND notificati di cui all'Art. 3, in qualità di operatori aventi significativo potere di mercato nei mercati rilevanti di cui all'Art. 2 sono imposti gli obblighi di cui al presente Capo.
2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo sono descritte nel successivo Capo III.

Art. 5

OBBLIGO IN MATERIA DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE

1. Ai sensi dell'art. 49 del *Codice*, H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND sono soggetti all'obbligo di accesso e di uso delle risorse di rete necessarie alla fornitura



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del servizio di terminazione di chiamate vocali su propria rete mobile, nonché dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9.

Art. 6

OBBLIGO DI TRASPARENZA

1. Ai sensi dell'art. 46 del *Codice*, H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND sono soggetti all'obbligo di trasparenza nella fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali su propria rete mobile e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9.
2. H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND pubblicano un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata con validità annuale, contenente le condizioni tecnico-economiche dettagliate di fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali su propria rete mobile, nonché dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9.

Art. 7

OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 47 del *Codice*, H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND sono soggetti all'obbligo di non discriminazione nella fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente, H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND praticano condizioni di natura tecnica ed economica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e forniscono a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.

Art. 8

OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI E DI CONTABILITÀ DEI COSTI

1. Ai sensi dell'art. 50 del *Codice*, H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND sono soggetti all'obbligo di controllo del prezzo del servizio di terminazione vocale sulla propria rete mobile.
2. Ai sensi dell'art. 50 del *Codice*, H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND sono soggetti all'obbligo di contabilità dei costi del servizio di terminazione vocale sulla propria rete mobile.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CAPO III

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO AGLI MNO NOTIFICATI QUALI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 9

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE

1. H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND accolgono ogni ragionevole richiesta di interconnessione improntata a condizioni di equità e ragionevolezza.
2. H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND forniscono agli operatori richiedenti tutti i servizi accessori al servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile, necessari per consentire loro un'efficiente consegna del traffico:
 - a) la co-ubicazione presso le proprie centrali degli apparati di trasmissione degli operatori terzi;
 - b) i *kit* di interconnessione;
 - c) le interfacce tecniche, i protocolli e l'accesso ad altre tecnologie rispondenti agli *standard* per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi all'ingrosso e al dettaglio;
 - d) ogni altro servizio necessario ad un'efficiente fruizione del servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile.

Art. 10

CONDIZIONI ATTUATIVE DELL'OBBLIGO DI TRASPARENZA

1. Le offerte di riferimento contengono tutte le condizioni tecniche ed economiche relative ai servizi di terminazione e di quelli elencati all'art. 9.
2. Le offerte di riferimento di cui al comma 1 contengono almeno le seguenti informazioni:
 - a) prezzo del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile;
 - b) indicazione dei punti di interconnessione disponibili;
 - c) elenco delle interfacce tecniche e dei protocolli per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione;
 - d) condizioni tecniche ed economiche per la co-ubicazione degli apparati e ogni altra risorsa di rete necessaria per terminare il traffico vocale su propria rete mobile.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND pubblicano sul proprio sito *web*, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'offerta di riferimento relativa all'anno successivo.
4. H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND comunicano con un preavviso di almeno novanta giorni ogni variazione delle condizioni tecniche di fornitura praticate rispetto a quanto pubblicato nell'offerta di riferimento. Tale preavviso è pari a trenta giorni nel caso di modifiche alle sole condizioni economiche.
5. H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND pubblicano l'offerta di riferimento relativa all'anno 2015 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, recependone le disposizioni.

Art. 11

CONDIZIONI ATTUATIVE DELL'OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE

1. Per la fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9, gli operatori H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND praticano le condizioni tecniche ed economiche pubblicate nella propria offerta di riferimento, predisposta conformemente a quanto previsto dall'Art. 10.
2. Per la terminazione delle chiamate *on-net*, gli operatori H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND applicano alle proprie divisioni interne le condizioni tecniche ed economiche pubblicate nella propria offerta di riferimento, predisposta conformemente a quanto previsto dall'Art. 10.
3. Gli operatori H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND praticano agli operatori ospitati condizioni non discriminatorie per le chiamate *on-net* ed *off-net* rispetto alle condizioni applicate alle chiamate voce *on-net* tra proprie divisioni interne.

Art. 12

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PREZZI

1. Gli operatori H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND sono soggetti, per le chiamate originate da clienti di operatori Ue/SEE, all'obbligo di controllo del prezzo del servizio di terminazione vocale sulla propria rete mobile sulla base dei risultati del modello di costo *bottom-up* per la valutazione del costo incrementale di lungo periodo, secondo la metodologia contenuta nell'Allegato A alla delibera n. 621/11/CONS.
2. Gli operatori H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND praticano, per la fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile, prezzi non superiori a 0,98 centesimi di euro al minuto a far data dal 1° gennaio 2014.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Il vincolo di prezzo del servizio di terminazione di chiamate vocali, di cui al comma precedente, include un tasso di remunerazione del capitale impiegato (WACC), pari a 10,25 per cento.

Art. 13

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DEI COSTI

1. Gli operatori H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND producono ed inviano annualmente all'Autorità conti di dettaglio su costi e volumi, seguendo i formati contabili indicati all'art. 13 della delibera n. 621/11/CONS.
2. Gli operatori H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND inviano all'Autorità il sistema di rendicontazione contabile di cui al comma precedente entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio civilistico.
3. La conformità delle contabilità prodotte in adempimento agli obblighi previsti dalla presente delibera è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.

CAPO IV

OBBLIGHI IN CAPO AI *FULL MVNO* NOTIFICATI QUALI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 14

OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI *FULL MVNO* NOTIFICATI

1. Ai sensi del *Codice*, gli operatori BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE notificati di cui all'Art. 3, in qualità di operatori aventi significativo potere di mercato nei rispettivi mercati rilevanti, di cui all'Art. 2, sono imposti gli obblighi di cui al presente Capo a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 15

OBBLIGO IN MATERIA DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE

1. Ai sensi dell'art. 49 del *Codice*, gli operatori BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE sono soggetti all'obbligo di accesso e di uso delle risorse di rete necessarie alla fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali su propria rete mobile, nonché dei relativi servizi accessori, elencati al comma 2.
2. Gli operatori BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE forniscono agli operatori richiedenti tutti i servizi accessori al servizio di terminazione di chiamate



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

vocali su rete mobile, necessari per consentire loro un'efficiente consegna del traffico:

- a) la co-ubicazione presso le proprie centrali degli apparati di trasmissione degli operatori terzi;
 - b) i *kit* di interconnessione;
 - c) le interfacce tecniche, i protocolli e l'accesso ad altre tecnologie rispondenti agli *standard* per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi di all'ingrosso e al dettaglio;
 - d) ogni altro servizio necessario ad un'efficiente fruizione del servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile.
3. Gli operatori BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE accolgono ogni ragionevole richiesta di interconnessione improntata a condizioni di equità e ragionevolezza.

Art. 16

OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 47 del *Codice*, gli operatori BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE sono soggetti all'obbligo di non discriminazione nella fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile e dei relativi servizi accessori, elencati nell'art. 15.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente, gli operatori BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE praticano condizioni di natura tecnica ed economica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e forniscono a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.

Art. 17

OBBLIGO DI TRASPARENZA

1. Ai sensi dell'art. 46 del *Codice*, gli operatori BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE sono soggetti all'obbligo di trasparenza nella fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali su propria rete mobile e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 15.
2. Gli operatori BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE pubblicano, sul proprio sito *web*, entro il 31 ottobre di ciascun anno, un'offerta di riferimento, relativa all'anno successivo, sufficientemente disaggregata, contenente le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali su propria rete mobile, nonché dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 15.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Le offerte di riferimento contengono almeno le seguenti informazioni:
 - a) prezzo del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile;
 - b) indicazione dei punti di interconnessione disponibili;
 - c) elenco delle interfacce tecniche e dei protocolli per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione;
 - d) condizioni tecniche ed economiche per la co-ubicazione degli apparati e ogni altra risorsa di rete necessaria per terminare il traffico vocale su propria rete mobile.
4. Gli operatori BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE comunicano con un preavviso di almeno novanta giorni eventuali variazioni delle condizioni tecniche di fornitura praticate rispetto a quanto pubblicato nell'offerta di riferimento. Tale preavviso è pari a trenta giorni nel caso di modifiche alle sole condizioni economiche.
5. Gli operatori BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE pubblicano l'offerta di riferimento relativa all'anno 2016 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 18

OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE sono soggetti all'obbligo di controllo del prezzo del servizio di terminazione vocale sulla propria rete mobile, per le chiamate originate da clienti di operatori UE/SEE, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Gli operatori BT ITALIA, LYCAMOBILE, NOVERCA e POSTE MOBILE praticano, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità, per la fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile, un prezzo non superiore a 0,98 centesimi di euro al minuto.
3. Il vincolo di prezzo del servizio di terminazione di chiamate vocali, di cui al comma precedente, include un tasso di remunerazione del capitale impiegato (WACC), pari a 10,25 per cento.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Nelle more della conclusione del procedimento relativo all'aggiornamento delle disposizioni in materia di contabilità regolatoria per i servizi di rete fissa e mobile,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

avviato con delibera n. 143/14/CONS, restano in vigore i formati contabili definiti all'art. 13 della delibera n. 621/11/CONS.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

La presente delibera è notificata alle società BT ITALIA, H3G, LYCAMOBILE, NOVERCA, POSTE MOBILE, TELECOM ITALIA, VODAFONE e WIND e pubblicata integralmente sul sito *web* dell'Autorità, www.agcom.it.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

Napoli, 10 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci